PIENA PROTEZIONE IMPRESA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Modello QUAD0006
Ed.01/2019

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO.

AXA Assicurazioni S.p.A.
appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. i.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

AREA RISERVATA

Vieni a scoprire la nuova Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano pochi dati identificativi -
Nome e Cognome/Ragione sociale, e-mail, Codice Fiscale/P.IVA,
numero di polizza e numero di cellulare - e... sei subito connesso!

Ti aspettiamo online, nella tua Area Riservata, dove potrai consultare:

- Le tue **coperture assicurative** in essere
- Le tue **condizioni contrattuali**
- Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**
- **...e molto altro ancora!**

RESTA CONNESSO IN SICUREZZA 24 ORE SU 24

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito **www.axa.it** oppure contattaci direttamente:

- Modulo di richiesta online su **www.axa.it**
- Numero Verde **800 184 944** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)

Contatti utili

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A:

Tutela Legale – Inter Partner Assistance S.A.

- Numero Verde **800 104 805**
- Numero non gratuito **+39 06 42 11 54 60**

Diaria da ricovero, Interventi chirurgici – Blue Assistance S.p.A.

- Portale Web **https://salute.axa.it**
- Numero Verde **800 894 544**
- Numero non gratuito **+39 011 74 25 503**

Altre garanzie – rivolgersi

Alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto
OPPURE
Ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano – Italia;
e-mail **sinistri.banca@axa.it**

PER ASSISTENZA ALLA PERSONA ASSISTENZA AI LOCALI E ASSISTENZA TRAVEL – Inter Partner Assistance S.A.

- **Numero Verde 800 104 805**
- **Numero non gratuito +39 06 42 11 54 60**

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

- Numero Verde **800 085 554** (Smart Center)
- Sito **www.axa.it**
- e-mail **gruppocrasti.danni@axa.it**; PEC **axaassicurazioni@axa.legalmail.it**
- Modulo online presente sul sito www.axa.it

PER CONOSCERE LE STRUTTURE CONVENZIONATE

- Sito **www.axa.it** oppure **https://salute.axa.it**

PER INOLTRARE UN RECLAMO

- AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO
- Fax +39 06 51 760 655
- e-mail reclami@axa.it; PEC reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it

Piena Protezione Impresa

Modello QUAD0006 Ed.01/2019

Glossario

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.
Avvertenza. Le definizioni indicate al presente glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione in *Corsivo*.

Abitazione
L'abitazione ove l'Assicurato abbia residenza anagrafica, ovvero dimori abitualmente per la maggior parte dell'anno, purché posta in territorio italiano.

Aborto terapeutico
Interruzione volontaria della gravidanza provocata da determinati trattamenti medici al fine di preservare la salute della madre o di evitare lo sviluppo di un feto segnato da malformazioni o gravi patologie, effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla legge italiana.

Addetti
I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, con contratto di lavoro ripartito, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276) i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, con contratto di lavoro di somministrazione, distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza. Si intendono inclusi anche i corsisti, borsisti e gli stagisti.

All risk
Si intende la copertura assicurativa che copre tutti i rischi, ad eccezione di quelli esplicitamente menzionati nelle esclusioni.

Armadio corazzato
Mobile in acciaio avente almeno le seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti con mantello esterno ed interno in acciaio;
- nella porta, davanti le serrature, piastre di acciaio speciale intrapanabile;
- catenacci multipli manovrati da maniglia e bloccati da serrature di sicurezza.

Apparecchio terapeutico amovibile
Dispositivo utilizzato nel trattamento di contenzione articolare o distrettuale, o per osteosintesi, reso necessario da lesioni traumatiche conseguenti ad infortunio.

Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza
La garanzia assicurativa con la quale AXA si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L'aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro, ove la prestazione diretta del servizio non fosse possibile.

Assistenza stragiudiziale
Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Attività
L'attività aziendale svolta dall'Assicurato e dichiarata in Polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, compresi i punti di vendita al pubblico e/o spacci annessi, il tutto purché strettamente attinenti all'attività stessa.

AXA
AXA Assicurazioni S.p.A.

AXA Assistance
Inter Partner Assistance S.A. - Rappr. Gen. Per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.

Azienda agricola
Esercizio di attività agricola autonoma territorialmente individuata e delimitata, anche se le aree risultino fra loro separate purché costituiscano un'unica entità aziendale, atta a produrre reddito considerato agricolo ai sensi del D.P.R. n. 597 del 29/09/1973, e successivo D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, e del D. Lgs n. 228 del 18/05/2001. Fanno parte dell'azienda agricola: i fabbricati, ivi compresa abitazione rurale, compresi fabbricati civili, le scorte e prodotti, il foraggio, il bestiame, le attrezzature, le macchine agricole, i reparti, le officine e laboratori sussidiari, i sili purché da essa azienda dipendenti e destinati all'uso esclusivo della stessa.

Azienda agrituristica/agriturismo
Azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo, così come disciplinato dalla legge n. 730 del 5/12/1985, dalla legge 20/02/2006 n. 96 e successive modificazioni o integrazioni, per la quale l'azienda è in possesso della relativa autorizzazione.

Bagaglio
I capi d'abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale foto-cine-ottico, i computer, le agende elettroniche, i telefoni portatili /smartphone e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con se o indossa in viaggio.

Beneficiario
Persona fisica o persona giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento. Limitatamente alla garanzia Conto protetto il beneficiario delle prestazioni è il Contraente.

Bestiame
Bovini (compresi i bufali), equini, suini, caprini, ovini, animali da cortile, api e relative arnie, struzzi purché si tratti di allevamento a carattere non intensivo o industriale, intendendosi per tale quello che impiega tecniche industriali e scientifiche - compresa la somministrazione di farmaci a scopo non terapeutico per favorire la crescita degli animali - e/o quello che preveda l'alimentazione degli stessi con prodotti parzialmente o totalmente non derivati dalla coltivazione dei fondi dell'azienda. **Restano comunque esclusi dalla definizione di bestiame: i cavalli da corsa, gli animali da pelliccia e gli allevamenti intensivi di conigli, volatili e avicoli in genere.**

Blue Assistance
Blue Assistance S.p.A. - Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino.

Capitale assicurato
L'importo massimo che AXA indennizza in caso di sinistro ed è riportato in Polizza.

Carenza
Periodo successivo alla stipula dell'assicurazione durante il quale non è operante la copertura.

Cartella clinica
Documento ufficiale, redatto durante la degenza, diurna o con pernottamento in Istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi di ingresso e dimissione, anamnesi patologica remota e prossima, interventi chirurgici eseguiti, terapie effettuate, esami e diario clinico, la Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.).

Cassaforte a mobile
Quella con pareti e battenti in acciaio, di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano tra loro. Le casseforti a mobile con peso inferiore a 200 kg devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete in laterizio.

Centrale Operativa
L'organizzazione di Blue Assistance S.p.A. costituita da risorse umane e attrezzature che provvede a garantire il contatto con l'Assicurato, ed erogare, con costi a carico di AXA, le prestazioni previste in polizza.

Contenuto
Si intende:

a. **macchinari e attrezzature:** macchine, macchine agricole, impianti, attrezzi e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento o pesa; macchine anche agricole semoventi, mezzi di traino e di trasporto in genere, **non iscritti al P.R.A.**, al servizio dell'Assicurato,
b. **mobilio ed arredamento** compresi armadi di sicurezza e casseforti, oggetti di cancelleria e stampati e gli effetti domestici;
c. **apparecchiature:** elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, personal computer, minieleboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme non considerati immobili per natura e destinazioni;
d. **merci** comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, prodotti inerenti l'attività indicata in Polizza, campionari, quant'altro previsto dalla licenza di vendita dell'esercizio commerciale, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, merci speciali e infiammabili nei quantitativi dichiarati in Polizza;
e. **denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere**
f. **strumenti e supporti specifici:** schede, dischi, nastri, microfilm per calcolatori, per elaboratori elettronici e per macchine meccanografiche, disegni, documenti, registri, libri, pubblicazioni, modelli, stampi, cilindri, garbi, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni, fotocolors.

Sono esclusi dalla definizione di contenuto: tabacchi, granaglie sullo stelo, tutte le coltivazioni (arboree, erbacee ed orticole), gli alberi, boschi, frutti pendenti, foraggio e bestiame.

Contraente
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione a favore degli Assicurati.

Contributo Unificato
La tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28, convertito in L. n° 91 del 10/05/2002.

Controversia
S'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale o anche il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato il proprio diritto in termini di "assistenza legale".

Cose
Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

Danni
I danni risarcibili ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Day surgery
La degenza in Istituto di cura senza pernottamento, comportante intervento chirurgico terapeutico, con redazione di cartella clinica.

Denaro e Valori
Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Difetti fisici
Mancanza od imperfezione di un organo o di un apparato.

Dipendenze e/o pertinenze
Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato in cui si trova l'azienda assicurata costituenti uffici, magazzini, depositi.

Esplodenti
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
a. a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
b. per azione meccanica o termica esplodono inclusi gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricati
L'intera costruzione edile (incluse le dipendenze ed eventuale abitazione dell'Assicurato e/o del custode ubicata nell'ambito dell'azienda) o la parte di essa in cui si svolge l'attività dichiarata, contenente le cose assicurate, **escluso il valore dell'area**. Sono comprese le recinzioni, fissi, infissi, opere di fondazione od interrate, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione moquettes, rivestimenti, affreschi, cancelli, statue non aventi valore artistico, silos in muratura, cantine, serre e simili. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alle quote di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. **Si intendono esclusi i capannoni pressostatici, tensostrutture, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, i fabbricati in abbandono e quanto indicato alla voce Contenuto.**

Familiare
La persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, convivente di fatto, unito civilmente, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Fatto Accidentale
Evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita in polizza e/o che non deriva da violazioni volontarie da parte dello stesso di leggi alle quali deve adattarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Fatto generatore
Relativamente alla copertura Tutela legale s'intende il fatto storico dal quale scaturisce la controversia.

Fatto illecito
È il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Fatturato
L'ammontare del fatturato (al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali obbligatori), dei singoli professionisti assicurati, riferito al periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno fiscale di riferimento.

Fissi ed infissi
Serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Foraggio
Prodotti vegetali per l'alimentazione del bestiame, nonché paglia, stramaglie e simili.

Franchigia
Il numero di giorni o l'importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sul capitale/massimale assicurato) dedotti dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Frattura
Soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da infortunio. S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso.

Furto
Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Fustelle farmaceutiche (Valore)
Si intende il credito che esse rappresentano, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

Garanzia
La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, AXA procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio, salvo quanto previsto alla voce Assistenza.

Gessatura
Ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.

Gioielli e preziosi
Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc, nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.

Guasto al veicolo
L'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.

Impianto di allarme antifurto
Impianto di allarme automatico antifurto con sirena installato da ditta registrata presso l'I.M.Q. oppure impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001-2000, installati da ditta qualificata.

Impianto fotovoltaico
Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che generano corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete.

Impianto solare termico
Si compone di moduli solari che forniscono calore per il riscaldamento dell'acqua.

Implosione
Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

I.M.Q.
Istituto Italiano del Marchio di Qualità.

Inabilità temporanea
Temporanea incapacità fisica ad attendere, in tutto od in parte, alle occupazioni professionali dichiarate in Polizza.

Incendio
Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili
Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).

Indennizzo
La somma dovuta da AXA in caso di sinistro.

Infiammabili
Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intermediario
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

Interventi chirurgici
Atto medico, avente una diretta finalità terapeutica, praticato da laureato in medicina e chirurgia, abilitato presso un Istituto di Cura o un ambulatorio, effettuato tramite una cruentazione dei tessuti o mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa (laser).

Invalidità permanente
Incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell'Assicurato a svolgere in tutto od in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Istituto di cura
Ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna e l'hospice unicamente se il ricovero è reso necessario per cure terminali palliative. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza o di lungodegenza e di soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche, estetiche e di benessere. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assicurato che non consentono più il miglioramento delle condizioni di salute con trattamenti medici finalizzati al trattamento della patologia principale e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.

Lastre
Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dei locali aziendali, esclusi i lucernari.

Locale aziendale
Unità immobiliare ove il Contraente ha stabilito la Sede Legale o Sede Operativa delle attività professionali indicate in Polizza.

Macchine agricole
I veicoli semoventi o trainati destinati a servizi e lavorazioni meccanico-agrarie, non iscritti al P.R.A.

Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. La gravidanza non è considerata malattia.

Malattia improvvisa
La malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Malattie preesistenti
La malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.

Malformazione
Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.

Manutenzione ordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Massimale
Importo massimo complessivo che AXA si impegna a corrispondere per l'indennizzo del sinistro.

Merci speciali
Polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - celluloide (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo - cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - piume o piumino.

Mezzi di chiusura
Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria (cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) dall'esterno, e difesa, per tutta la sua estensione, da:
- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- vetro antisfondamento.

Network
È la rete convenzionata costituita da ospedali ed Istituti di carattere scientifico, Case di cura, Centri diagnostici e poliambulatori, nonché da professionisti medici che esercitano nell'ambito di questi, per l'erogazione:
a. delle prestazioni previste dalla Polizza senza preventivo esborso di denaro da parte dell'Assicurato;
b. delle prestazioni non previste dalla Polizza con oneri a carico dell'Assicurato (con l'utilizzo delle tariffe preferenziali previste).

Nucleo Familiare
L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi.

Paesi dell'Unione Europea
Per la copertura Tutela legale s'intendono gli Stati Membri dell'Unione Europea: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania.

Perdita patrimoniale
Le somme per le quali l'Assicurato sia riconosciuto responsabile nei confronti di clienti in relazione all'esercizio dell'attività assicurata da parte dell'Assicurato che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Periodo di efficacia dell'assicurazione
Il periodo intercorrente tra la data del pagamento del premio o quella indicata in Polizza, se coincidente con quella del pagamento, e la scadenza dell'assicurazione.

Polizza
Il documento che prova l'assicurazione.

P.O.S. (Point of sale)
È uno strumento di incasso che consente il trasferimento di fondi da un soggetto (compratore) ad un altro (esercente venditore di beni o servizi), grazie all'utilizzo di carte di debito, di credito e prepagate.

Premio
La somma dovuta dal Contraente ad AXA.

Prestazione di assistenza
Il servizio erogato all'Assicurato nel momento del bisogno.

Primo Rischio Assoluto
Forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Questionario Sanitario
Documento contenente le informazioni sullo stato di salute dell'Assicurato, compilato e sottoscritto dal medesimo o dalla persona che esercita la potestà, che costituisce parte integrante della Polizza.

Rapina
Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia.

Ricovero/Degenza
La degenza, comportante almeno un pernottamento, in Istituto di cura pubblico o privato regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera (esclusi stabilimenti termali) e documentata da cartella clinica.

Scasso
Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo
Il furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Scoperto
La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Serre
Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato, e la copertura in vetro e/o plastica rigida. Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrate, fissi ed infissi, impianti ed attrezzature stabilmente installati nelle serre.

Settore
Insieme di differenti attività aziendali secondo caratteristiche comuni. Il settore di appartenenza relativo all'attività assicurata è riportato in Polizza.

Sinistro di Responsabilità Civile professionale
La richiesta di risarcimento per danni e/o perdine patrimoniali per i quali è stata prestata l'assicurazione.

Sinistro
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro di Tutela legale
L'insorgere della controversia.

Staff e/o collaboratori
Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'Assicurato nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto dell'assicurazione, in qualità di dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario, collaboratore, corrispondente, italiano od estero; a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi o temporanei.

Struttura Organizzativa
La struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con AXA provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Studio associato
Associazione o società tra professionisti per lo svolgimento della professione in forma associata.

Telecontrollo
Insieme di strumenti a servizio dell'impianto fotovoltaico, costiuito da:
- un sistema di raccolta dei dati che interroga ciclicamente gli inverter campionando i loro dati di funzionamento (Data Monitor)
- un sistema di raccolta dati centralizzato (Data Collector)
- un sistema di monitoraggio e reportistica accessibile tramite il web (Data Reporter).

Tetto
Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Transazione
Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela legale
Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.

Valore a nuovo
Si intende:
a) per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area e tenuto conto delle tecniche costruttrici del momento del Sinistro;
b) per le apparecchiature e gli impianti: il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Valori
Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).

Vetro antisfondamento
Quello costituito da due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, di spessore totale non inferiore a 6 mm. oppure quello costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Visitatore/Consulente
S'intende la persona fisica presente presso i locali del Contraente di Polizza per una visita di lavoro o consulenza o prestazione d'opera, regolarmente registrata in fase di accoglienza.

Visita specialistica
Visita effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e prescrizioni di terapie cui tale specializzazione si riferisce. Sono ammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale, con esclusione di quelle effettuate da medici praticanti le medicine Iternative.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. i.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Piena Protezione Impresa

Condizioni di Assicurazione

Modello QUAD0006 Ed. 01/2019

Indice

Linea Persona

SEZIONE I - INFORTUNI		**5**
Art. 1.	Oggetto dell'assicurazione	5
	A. Morte da infortunio	**5**
	B. Invalidità permanente da infortunio	**6**
	C. Inabilità temporanea da infortunio	**7**
	D. Rimborso spese di cura da infortunio	**7**
	E. Conto protetto	**7**
Art. 2.	Esclusioni	8
Art. 3.	Persone non assicurabili	9
Art. 4.	Limiti di età	9
Art. 5.	Obblighi in caso di sinistro	9
Art. 6.	Criteri di indennizzabilità	9
Art. 7.	Cumulo di indennizzi	10
Art. 8.	Anticipo indennizzi	10
Art. 9.	Arbitrato	10
Art. 10.	Rinuncia al diritto di rivalsa	10
Art. 11.	Variazioni di rischio - Attività diversa da quella dichiarata	10
SEZIONE II - INFORTUNI E MALATTIA		**11**
Art. 12.	Oggetto dell'assicurazione	11
	A. Diaria da ricovero	**11**
	B. Interventi chirurgici	**11**
Art. 13.	Esclusioni	13
Art. 14.	Persone non assicurabili	13
Art. 15.	Limiti di età	13
Art. 16.	Dichiarazioni del Contraente	13
Art. 17.	Termini di carenza	14
Art. 18.	Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato	14
Art. 19.	Obblighi in caso di sinistro	15
Art. 20.	Liquidazione dell'indennizzo	16
Art. 21.	Arbitrato	16
Art. 22.	Rinuncia al diritto di rivalsa	16
SEZIONE III - MALATTIA		**17**
Art. 23.	Oggetto dell'assicurazione	17
	A. Invalidità permanente da malattia	**17**
Art. 24.	Esclusioni	17
Art. 25.	Persone non assicurabili	17
Art. 26.	Limiti di età	17
Art. 27.	Dichiarazioni del Contraente	17
Art. 28.	Termini di carenza	18
Art. 29.	Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato	18
Art. 30.	Obblighi in caso di sinistro	19
Art. 31.	Criteri di indennizzabilità	19
Art. 32.	Determinazione dell'indennizzo	19
Art. 33.	Criteri di liquidazione dell'indennizzo	19
Art. 34.	Arbitrato	19
SEZIONE IV - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE		**21**
Art. 35.	Oggetto dell'assicurazione	21
	A. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività mediche	**21**
	B. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività liberali	**22**
	C. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività tecniche	**24**
Art. 36.	Inizio e termine della garanzia	26
Art. 37.	Garanzia postuma	27
Art. 38.	Esclusioni	27

Art. 39. Persone non considerate terzi 29
Art. 40. Operatività della garanzia 29
Art. 41. Vincolo di solidarietà - Rivalsa dell'ente ospedaliero/sanitario 30
Art. 42. Requisiti professionali 30
Art. 43. Obblighi in caso di sinistro 30
Art. 44. Variazioni di rischio - Fatturato diverso da quello dichiarato 30

SEZIONE V - ASSISTENZA ALLA PERSONA 31
Art. 45. Oggetto dell'assicurazione 31
A. Assistenza persona 31
B. Second opinion e assistenza domiciliare 32
Art. 46. Esclusioni 35
Art. 47. Operatività della garanzia 35
Art. 48. Limitazione del servizio di assistenza - Estensione territoriale 35
Art. 49. Come attivare le prestazioni Assistenza persona 35

SEZIONE VI - ASSISTENZA TRAVEL 37
Art. 50. Oggetto dell'assicurazione 37
A. Assistenza travel 37
Art. 51. Operatività della garanzia 41
Art. 52. Come attivare le prestazioni Assistenza travel 41

SEZIONE VII - ASSISTENZA TRAVEL GOLD 43
Art. 53. Oggetto dell'assicurazione 43
A. Assistenza travel gold 43
Art. 54. Esclusioni 44
Art. 55. Determinazione dell'ammontare del danno - Obblighi in caso di sinistro 44
Art. 56. Obblighi in caso di sinistro 45

SEZIONE VIII - RESPONSABILITÀ CIVILE 46
Art. 57. Oggetto dell'assicurazione 46
A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro 46
B. Responsabilità Civile della proprietà 49
Art. 58. Estensioni di garanzia per specifici settori 49
Art. 59. Esclusioni 53
Art. 60. Persone non considerate terzi 55
Art. 61. Obblighi in caso di sinistro 55
Art. 62. Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato 55

SEZIONE IX - TUTELA LEGALE 56
Art. 63. Oggetto dell'assicurazione 56
A. Tutela legale 56
Art. 64. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione 56
Art. 65. Soggetti assicurati 56
Art. 66. Prestazioni garantite 57
Art. 67. Esclusioni 57
Art. 68. Massimali e recupero delle somme 58
Art. 69. Estensione territoriale 58
Art. 70. Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia 58
Art. 71. Obblighi in caso di sinistro 58
Art. 72. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti 59
Art. 73. Gestione del sinistro e libera scelta del legale 59

SEZIONE X - PROTEZIONE INCASSI 60
Art. 74. Oggetto dell'assicurazione 60
A. Protezione Incassi POS 60
Art. 75. - Esclusioni 62
Art. 76. - Obblighi in caso di sinistro 63
Art. 77. - Determinazione dell'ammontare del danno 63
Art. 78. - Perizia contrattuale 64
Art. 79. - Mandato dei Periti 64
Art. 80. - Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo 64
Art. 81. - Assicurazione presso diversi assicuratori 64
Art. 82. - Rivalsa 64

SEZIONE XI - INCENDIO **65**
Art. 83. Oggetto dell'assicurazione 65
A. Fabbricato **65**
B. Contenuto **65**
C. Rischio locativo **69**
Art. 84. Condizioni particolari per la garanzia Incendio del contenuto sempre valide ed operanti 69
Art. 85. Estensioni di garanzia per specifici settori 70
Art. 86. Esclusioni 73
Art. 87. Operatività della garanzia - Rinuncia al diritto di rivalsa 73
Art. 88. Obblighi in caso di sinistro 73
Art. 89. Determinazione dell'ammontare del danno per fabbricati, macchinari, mobilio ed arredamento, apparecchiatura di ufficio 74
Art. 90. Determinazione dell'ammontare del danno per merci 74
Art. 91. Determinazione dell'ammontare del danno per bestiame, foraggio 74
Art. 92. Determinazione dell'ammontare del danno per coltivazioni 74
Art. 93. Determinazione dell'ammontare del danno per cose di uso personale 75
Art. 94. Determinazione dell'ammontare del danno per "strumenti e supporti specifici" 75
Art. 95. Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo 75
Art. 96. Assicurazione a Primo rischio assoluto 75
Art. 97. Perizia contrattuale 75
Art. 98. Mandato dei Periti 75

SEZIONE XII - FURTO E RAPINA **76**
Art. 99. Oggetto dell'assicurazione 76
A. Furto e rapina **76**
Art. 100. Condizioni particolari sempre valide ed operanti 76
Art. 101. Estensioni di garanzia per specifici settori 77
Art. 102. Limiti di indennizzo 78
Art. 103. Esclusioni 79
Art. 104. Operatività della garanzia - Caratteristiche fabbricato 79
Art. 105. Scoperti 79
Art. 106. Mezzi di protezione e chiusura 80
Art. 107. Obblighi in caso di sinistro 80
Art. 108. Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato 80
Art. 109. Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo 81
Art. 110. Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro 81
Art. 111. Recupero delle cose rubate 81
Art. 112. Titoli di credito 81
Art. 113. Assicurazione presso diversi assicuratori 81

SEZIONE XIII - ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE ALL RISKS **82**
Art. 114. Oggetto dell'assicurazione 82
A. Elettronica e guasti macchine **82**
Art. 115. Esclusioni 83
Art. 116. Mezzi di protezione e chiusura 84
Art. 117. Cose di proprietà di terzi 84
Art. 118. Conservazione delle cose assicurate 84
Art. 119. Ispezione delle cose assicurate 84
Art. 120. Obblighi in caso di sinistro 85
Art. 121. Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato 85
Art. 122. Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo 86
Art. 123. Assicurazione presso diversi assicuratori 86
Art. 124. Rinuncia al diritto di rivalsa 86

SEZIONE XIV - ENERGIE RINNOVABILI **87**
Art. 125. Oggetto dell'assicurazione 87
A. Energie rinnovabili **87**
Art. 126. - Limiti di indennizzo - Franchigie e scoperti 87
Art. 127. Esclusioni 88
Art. 128. Obblighi in caso di sinistro 89
Art. 129. Perizia contrattuale 89
Art. 130. Mandato dei Periti 89
Art. 131. Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti All Risks 90
Art. 132. Determinazione dell'ammontare del danno per i danni indiretti 90
Art. 133. Assicurazione parziale 91

SEZIONE XV - ASSISTENZA AI LOCALI **92**
Art. 134. - Oggetto dell'assicurazione 92
A. Assistenza ai locali **92**
Art. 135. Esclusioni 94
Art. 136. Operatività della garanzia 94
Art. 137. Limitazione del servizio - Estensione territoriale 95
Art. 138. Come attivare le prestazioni Assistenza 95

NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE **96**
Art. 139. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 96
Art. 140. Effetto, durata e disdetta del contratto 96
Art. 141. Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza 96
Art. 142. Modifiche dell'assicurazione 96
Art. 143. Forma delle comunicazioni 96
Art. 144. Aggravamento del rischio 96
Art. 145. Diminuzione del rischio 96
Art. 146. Esagerazione dolosa del danno 96
Art. 147. Recesso in caso di sinistro 96
Art. 148. Riduzione dei capitali assicurati 97
Art. 149. Clausola di vincolo 97
Art. 150. Cambiamento dell'ubicazione del rischio 97
Art. 151. Validità territoriale 97
Art. 152. Colpa grave 97
Art. 153. Buona fede 97
Art. 154. Cose di proprietà di terzi 97
Art. 155. Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza 97
Art. 156. Oneri fiscali 97
Art. 157. Altre assicurazioni 97
Art. 158. Limite massimo dell'indennizzo 98
Art. 159. Rischio coperto da più garanzie del medesimo contratto 98
Art. 160. Foro competente 98
Art. 161. Legge applicabile 98
Art. 162. Rinvio alle norme di legge - Glossario 98
Art. 163. Indicizzazione 98
Art. 164. Gestione delle vertenze 98
Art. 165. Ispezione 98
Art. 166. Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto 98

Allegato 1. Tabella degli indennizzi Inabilità temporanea **99**
(Valida per la Garanzia Inabilità temporanea da infortunio)

Allegato 2. Tabella delle attività professionali **101**
(Valida per le Garanzie Morte da infortunio, Invalidità permanente da infortunio, Inabilità temporanea da infortunio, Rimborso spese di cura da infortunio)

Allegato 3. Elenco degli interventi chirurgici **105**
(Valida per la Garanzia Interventi chirurgici)

Informativa sulla privacy **118**

SEZIONE I - INFORTUNI

Art. 1. - **Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione vale, per gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca nello svolgimento:
a) dell'*Attività* professionale indicata in *Polizza*;
b) di ogni altra *Attività* che non abbia carattere di professionalità (extraprofessionale);
anche se derivanti da:
1) negligenza, imprudenza o imperizia anche gravi, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c.;
2) aggressioni, o tumulti popolari, **a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva**, a parziale deroga dell'art. 1912 c.c.;
3) atti di temerarietà, **soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa**;

sono equiparati ad *Infortunio* e quindi indennizzabili:
4) gli *Infortuni* sofferti in stato di malore o incoscienza;
5) l'asfissia non dipendente da patologie pregresse;
6) l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento accidentale e acuto di sostanze;
7) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole, di calore, di freddo e le altre influenze termiche ed atmosferiche;
8) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali **(con esclusione della malaria e delle *Malattie* tropicali)**;
9) le lesioni determinate da sforzo, **salvo quanto previsto alla lettera u) dell'Art. 2. - "Esclusioni" per le sole Garanzie B. Invalidità Permanente da Infortunio e C. Inabilità temporanea da infortunio, le ernie addominali traumatiche o da sforzo**;
10) le conseguenze dell'embolia gassosa, **purché non conseguenti a pratica subacquea**;
11) gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:
a) su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
b) su aeromobili in esercizio da parte di aeroclubs;
c) su apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
la copertura inizia dal momento in cui l'*Assicurato* sale a bordo dell'aeromobile e cessa nel momento in cui scende.

Le seguenti *Garanzie* sono valide solo se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*:

A. Morte da infortunio

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza la morte, se la stessa si verifica **entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio***, *AXA* garantisce l'*Indennizzo* corrispondente al *Capitale assicurato* indicato in *Polizza*, anche successivamente alla scadenza del contratto. L'*Indennizzo* sarà liquidato ai *Beneficiari* designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'*Assicurato* in parti uguali fra loro.

Morte presunta
Qualora, a seguito di *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si presuma sia avvenuta la morte, *AXA* liquida, agli aventi diritto di cui sopra, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 c.c.
Qualora, dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* risultasse in vita, *AXA* avrà diritto alla restituzione della somma pagata. L'*Assicurato* potrà far valere i propri diritti per l'*Invalidità permanente* eventualmente subita.

Maggiorazione dell'*Indennizzo* in caso di commorienza dei genitori
Nel caso in cui, a seguito di *Infortunio* determinato da uno stesso evento, consegua la morte di entrambi i genitori, *AXA* corrisponde un *Indennizzo* supplementare per il caso morte ai:
• figli minorenni;
• figli fino a 25 anni, se studenti o non lavoratori;
• figli portatori di handicap;
tale *Indennizzo* supplementare è pari al:
• 50% nel caso in cui entrambi i genitori risultino assicurati con la presente *Garanzia*;
• 25% nel caso in cui un solo genitore risulti assicurato con la presente *Garanzia*.

B. Invalidità permanente da infortunio

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza una *Invalidità permanente*, se la stessa si verifica **entro 2 anni dal giorno** dell'*Infortunio*, *AXA* corrisponde un *Indennizzo* determinato mediante applicazione, sul *Capitale assicurato*, della percentuale di *Invalidità permanente* accertata secondo i criteri stabiliti dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000.
Se l'*Infortunio* ha come conseguenza un'*Invalidità permanente*, non determinabile sulla base dei valori stabiliti nella citata tabella, verranno applicati i criteri di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni funzionali, che non comportino la perdita di un arto o di un organo, o in caso di minorazioni diverse da quelle di cui alla tabella citata, *AXA* liquida l'*Indennizzo* sulla base del grado di *Invalidità permanente* calcolato in proporzione alla funzionalità perduta con il limite delle percentuali riportate nella tabella stessa;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, *AXA* liquida l'*Indennizzo* corrispondente alla somma matematica delle percentuali d'invalidità distintamente valutate, con il limite del valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'*Invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella citata tabella, il grado di *Invalidità permanente* viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella citata tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

In caso di *Invalidità permanente* accertata superiore al 65%, viene liquidato un *Indennizzo* pari al 100% del *Capitale assicurato* per il caso di *Invalidità permanente*.
Tale modalità di *Indennizzo* non è operante per gli Assicurati di età superiore a 75 anni.

Il diritto all'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l'*Assicurato* muore per causa indipendente dall'*Infortunio* denunciato dopo che l'*Indennizzo* sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, *AXA* paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima; nel caso invece l'*Indennizzo* non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, *AXA* paga l'importo spettante a termini di *Polizza* agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Franchigia
L'*Indennizzo* viene calcolato previa applicazione di una *Franchigia* del 5%, con le modalità di seguito riportate.
In caso di *Invalidità permanente*:

- **inferiore o pari al 5%, non si dà luogo ad alcun *Indennizzo*;**
- **superiore al 5% ed inferiore al 30%, l'*Indennizzo* viene liquidato con applicazione di una *Franchigia* del 5%;**
- **pari o superiore al 30%, l'*Indennizzo* viene liquidato senza applicazione di alcuna *Franchigia*.**

Estensione alle ernie addominali traumatiche o da sforzo
Limitatamente alle sole ernie addominali traumatiche o da sforzo, tecnicamente non operabili, ***AXA* corrisponde un'indennità pari alla percentuale di *Invalidità permanente* accertata con il massimo del 10% del *Capitale assicurato* per il caso di *Invalidità permanente*, ferma l'applicazione della *Franchigia*. Tale estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia, precedentemente alla stipulazione del contratto. Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali traumatiche o da sforzo.**

Maggiorazione dell'*Indennizzo* in caso di sofferenze psicofisiche
Nel caso di *Infortunio* che causi una *Invalidità permanente* pari o superiore al 30%, ***AXA* corrisponde una somma supplementare pari al 10%** di quella spettante per il caso di *Invalidità permanente*, a titolo di *Indennizzo* per sofferenze psico-fisiche conseguenti all'*Infortunio* stesso.

Perdita anno scolastico
Nel caso di *Infortunio* che causi una *Invalidità permanente*, indennizzabile a termini di *Polizza*, che comporti l'impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico, ***AXA* corrisponde una indennità aggiuntiva pari a € 2.500,00.**
La presente *Garanzia* opera per gli *Assicurati* che frequentano scuole di istruzione primaria e secondaria, italiane o straniere, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Il pagamento dell'indennità viene corrisposto previa certificazione, rilasciata dalla competente autorità amministrativa pubblica, dalla quale risulti che la perdita dell'anno scolastico sia dovuta ad assenza dalle lezioni e previa dimostrazione, mediante certificazione medica, che tali assenze siano diretta conseguenza dell'*Infortunio* denunciato.

C. Inabilità temporanea da infortunio

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza l'*Inabilità temporanea*, *AXA* corrisponde l'*Indennizzo* giornaliero indicato in *Polizza* secondo i criteri indicati nella "Tabella degli *Indennizzi inabilità temporanea*" (Allegato 1.).
Qualora l'*Infortunio* abbia comportato lesioni di vario tipo, da cui sia derivata *Inabilità temporanea*, *AXA* si obbliga a corrispondere il solo *Indennizzo* predeterminato per l'inabilità di più lunga durata.

Estensione alle ernie addominali traumatiche o da sforzo
Limitatamente alle sole ernie addominali traumatiche o da sforzo, *AXA* corrisponde l'indennità giornaliera indicata in *Polizza*.
Tale estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia precedentemente alla stipulazione della *Polizza*. Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali traumatiche o da sforzo.

D. Rimborso spese di cura da infortunio

Nel caso di *Infortunio*, da cui derivi una prognosi maggiore di 10 giorni risultante da certificazione medica redatta dall'unità di pronto soccorso ospedaliero (DEA), *AXA* rimborsa, fino alla concorrenza del capitale indicato in *Polizza*, le seguenti spese sostenute come conseguenza diretta dell'*Infortunio* nei 365 giorni successivi alla data del *Sinistro*:
a) per il *Ricovero* in *Istituto di cura* pubblico o privato: rette degenza, onorari medici, chirurgo, aiuto chirurgo;
b) per *Intervento chirurgico* anche *ambulatoriale*;
c) per *Visite mediche specialistiche* e acquisto di medicinali;
d) per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa;
e) per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali specialistici quali, ad esempio: TAC, ecografia, holter, risonanza magnetica, radiografie, stratigrafie, angiografie;
f) per terapie fisiche e riabilitative anche specialistiche quali ad esempio: laserterapia, chiroterapia, chinesiterapia, trazioni vertebrali, ultrasuoni, marconiterapia, massoterapia.

In relazione alle prestazioni indennitarie di cui alle lettere c), e) ed f), la *Garanzia* è operante a condizione che le spese siano sostenute previa specifica prescrizione medica.
La *Garanzia* viene prestata previa applicazione di uno *Scoperto* del 10%, con il minimo di € 150,00 a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*, intendendosi per tale l'intero ciclo di cura relativo allo stesso *Infortunio*.

Estensione *Danni* estetici
L'assicurazione si intende estesa al rimborso delle spese sostenute dall'*Assicurato* per cure, applicazioni ed interventi di chirurgia effettuata allo scopo di eliminare o ridurre il *Danno* derivante da *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, per la *Garanzia* **Invalidità permanente**, che abbia per conseguenza deturpazioni di carattere estetico.
L'estensione di *Garanzia* viene prestata con il massimo di € 5.000,00, entro il limite del *Capitale assicurato* per la *Garanzia* Rimborso spese di cura e con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10%, con il minimo di € 150,00.

E. Conto protetto

Nel caso di *Infortunio* che abbia come conseguenza la **morte o una *Invalidità permanente* superiore al 60%**, se le stesse si verificano **entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio***, anche successivamente alla scadenza del contratto, *AXA* garantisce al *Beneficiario* il *Capitale assicurato* determinato come segue:

a) Saldo contabile di chiusura debitore del conto corrente indicato in *Polizza*, risultante alle ore 24 del giorno precedente quello in cui si verifica l'infortunio.
La copertura è prestata **fino ad un massimo di € 50.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo**.

b) Spese domiciliate movimentate nel conto corrente indicato in *Polizza* nei 6 mesi precedenti l'*Infortunio* per:
- utenze;
- pagamenti effettuati con carte di credito;
- canoni di locazione finanziaria;
- stipendi dei dipendenti;
- rate di finanziamento e/o fido.

La copertura è prestata **fino ad un massimo di € 20.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo**.

Se al momento del *Sinistro* il saldo contabile di chiusura del conto corrente indicato in *Polizza*, alle ore 24 del giorno precedente quello in cui si verifica l'*Infortunio*, non risulti debitore, *AXA* liquiderà le sole spese domiciliate movimentate nel conto corrente indicato in *Polizza* nei 6 mesi precedenti l'*Infortunio* indicate alla lettera b.

Se l'*Infortunio* ha come conseguenza un'*Invalidità permanente*, non determinabile sulla base dei valori stabiliti secondo i criteri previsti dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000, verranno applicati i criteri di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni funzionali, che non comportino la perdita di un arto o di un organo, o in caso di minorazioni diverse da quelle di cui alla tabella citata, *AXA* liquida l'*Indennizzo* sulla base del grado di *Invalidità permanente* calcolato in proporzione alla funzionalità perduta con il limite delle percentuali riportate nella tabella stessa;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, *AXA* liquida l'*Indennizzo* corrispondente alla somma matematica delle percentuali d'*Invalidità* distintamente valutate, con il limite del valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'*Invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella citata tabella, il grado di *Invalidità permanente* viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella citata tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Morte presunta
Qualora, a seguito di *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si presuma sia avvenuta la morte, *AXA* liquida, al *Contraente*, il capitale previsto per la *Garanzia Conto protetto*. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 c.c.
Qualora, dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'*Assicurato* risultasse in vita, *AXA* avrà diritto alla restituzione della somma pagata. L'*Assicurato* potrà far valere i propri diritti per l'*Invalidità permanente* eventualmente subita.

Franchigia
In caso di *Invalidità permanente* l'*Indennizzo* viene calcolato previa applicazione di una *Franchigia* del 60%.

Qualora il numero di *Assicurati* sia superiore ad uno, il *Capitale assicurato* rimane unico e riferito cumulativamente a tutti gli *Assicurati* per ciascun anno assicurativo.

La *Garanzia* è operante a condizione che al momento dell'*Infortunio* il conto corrente indicato in *Polizza* non risulti estinto.

Beneficiario
Il *Beneficiario* delle prestazioni è il *Contraente*.

Persone assicurabili
Sono assicurabili le persone fisiche, designate dal *Contraente* indicate nominativamente in *Polizza* per i quali il *Contraente* abbia acquistato le *Garanzia* A. **Morte da infortunio e** B. **Invalidità permanente da infortunio**.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione I - Infortuni.

Art. 2. - **Esclusioni**

Sono esclusi gli *Infortuni* causati:

a. dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri, salvo quanto previsto al punto 11) dell'Art. 1. - "Oggetto dell'assicurazione";
b. dalla pratica di sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo - deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio;
c. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'*Assicurato* è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'*Assicurato* abbia, al momento del *Sinistro*, i requisiti per il rinnovo;
d. dalla guida e uso di mezzi subacquei;
e. dalla guida di veicoli in conseguenza di crisi epilettiche dell'*Assicurato*;
f. dalla pratica di sport estremi e pericolosi in genere quali a puro titolo esemplificativo: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme; alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia;
g. dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
h. dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, nonché a regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo;
i. dall'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
j. dalla partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball, calcio, calcetto, calciotto e

simili pallavolo, beach-volley, pallacanestro, pallamano, sci e snowboard non estremi, ciclismo, sport equestri, pattinaggio, se organizzate da federazioni sportive o enti sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

k. da ubriachezza dell'*Assicurato*, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
l. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da *Infortunio*;
m. da atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*;
n. da azioni delittuose dell'*Assicurato*, suicidio ed autolesionismo;
o. da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
p. da guerra, insurrezioni, o atti terroristici comprese le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni chimiche e biologiche;
q. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, etc);

sono inoltre esclusi:

r. gli *Infortuni* in conseguenza di tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l'*Assicurato* abbia preso parte attiva;
s. gli *Infortuni* le cui conseguenze si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S);
t. gli infarti;
u. le ernie e le rotture sottocutanee di tendini, salvo quanto previsto dal punto 9) dell'Art. 1. - "Oggetto dell'assicurazione".

Art. 3. - **Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia, dalla Malattia di Parkinson o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindromi bipolari ed Alzheimer.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 4. - **Limiti di età**

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli *Assicurati* non potrà essere superiore a 70 anni. Le parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 75°anno di età dell'*Assicurato*, possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la restante parte.

Art. 5. - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad *AXA* entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

La denuncia dell'Infortunio deve essere comunicata attraverso una delle seguenti modalità:

a) rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto;
b) rivolgendosi ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

L'*Assicurato* deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da *AXA*, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della documentazione medica compresa la *Cartella clinica* se prevista, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti.

In caso di Inabilità temporanea e Rimborso spese di cura da infortunio, l'*Assicurato* deve inviare il referto della struttura sanitaria pubblica di pronto soccorso o di prima medicazione che ha effettuato la prestazione contenente la diagnosi.

Art. 6. - **Criteri di indennizzabilità**

***AXA* corrisponde l'*Indennizzo* per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*. Se, al momento dell'*Infortunio*, l'*Assicurato* non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*Infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.**

In relazione alla *Garanzia* di cui all'Art. 1. lettera B - Invalidità permanente, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al citato articolo, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

***AXA* liquida gli *Indennizzi* che risultino dovuti dopo aver verificato l'operatività della *Garanzia*, ricevuta la documentazione relativa al *Sinistro* e compiuti gli accertamenti del caso. Successivamente, *AXA* provvede a darne comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.**

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'*Assicurato*.

In relazione alla *Garanzia* di cui all'Art. 1. lettera D - Rimborso spese di cura, qualora l'*Assicurato* fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la *Garanzia* vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Nel caso in cui l'*Assicurato* si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", *AXA* rimborserà le spese non riconosciute dallo stesso, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'*Assicurato* per le

prestazioni sopra descritte.

Art. 7. - **Cumulo di indennizzi**

Le indennità per tutte le *Garanzie* sono cumulabili fra di loro tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'**Invalidità permanente**; tuttavia, se dopo il pagamento di un *Indennizzo* per **Invalidità permanente**, ma **entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*** ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, gli eredi dell'*Assicurato* non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre hanno diritto alla differenza tra l'*Indennizzo* per morte - se superiore - e quello già pagato per **Invalidità permanente**.

Art. 8. - **Anticipo indennizzi**

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'*Assicurato*, *AXA* anticiperà il 50% del presumibile ammontare dell'*Indennizzo* per **Invalidità permanente da infortunio** da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del *Sinistro* a condizione che:

- non esistano contestazioni sull'indennizzabilità dell'*Infortunio*,
- il grado di *Invalidità permanente* stimato da *AXA* sia uguale o superiore al 25%.

Fermo restando quanto previsto, l'anticipo non deve essere considerato impegno definitivo di *AXA* sul grado percentuale di *Invalidità permanente* da liquidarsi.

L'obbligo di *AXA* sorgerà comunque non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell'*Infortunio* ed entro un limite di € 50.000,00.

Art. 9. - **Arbitrato**

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro*, sul grado di *Invalidità permanente* da *Infortunio*, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sulla *Inabilità temporanea*, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto a 2 medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato* o quello a lui preferito.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisionale sull'*Indennizzo*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

Art. 10. - **Rinuncia al diritto di rivalsa**

Qualora l'*Infortunio* sia imputabile a responsabilità di terzi, *AXA* rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 c.c.

Art. 11. - **Variazioni di rischio - Attività diversa da quella dichiarata**

Fermo il disposto degli Artt. 2. - **"Esclusioni"**, 139. - **"Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"** e 144. - **"Aggravamento del rischio"**, si stabilisce che qualora l'*Infortunio* si verifichi nello svolgimento di una *Attività* diversa da quella dichiarata:

- l'*Indennizzo* sarà corrisposto integralmente se la diversa *Attività* non aggrava il rischio;
- l'*Indennizzo* sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella "Tabella delle percentuali di *Indennizzo*" che segue, se la diversa *Attività* aggrava il rischio:

Tabella delle percentuali di *Indennizzo*

Attività svolta al momento del sinistro	**Attività dichiarata Classi di rischio**		
	1	**2**	**3**
1	100%	100%	100%
2	70%	100%	100%
3	45%	80%	100%

A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'*Attività* dichiarata in *Polizza* rispetto a quella effettivamente svolta al momento del *Sinistro*, si farà riferimento alla "Tabella delle attività professionali" (Allegato 2.), ove sono indicate le varie *Attività* e le corrispondenti classi di rischio.

Per la classificazione di eventuali *Attività* non specificate nell'elenco saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad un'*Attività* elencata.

Qualora l'*Attività* effettivamente svolta al momento del *Sinistro* non rientri e non trovi analogia con quelle previste nell'elenco verrà applicato il disposto dell'Art. 144. - "Aggravamento del rischio".

SEZIONE II - INFORTUNI E MALATTIA

Art. 12. - **Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per le *Malattie* e gli *Infortuni* subiti dall'*Assicurato*.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato o il Profilo scelto,* e se è stato pagato il relativo *Premio*:

A. Diaria da ricovero

In caso di *Ricovero* dell'*Assicurato* in *Istituto di cura*, reso necessario da *Infortunio*, *Malattia*, parto cesareo e/o distocico o con episiotomia e *Aborto terapeutico*, donazione di organi, indennizzabili a termini di *Polizza*, *AXA* corrisponde la diaria indicata in *Polizza* per ogni giorno di *Ricovero*, documentato da *Cartella clinica*, **con il massimo di 365 giorni per annualità assicurativa e per *Sinistro***.
Le giornate di entrata e di uscita dall'*Istituto di cura* sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora di inizio del *Ricovero* e della dimissione.
L'assicurazione vale anche in caso di:

a. *Ricovero* dell'*Assicurato* per **donazione di organi**;
b. **Day Hospital e *Day Surgery*, purché la degenza diurna sia di almeno 5 ore senza pernottamento**, in struttura sanitaria autorizzata, con rilascio di *Cartella clinica*, **di durata superiore a 2 giorni, anche non continuativi, per una stessa *Malattia* od *Infortunio*; in tal caso l'indennità giornaliera è corrisposta in misura pari al 50%**.

Estensioni di *Garanzia*

c. In caso di *Gessatura* o applicazione di *Apparecchio terapeutico amovibile*, anche se indipendente dal *Ricovero*, viene corrisposta la diaria prevista per il *Ricovero* fino alla rimozione dell'apparecchio e comunque per un **massimo di 60 giorni**. In caso di *Sinistro* che comporti anche il *Ricovero* tale prestazione non è cumulabile con l'indennità giornaliera;
d. **Diaria per convalescenza post *Ricovero*:** in caso di convalescenza domiciliare dell'*Assicurato* e successiva ad un *Ricovero* dovuto ad *Infortunio*, *Malattia*, parto o aborto, donazione di organi, indennizzabili a termini di *Polizza*, *AXA* corrisponde un'indennità giornaliera, pari al 50% della diaria indicata in *Polizza*, nei seguenti casi e con i seguenti limiti:
   - ***Ricovero* per *Intervento chirurgico*** - una indennità pari ai giorni di *Ricovero* **con il minimo di 3 ed il massimo di 30**;
   - ***Ricovero* superiore a 7 giorni senza *Intervento chirurgico*** - una indennità pari ai giorni di *Ricovero* con il **massimo di 30**;
   - ***Day Surgery*, solo con intervento in anestesia totale od epidurale - una indennità pari a 3 giorni.**

   Il periodo di convalescenza decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del *Ricovero* in *Istituto di cura* o del *Day Surgery*.

Franchigia

L'indennità giornaliera viene corrisposta con l'applicazione di una *Franchigia* assoluta di 2 giorni. La *Franchigia* non verrà applicata nei casi di *Ricovero*, conseguente ad *Infortunio* e/o intervento chirurgico, superiore a 7 giorni, o in caso di donazione di organi.

B. Interventi chirurgici

AXA garantisce il pagamento di un *Indennizzo*, a titolo di rimborso spese forfettario - indipendente dall'ammontare delle spese sostenute - a seguito di *Intervento chirurgico* reso necessario da *Malattia*, *Infortunio*, parto cesareo e/o distocico o con episiotomia e *Aborto terapeutico*. L'assicurazione è operante anche per gli *Interventi chirurgici* effettuati in regime di Day Hospital, *Day Surgery* o in ambulatorio.
Gli *Interventi chirurgici* risultano raggruppati in 7 classi (per il dettaglio si veda l'"Elenco degli interventi chirurgici" Allegato 3.) che prevedono *Indennizzi* diversi commisurati alla complessità dell'intervento. In caso di interventi non specificatamente indicati nel predetto elenco, la classe a cui attribuire l'intervento sarà stabilita da *AXA* per analogia, con riferimento al più simile degli interventi elencati per tipo di patologia e di tecnica chirurgica.
In relazione al profilo prescelto dal *Contraente/Assicurato*, per ciascuna delle 7 classi in cui risultano raggruppati gli *Interventi chirurgici*, sono fissati i seguenti *Indennizzi* forfettari:

Profilo BASE (indennizzo in €)	Classe di Intervento	Profilo AVANZATO (indennizzo in €)
–	I	375,00
–	II	750,00
–	III	3.750,00
7.500,00	IV	7.500,00
15.000,00	V	15.000,00
37.500,00	VI	37.500,00
75.000,00	VII	75.000,00

Qualora nella stessa seduta operatoria si proceda a 2 o più *Interventi chirurgici*, *AXA* corrisponderà all'*Assicurato* l'*Indennizzo* come previsto con riferimento all'intervento con l'importo più elevato.
Nei confronti di ogni *Assicurato* l'*Indennizzo* riferito agli interventi di classe VII rappresenta la massima esposizione di *AXA* per uno o più *Sinistri* avvenuti nel corso di 1 anno assicurativo.
Se l'intervento avviene presso una struttura del S.S.N. con spese a carico della struttura stessa, l'*Indennizzo* previsto viene corrisposto nella misura del 50%.
In caso di più interventi, effettuati a causa della stessa patologia ed allo stesso organo, arto e/o tessuto, *AXA* indennizzerà, complessivamente, una somma non superiore al doppio dell'*Indennizzo* previsto per il primo intervento.

Estensioni di *Garanzia*
- **L'assicurazione si intende estesa al neonato nei primi 60 giorni di vita, anche in caso di parto naturale.** Tale *Garanzia* è operante purché siano decorsi i termini di *Carenza* previsti per il parto, secondo le Classi d'intervento previste nel Profilo scelto dalla madre ed indicato in *Polizza*.
- In caso di *Intervento chirurgico* indennizzabile, ***AXA* corrisponderà un importo forfettario pari al 10% dell'*Indennizzo* con il massimo di € 2.000,00, per "spese pre e post *Intervento chirurgico*".**
- **Prestazione diretta - Pagamento diretto dell'*Indennizzo*.** Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito, in valuta corrente in Italia, a mezzo bonifico bancario, a favore della struttura convenzionata. La prestazione diretta è operante, **entro i limiti di *Indennizzo* previsti**, a condizione che l'*Assicurato* si avvalga di strutture e medici convenzionati con *Blue Assistance* e richieda alla *Centrale Operativa* di *Blue Assistance* l'autorizzazione con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. La *Centrale Operativa* fornirà, a richiesta, informazioni relative sia agli *Istituti di cura* convenzionati e ai medici professionisti operanti nelle stesse, sia agli ambiti e la portata delle *Garanzie* prestate, e per il supporto medico necessario. Per chiamate dall'Italia - Numero Verde 800 894 544; per chiamate dall'estero - Numero non gratuito +39 01 17 425 503.
- In caso di assenza di *Sinistri* nel periodo di osservazione tutti gli *Assicurati* maggiorenni potranno usufruire, gratuitamente, presso le strutture facenti parte del *Network* di *Blue Assistance*, del Programma di Prevenzione comprendente i seguenti esami (*)

Programma di Prevenzione - DONNA	**Programma di Prevenzione - UOMO**
Esame clinico generale	Esame clinico generale
Visita senologica	- -
Esami di laboratorio e strumentali:	**Esami di laboratorio e strumentali:**
Emocromo completo	Emocromo completo
Glicemia	Glicemia
Colesterolo Totale	Colesterolo Totale
HDL/LDL	HDL/LDL
Trigliceridi	Trigliceridi
Transaminasi ASL	Transaminasi ASL
Transaminasi ALT	Transaminasi ALT
Esame urine completo	Esame urine completo
Hemoccult	Hemoccult
Pap Test	Uricemia
ECG	ECG

(*) Il periodo di osservazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula della *Polizza* ed ha durata di 3 anni e così successivamente di triennio in triennio.

La gestione del Programma di Prevenzione è affidata da *AXA* a:

Blue Assistance S.p.A.

Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino

Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 894 544
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 17 425 503

Il Network di Blue Assistance, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito: www.axa.it e sul portale web https://salute.axa.it

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare la gestione del Programma di Prevenzione e della *Garanzia* **Interventi chirurgici** ad altra società; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Per poter effettuare il Programma di Prevenzione o le prestazioni in convenzione della *Garanzia* **Interventi chirurgici**, l'*Assicurato* deve contattare la *Centrale Operativa* di *Blue Assistance* e concordare con essa la struttura convenzionata presso cui effettuare la prestazione. Successivamente, l'*Assicurato* contatterà la struttura convenzionata prescelta per effettuare la prenotazione.
Non saranno prese in considerazione richieste di rimborso per esami o visite mediche effettuate e pagate dall'*Assicurato* senza preventiva richiesta e autorizzazione della *Centrale Operativa* di *Blue Assistance* e sua conferma in forma scritta.
AXA e la *Centrale Operativa* di *Blue Assistance* non verranno a conoscenza degli esiti dello screening.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione II - Infortuni e malattia.

Art. 13. - **Esclusioni**

L'assicurazione non è operante per i casi previsti all'Art. 2. - "Esclusioni" della Sezione I - Infortuni.
Fermo quanto previsto dall'Art. 2. - "Esclusioni" della Sezione I - Infortuni e Art. 17. - "Termini di carenza" l'assicurazione, inoltre, non è operante per:

a. **le *Malattie* e gli stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipula del contratto;**
b. **le *Malattie* mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;**
c. **le cure relative a psicoterapia e/o altre prestazioni terapeutiche relative a depressione, stati d'ansia o fenomeni comportamentali in genere;**
d. **le cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza;**
e. **l'aborto volontario non terapeutico;**
f. **la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni e simili;**
g. **le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di *Difetti fisici*, se non insorti in corso di contratto;**
h. **le cure per eliminazione o correzione di *Malformazioni*, salvo le *Malformazioni* di cui l'*Assicurato* sia portatore inconscio;**
i. **la correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia;**
j. **le applicazioni e gli interventi di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasie maligne nei 360 giorni successivi all'intervento chirurgico demolitivo, o da *Infortunio* indennizzabile comprovato da referto di pronto soccorso, purché effettuati durante la validità del contratto);**
k. **le cure odontoiatriche ed ortodontiche (comprese le parodontopatie);**
l. **le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'*Attività* professionale;**
m. **le cure fitoterapiche, idropiniche, dietetiche e termali;**
n. **l'agopuntura;**
o. **i ricoveri e le degenze in regime di Day Hospital avvenuti al fine di effettuare *Visite specialistiche* e/o accertamenti diagnostici a qualunque titolo praticati o allo scopo di praticare trattamenti terapeutici che possano essere effettuati ambulatorialmente, senza recare pregiudizio alla salute del paziente;**
p. **i ricoveri in Istituti o reparti specializzati per le cure geriatriche o terapie di lunga degenza;**
q. **le conseguenze e/o gli eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristiche di pandemia, dichiarata da OMS, di gravità e virulenza tali da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.**

Art. 14. - **Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia, dalla Malattia di Parkinson o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindromi bipolari ed Alzheimer.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 15. - **Limiti di età**

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli *Assicurati* non potrà essere superiore a 70 anni. Le parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 75°anno di età dell'*Assicurato*, possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la restante parte.

Art. 16. - **Dichiarazioni del Contraente**

***AXA* presta il suo consenso all'assicurazione in base alle "Dichiarazioni del *Contraente*". Le inesattezze e le reticenze del *Contraente* relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.**
La copertura assicurativa è prestata sulla base delle seguenti "Dichiarazioni del *Contraente*" riportate in *Polizza*, da intendersi, parte integrante del contratto:
Il *Contraente* dichiara che le persone assicurate:

a. **non sono state assicurate in passato per i medesimi rischi, mediante contratti in seguito risolti anticipatamente dall'impresa di assicurazioni;**

b. non hanno in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi;
c. non hanno subito eventi dannosi negli ultimi 5 anni, inerenti i medesimi rischi di cui al presente contratto, salvo quanto previsto al punto f);
d. non sono affette dalle seguenti patologie:
- ***Malattie* dell'apparato respiratorio - asma, enfisema, gravi infezioni broncopolmonari, pleurite, TBC, polipi delle corde vocali;**
- ***Malattie* dell'apparato cardiocircolatorio - infarto, angina pectoris, ipertensione arteriosa, valvulopatie, arteriopatie, varici degli arti inferiori, tromboflebiti;**
- ***Malattie* dell'apparato digerente - ulcera gastroduodenale, colite ulcerosa, epatite virale, cirrosi, calcolosi biliare;**
- ***Malattie* dell'apparato urogenitale - nefriti, calcolosi, insufficienza renale, ipertrofia della prostata, cisti dell'ovaio, fibroma uterino, varicocele;**
- ***Malattie* dell'apparato osteoarticolare - artrite, artrosi, ernia del disco, lesioni del menisco o dei legamenti del ginocchio, alluce valgo;**
- ***Malattie* del sistema nervoso - Parkinson, epilessia, sclerosi multipla, demenza (morbo di Alzheimer);**
- ***Malattie* endocrino metaboliche come - diabete mellito, *Malattie* della tiroide o delle ghiandole surrenali;**
- ***Malattie* del sangue - anemia, leucemia, linfomi;**
- ***Malattie* del connettivo e autoimmuni come - connettivite mista, lupus eritematoso sistematico, sclerodermia, poliartrite nodosa, artrite reumatoide;**
- ***Malattie* dell'occhio - cataratta, glaucoma, distacco di retina;**
- **tumori maligni;**

e. non soffrono né hanno sofferto di *Malattie* o *Malformazioni* che richiedano specifiche terapie o esami e accertamenti periodici;
f. non hanno subito *Interventi chirurgici* salvo quelli connessi ad *Infortunio* o diversi da quelli sotto elencati: appendicectomia, adenoidectomia, tonsillectomia, settoplastica nasale, correzione di alluce valgo (solo se eseguita su entrambi i piedi), intervento di varici (solo se eseguito ad entrambi gli arti inferiori), asportazione della milza a seguito di rottura traumatica, varicocele, fimosi, ernioplastica (inguinale, crurale etc. solo se operata da più di 5 anni), colecistectomia per calcoli, asportazione di cisti sinoviali, lipomi, neoformazioni cutanee benigne, pneumotorace traumatico, isterectomia (solo se a seguito di fibroma) parto cesareo, interventi ambulatoriali, *Day Surgery*, Day Hospital;
g. non hanno subito *Infortuni* a cui siano seguiti postumi invalidanti o per i quali siano tuttora in cura o in corso di accertamento i postumi invalidanti.

Art. 17. - **Termini di carenza**

Fermo quanto previsto dall'Art. 140. -"Effetto, durata e disdetta del contratto" e dell'Art. 141. - "Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza", la *Garanzia* è valida dalle ore 24.00:
a. del giorno di effetto dell'assicurazione, per gli *infortuni* occorsi successivamente a tale data;
b. del 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per le *Malattie*;
c. del 120° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le *Malattie* insorte precedentemente al termine di cui al precedente capoverso, non note all'*Assicurato* all'atto della stipula della presente *Polizza*, purché manifestatesi dopo il 120° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione;
d. del 120° giorno per l'*Aborto terapeutico* e per le *Malattie* dipendenti da gravidanza e puerperio, purché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione;
e. del 300° giorno successivo a quello di effetto di assicurazione per le varici, le emorroidi e per il parto cesareo e/o distocico o con episiotomia.

Qualora la presente *Polizza* sia stata emessa in sostituzione di altra *Polizza* con *AXA*, riguardante gli stessi *Assicurati* ed identiche *Garanzie*, gli anzidetti termini operano:
- **dal giorno di effetto della *Garanzia* di cui alla *Polizza* precedente, per le prestazioni, i capitali ed i *Massimali* da quest'ultima risultanti;**
- **dal giorno di effetto della *Garanzia*, di cui alla presente *Polizza*, limitatamente ai maggiori *Capitali assicurati* ed alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.**

In caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, il termine di *Carenza* suddetto decorre dalla data della variazione stessa, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.
In caso di *Polizza* emessa in prosecuzione di rischio, entro i 30 giorni successivi la scadenza della *Polizza* precedente, i termini di *Carenza* decorrono dal giorno di effetto della nuova *Polizza*, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.

Art. 18. - **Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato**

I *Premi* delle *Garanzie* **A. Diaria da ricovero** e **B. Interventi chirurgici**, sono suddivisi in 6 fasce di età. Ad ogni *Assicurato* verrà applicato il *Premio* della fascia corrispondente all'età al momento della stipula del contratto, indicato in *Polizza*.
L'assicurazione è stipulata nella forma "Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'*Assicurato*".
Ad ogni rinnovo annuale, si procederà all'adeguamento del *Premio* applicando ad ogni singolo *Assicurato* il coefficiente corrispondente alla "fascia di età" in cui è inclusa quella compiuta alla data del rinnovo, secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella dei coefficienti. Diaria da *ricovero*, *Interventi chirurgici*.

Fasce di età / Garanzie	Diaria da ricovero	Interventi chirurgici	
		Profilo Base	Profilo Avanzato
Fascia di età 0 - 25	1,00	1,00	1,00
Fascia di età 26 - 35	1,08	1,33	1,32
Fascia di età 36 - 45	1,42	1,50	1,76
Fascia di età 46 - 55	1,50	1,71	1,94
Fascia di età 56 - 65	2,33	3,00	2,65
Fascia di età 66 - 75	2,67	3,33	2,94

Alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione della fascia di età iniziale dell'*Assicurato* o di quella dell'ultimo adeguamento, il *Premio* verrà variato in proporzione al rapporto tra coefficiente a scadenza (nuovo coefficiente relativo alla nuova fascia di età) e coefficiente base.

Art. 19. - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad *AXA* entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 c.c.
La gestione delle *Garanzie* A. Diaria da ricovero e B. Interventi chirurgici sono affidate da *AXA* a:

Blue Assistance S.p.A.

Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino

Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 894 544
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 17 425 503

Il Network di Blue Assistance, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito: www.axa.it e sul portale web https://salute.axa.it

La denuncia può essere presentata accedendo al portale web https://salute.axa.it.
***AXA*, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare la gestione delle Garanzie di cui all'Art. 12 - "Oggetto dell'assicurazione" ad altra società; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.**

In caso di Infortunio, la denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.
L'*Assicurato* deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da *AXA*, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della *Cartella clinica* completa, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti.
In caso di:

- **Diaria da *Ricovero*, deve essere fornita la copia della *Cartella clinica* completa;**
- ***Gessatura* o applicazione di *Apparecchio terapeutico amovibile*, deve essere fornita la copia della documentazione sanitaria (certificato del pronto soccorso o del medico ortopedico-traumatologo) da cui risulta la prescrizione e/o l'applicazione della *Gessatura* nonché quella della sua rimozione.**
- **Diaria per convalescenza post *Ricovero*, l'*Assicurato* o i suoi *Familiari* devono fornire, oltre alla copia conforme della *Cartella clinica* completa, anche copia dei certificati medici, che prescrivono ed indicano la durata della convalescenza. L'eventuale prolungamento della convalescenza deve essere documentato da ulteriori certificati medici.**

Nel caso in cui l'*Assicurato* non abbia rinnovato i certificati medici, la liquidazione dell'*Indennizzo* viene fatta considerando come data di guarigione quella indicata dall'ultimo certificato prodotto, salvo che *AXA* possa accertare una data anteriore di guarigione;

- ***Interventi chirurgici* con *Ricovero*, l'*Assicurato* o i suoi *Familiari* devono fornire copia conforme della *Cartella clinica* completa;**
- ***Interventi chirurgici* senza *Ricovero*, l'*Assicurato* o i suoi *Familiari* devono fornire copia delle fatture, notule o ricevute quietanzate.**

Art. 20. - **Liquidazione dell'indennizzo**

Blue Assistance, ricevuta la documentazione completa necessaria per la valutazione, se la prestazione è compresa in garanzia, rimborsa le spese sostenute *dall'Assicurato* con le regole e i limiti previsti dalla garanzia **entro 25 giorni lavorativi.**

La *Centrale Operativa* di *Blue Assistance* è accessibile attraverso i seguenti strumenti:

Blue Assistance S.p.A.

Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino

Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia	Numero Verde 800 894 544
Per chiamate dall'estero	Numero non gratuito +39 01 17 425 503

Il Network di Blue Assistance, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito: www.axa.it e sul portale web https://salute.axa.it

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare la gestione del Programma di Prevenzione e la gestione della *Garanzia* **Interventi chirurgici** ad altra società; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Per avere informazioni sulle strutture convenzionate l'*Assicurato* può contattare la *Centrale Operativa* di *Blue Assistance* e concordare con essa la struttura convenzionata presso cui effettuare la prestazione. Successivamente, l'*Assicurato* contatterà la struttura convenzionata prescelta per effettuare la prenotazione.

Qualora l'*Assicurato* abbia presentato anche a terzi l'originale delle notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Il pagamento dell'*Indennizzo* viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'*Assicurato*.

Art. 21. - **Arbitrato**

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro*, la determinazione della classe dell'*Intervento Chirurgico*, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto a 2 medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato* o quello a lui preferito.
Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisionale sull'*Indennizzo*.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

Art. 22. - **Rinuncia al diritto di rivalsa**

Qualora l'*Infortunio* sia imputabile a responsabilità di terzi, *AXA* rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 c.c.

SEZIONE III - MALATTIA

Art. 23. - **Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per le *Malattie* subite dall'*Assicurato*.

La seguente *Garanzia* è valida se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*:

A. Invalidità permanente da malattia

AXA corrisponde all'*Assicurato* il capitale indicato in *Polizza* in caso di *Invalidità permanente*, causata da *Malattia*, che abbia per conseguenza una invalidità riduttiva in modo permanente della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo dell'*Assicurato* di grado non inferiore al 65% della totale, insorta successivamente alla data di decorrenza della *Polizza* e, comunque non oltre la scadenza della stessa, fermi i termini di *Carenza* di cui al successivo Art. 28. - **"Termini di carenza"**.
La liquidazione dell'*Indennizzo* avverrà in base a quanto disposto dal successivo Art. 33. - **"Criteri di liquidazione dell'*indennizzo*"**.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione III - Malattia.

Art. 24. - **Esclusioni**

L'assicurazione non è operante per i casi previsti all'Art. 2. "Esclusioni" della Sezione I - Infortuni.
Fermo quanto previsto dall'Art. 28. - "Termini di carenza", sono escluse dall'assicurazione le *Invalidità permanenti*:

a. preesistenti alla data di effetto della presente *Polizza*;
b. da *Malattie* che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di decorrenza della *Polizza* e già note in quel momento, in quanto già diagnosticate o curate all'*Assicurato*;
c. conseguenti ad abuso di alcoolici o uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci, stupefacenti, allucinogeni e simili;
d. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche;
e. derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione, tumulti popolari e atti di terrorismo, comprese le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche e biologiche;
f. conseguenti a movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
g. derivanti da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
h. derivanti da *Malattie* mentali e disturbi psichici in genere, le *Malattie* nevrotiche, ivi comprese le sindromi ansiose e/o depressive;
i. derivanti dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad esse correlate;
j. conseguenti ad atti commessi volontariamente dall'*Assicurato* contro la sua persona o da lui consentiti;
k. derivanti da patologie determinate da influenze elettromagnetiche;
l. le conseguenze e/o gli eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristiche di pandemia, dichiarata da OMS, di gravità e virulenza tali da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.

Art. 25. - **Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia, dalla Malattia di Parkinson o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindromi bipolari ed Alzheimer.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 26. - **Limiti di età**

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli *Assicurati* non potrà essere superiore a 65 anni. Le parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 70°anno di età dell'*Assicurato*, possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la restante parte.

Art. 27. - **Dichiarazioni del Contraente**

***AXA* presta il suo consenso all'assicurazione in base alle "Dichiarazioni del *Contraente*". Le inesattezze e le reticenze del *Contraente* relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.**
La copertura assicurativa è prestata sulla base delle seguenti "Dichiarazioni del *Contraente*" riportate in *Polizza*, che sono parte integrante del contratto:

Il *Contraente* dichiara che le persone assicurate:

a. non sono state assicurate in passato, per i medesimi rischi, mediante contratti in seguito risolti anticipatamente dall'impresa di assicurazioni;
b. non hanno in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi;
c. non hanno subito eventi dannosi negli ultimi 5 anni, inerenti i medesimi rischi di cui al presente contratto salvo quanto previsto al punto f.;

d. non sono affette dalle seguenti patologie:
- ***Malattie* dell'apparato respiratorio - asma, enfisema, gravi infezioni broncopolmonari, pleurite, TBC, polipi delle corde vocali;**
- ***Malattie* dell'apparato cardiocircolatorio - infarto, angina pectoris, ipertensione arteriosa, valvulopatie, arteriopatie, varici degli arti inferiori, tromboflebiti;**
- ***Malattie* dell'apparato digerente - ulcera gastroduodenale, colite ulcerosa, epatite virale, cirrosi, calcolosi biliare;**
- ***Malattie* dell'apparato urogenitale - nefriti, calcolosi, insufficienza renale, ipertrofia della prostata, cisti dell'ovaio, fibroma uterino, varicocele;**
- ***Malattie* dell'apparato osteoarticolare - artrite, artrosi, ernia del disco, lesioni del menisco o dei legamenti del ginocchio, alluce valgo;**
- ***Malattie* del sistema nervoso - Parkinson, epilessia, sclerosi multipla, demenza (morbo di Alzheimer);**
- ***Malattie* endocrino metaboliche come - diabete mellito, *Malattie* della tiroide o delle ghiandole surrenali;**
- ***Malattie* del sangue- anemia, leucemia, linfomi;**
- ***Malattie* del connettivo e autoimmuni come - connettivite mista, lupus eritematoso sistematico, sclerodermia, poliartrite nodosa, artrite reumatoide;**
- ***Malattie* dell'occhio - cataratta, glaucoma, distacco di retina;**
- **tumori maligni;**

e. non soffrono né hanno sofferto di *Malattie* o *Malformazioni* che richiedano specifiche terapie o esami e accertamenti periodici;

f. non hanno subito *Interventi chirurgici* salvo quelli connessi ad *Infortunio* o diversi da quelli sotto elencati: appendicectomia, adenoidectomia, tonsillectomia, settoplastica nasale, correzione di alluce valgo (solo se eseguita su entrambi i piedi), intervento di varici (solo se eseguito ad entrambi gli arti inferiori), asportazione della milza a seguito di rottura traumatica, varicocele, fimosi, ernioplastica (inguinale, crurale etc. solo se operata da più di 5 anni), colecistectomia per calcoli, asportazione di cisti sinoviali, lipomi, neoformazioni cutanee benigne, pneumotorace traumatico, isterectomia (solo se a seguito di fibroma) parto cesareo, interventi ambulatoriali in *Day surgery* o Day Hospital;

g. non hanno subito *infortuni* a cui siano seguiti postumi invalidanti o per i quali siano tuttora in cura o in corso di accertamento i postumi invalidanti.

Art. 28. - **Termini di carenza**

Fermo quanto previsto dall'Art. 140. - "Effetto, durata e disdetta del contratto" e dell'Art. 141. - "Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza", la *Garanzia* è valida dalle ore 24.00:
- **del 60° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le *Malattie* insorte successivamente a tale data;**
- **del 120° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione per le *Malattie* insorte precedentemente al termine di cui al precedente capoverso, non note all'*Assicurato* all'atto della stipula della presente *Polizza*, purché manifestatesi dopo il 120° giorno successivo all'effetto dell'assicurazione.**

Qualora la presente *Polizza* sia stata emessa in sostituzione di altra *Polizza* con *AXA*, riguardante gli stessi *Assicurati* ed identiche *Garanzie*, gli anzidetti termini operano:
- **dal giorno di effetto della *Garanzia* di cui alla *Polizza* precedente, per le prestazioni, i capitali ed i *Massimali* da quest'ultima risultanti;**
- **dal giorno di effetto della *Garanzia*, di cui alla presente *Polizza*, limitatamente ai maggiori *Capitali assicurati* ed alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.**

In caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, il termine di *Carenza* suddetto decorre dalla data della variazione stessa, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.

In caso di *Polizza* emessa in prosecuzione di rischio, entro i 30 giorni successivi la scadenza della *Polizza* precedente, i termini di *Carenza* decorrono dal giorno di effetto della nuova *Polizza*, per le maggiori somme o le diverse persone o prestazioni assicurate.

Art. 29. - **Adeguamento automatico del premio in base all'età dell'Assicurato**

I *Premi* della *Garanzia* **Invalidità permanente da malattia**, sono suddivisi in 5 "fasce" di età. Ad ogni *Assicurato* verrà applicato il *Premio* della fascia corrispondente all'età al momento della stipula del contratto, indicato in *Polizza*.
L'assicurazione è stipulata nella forma "Adeguamento automatico del *Premio* in base all'età dell'*Assicurato*".
Ad ogni rinnovo annuale, si procederà all'adeguamento del *Premio* applicando ad ogni singolo *Assicurato* il coefficiente corrispondente alla "fascia di età" alla data del rinnovo, secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella dei coefficienti. Invalidità permanente da malattia

Fasce di età	Invalidità permanente da malattia
Fascia di età 0 - 25	1,00
Fascia di età 26 - 35	1,11
Fascia di età 36 - 45	1,44
Fascia di età 46 - 55	2,00
Fascia di età 56 - 70	3,89

Alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione della fascia di età iniziale dell'*Assicurato* o di quella dell'ultimo adeguamento, il *Premio* verrà variato in proporzione al rapporto tra coefficiente a scadenza (nuovo coefficiente relativo alla nuova fascia di età) e coefficiente base.

Art. 30. - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad *AXA* entro 3 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la *Malattia* stessa, possa interessare la *Garanzia* prestata. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 c.c. La denuncia deve essere corredata da certificazione medica circa la natura dell'invalidità.
L'*Assicurato* deve:
- **inviare ad *AXA* informazioni relative al decorso della *Malattia*, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti;**
- **sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da *AXA* o suoi incaricati;**
- **fornire ad *AXA* certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della *Malattia*.**

La documentazione deve essere inviata attraverso una delle seguenti modalità:
- **rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto;**
- **inviata ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it.**

Trascorsi 6 mesi dalla data del certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della *Malattia* e comunque non prima che ne siano decorsi 12 dalla denuncia (18 in caso di patologie di natura neoplastica), l'*Assicurato* deve presentare specifica certificazione medica attestante il grado di *Invalidità permanente* direttamente ed esclusivamente residuato dalla *Malattia* denunciata.
Qualora, trascorso tale periodo, non sia possibile, a giudizio del medico curante, attestare la stabilizzazione degli esiti della *Malattia*, l'*Assicurato* potrà comunque presentare specifica documentazione medica attestante il grado di *Invalidità permanente* residuata al momento della richiesta.
In caso di omissione da parte dell'*Assicurato*, *AXA*, entro il termine massimo di 24 mesi dalla denuncia, procederà, comunque, alla definizione del grado di *Invalidità permanente*, direttamente ed esclusivamente residuato dalla *Malattia* denunciata, sulla base degli accertamenti e controlli medici disposti.
In caso di scadenza del contratto prima che la *Malattia* sia stata denunciata, la relativa denuncia può essere presentata non oltre 2 anni dalla cessazione del contratto stesso, sempre che la *Malattia* si sia manifestata entro il periodo di validità della *Polizza*.
Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'*Assicurato*.

Art. 31. - **Criteri di indennizzabilità**

***AXA* corrisponde l'*Indennizzo* per le conseguenze dirette ed esclusive causate dalla singola *Malattia* denunciata. Qualora la *Malattia* colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, oltre a quanto disposto dall'Art. 24. - "Esclusioni", è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.**
Nel corso dell'assicurazione, le *Invalidità permanente* da *Malattia* già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove *Malattie*.
Pertanto, nel caso in cui la *Malattia* colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata indennizzata per una precedente *Malattia*, la valutazione dell'ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.
Se invece la precedente *Malattia* ha determinato una invalidità non indennizzata perché l'invalidità da essa residuata è stata ritenuta inferiore alla *Franchigia*, nel caso gli esiti della nuova *Malattia* concorrano con quelli precedentemente accertati, la valutazione andrà effettuata considerando anche il maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

Art. 32. - **Determinazione dell'indennizzo**

Il grado di *Invalidità permanente* viene accertato e concordato direttamente da *AXA* o da un medico da questa incaricato, con il *Contraente* o persona da lui designata, in un periodo compreso fra i 6 ed i 18 mesi dalla data di denuncia della *Malattia*, in base a giudizio medico sul grado di stabilizzazione della stessa, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'*Assicurato*, indipendentemente dalla professione esercitata.
Nessun *Indennizzo* spetta all'*Assicurato* quando l'*Invalidità permanente* accertata sia di grado inferiore al 65%.

Art. 33. - **Criteri di liquidazione dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della *Garanzia* **A. Invalidità permanente da malattia**, ricevuta la documentazione indicata all'articolo precedente, compiuti gli accertamenti del caso ed accertata l'invalidità definitiva, *AXA* liquida l'*Indennizzo* che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta all'interessato e, ricevuta la sua accettazione, provvede al pagamento **entro 15 giorni**.
Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato in Italia, in valuta corrente.

Art. 34. - **Arbitrato**

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro*, sul grado di *Invalidità permanente*, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di *Polizza*, possono essere demandate per iscritto a 2 medici, nominati uno per parte, i quali si

riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*.
Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio (Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino all'*Assicurato*).
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisionale sull'*Indennizzo*.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

SEZIONE IV - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 35. - **Oggetto dell'assicurazione**

AXA è tenuta a pagare nel corso dell'anno assicurativo, per ogni *Sinistro* in *Garanzia*, un importo massimo rappresentato dal *Massimale* indicato in *Polizza*.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Massimale* e se è stato pagato il relativo *Premio*:

A. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività mediche

AXA si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *Massimale* indicato in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *Danni* colposamente cagionati a terzi per:
- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di *Cose;*

nell'espletamento delle *Attività* che costituiscono l'oggetto della propria professione indicata in *Polizza*, **svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa.**
Qualora la *Garanzia* venga prestata per una pluralità di *Assicurati*, il *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra loro.

La *Garanzia* è operante per l'*Attività* professionale esercitata nei *Paesi dell'Unione Europea*, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera. Resta garantita l'eventuale *Attività* professionale esercitata dall'*Assicurato* al di fuori dei *Paesi dell'Unione Europea*, a condizione che sia svolta a titolo di volontariato presso una qualsiasi organizzazione Non Profit.

Estensioni di *Garanzia* sempre valide ed operanti

a. Responsabilità per dipendenti e *Collaboratori*
La *Garanzia* è estesa alla responsabilità derivante all'*Assicurato* per i *Danni* colposamente cagionati a terzi da personale dipendente, infermieristico e non, facenti parte dello studio medico professionale.
L'assicurazione è valida per la Responsabilità Civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso dei suoi dipendenti o di eventuali lavoratori parasubordinati adibiti alle sole mansioni impiegatizie.

b. Responsabilità per prestazioni professionali rese all'esterno dello studio
La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* in occasione di visite domiciliari e prestazioni professionali effettuate all'esterno dei locali dello studio professionale comprese scuole, palestre, comunità, residenze per anziani, case di riposo, centri di riabilitazione, centri per anziani e simili.

c. Acquisizione consenso informato
La copertura comprende la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni* di cui all'Art 35. - **"Oggetto dell'assicurazione"**, nonché le *Perdite patrimoniali*, conseguenti ai vizi di acquisizione del consenso informato al paziente per:
- la diagnosi e cura;
- la somministrazione di farmaci sperimentati ma non ancora commercializzati;
- la redazione di bollettini medici.

Qualora si tratti di minori o di incapaci, la copertura è operante a condizione che il consenso sia stato espresso dal/dai genitori esercenti la potestà genitoriale, tutori o rappresentante legale.

d. Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003)
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali dei pazienti, purché conseguenti ad atti colposi.
Inoltre la copertura è operante per i *Danni* patrimoniali che derivino dalla volontaria rivelazione di referti, denunce etc., per l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche se con rifiuto dell'interessato, a condizione che l'*Assicurato* abbia ottenuto l'autorizzazione alla diffusione delle informazioni dal Garante per la protezione dei dati personali.
La copertura è prestata sino ad € 100.000,00 per *Sinistro* e verrà applicato uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 500,00.

e. Responsabilità per utilizzo di apparecchiature e strumenti medicali
La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* per i *Danni* conseguenti all'impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'*Attività* svolta dall'*Assicurato* compreso l'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici.

f. Responsabilità per interventi di primo soccorso

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* per i *Danni* conseguenti agli interventi improrogabili di primo soccorso prestati in stato di necessità e in virtù dell'obbligo deontologico professionale, compresa l'*Attività* svolta in caso di catastrofe, calamità o di epidemia, su disposizione delle autorità competenti, anche quando la professione sanitaria dichiarata in *Polizza* non preveda l'esercizio della chirurgia.

g. *Danni* da contagio (HIV, AIDS, Epatite C e Delta)

La *Garanzia* è operante per i *Danni* cagionati a terzi direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque *Malattia* collegata all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori che derivino da mutazioni o variazioni di qualunque genere derivanti da queste;
- al virus C e Delta.

La copertura è prestata sino ad € 250.000,00 per *Sinistro*.

h. Responsabilità per servizio di guardia medica

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* per servizio di guardia medica (o *Attività* di medico di continuità assistenziale convenzionato con il SSN art. 8 comma 1 D.Lgs. 502/92).

i. Responsabilità per *Interventi di tipo ambulatoriale*

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* per i *Danni* conseguenti agli *Interventi chirurgici di tipo ambulatoriale* eseguiti sulla cute esclusivamente per mezzo di anestesia topica o locale, compresi eventuali *Danni* conseguenti di natura estetica e fisiognomica. Si intendono compresi anche gli *Interventi chirurgici ambulatoriali* o domiciliari di primo soccorso svolti dall'*Assicurato* in stato di necessità ed urgenza in virtù dell'obbligo deontologico professionale.

j. Responsabilità per volontariato

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* derivante da *Attività* di volontariato (escluso il servizio di pronto soccorso).

k. Responsabilità per sostituzioni

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* derivante da sostituzioni temporanee regolarmente documentate di altro medico presso ambulatori medici/centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili, residenze per anziani, case di riposo, centri di riabilitazione, centri per anziani.

l. Responsabilità per compilazione di referti e cartelle cliniche

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* derivante dai *Danni* riconducibili a non corretta o non compiuta redazione di referti o cartelle cliniche.

m. Responsabilità per *Attività* di divulgazione scientifica e docenza

La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* derivante da *Attività* di divulgazione scientifica o libero docenza.

B. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività liberali

AXA si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *Massimale* indicato in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi derivanti dall'espletamento delle *Attività* che costituiscono l'oggetto della professione indicata in *Polizza*, **svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa**.

L'assicurazione è operante per l'*Attività* professionale esercitata nei *Paesi dell'Unione Europea*, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.

Qualora il *Contraente* sia uno *Studio associato*, la *Garanzia* verrà prestata separatamente per ciascuno degli associati indicati in *Polizza*, fino alla concorrenza del *Massimale* prescelto da ciascuno di essi, con l'esclusione del cumulo degli stessi.

Laddove non diversamente specificato, la *Garanzia* è prestata con uno *Scoperto* pari al 10% con il minimo di € 2.000,00 per ogni *Sinistro*, salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici.

Estensioni di *Garanzia* sempre valide ed operanti

a. Responsabilità per dipendenti e *Collaboratori*

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi da personale dipendente o da membri del suo *Staff e/o Collaboratori* facenti parte dello studio professionale.

L'assicurazione è valida per la Responsabilità Civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso dei suoi dipendenti o da un membro del suo *Staff e/o Collaboratore*.

b. Responsabilità per multe, ammende, sanzioni

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi conseguenti a multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'*Assicurato*.

La presente estensione è prestata sino al 30% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

c. Responsabilità per deterioramento di atti, documenti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per le *Perdite patrimoniali* colposamente

cagionate a terzi conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore e non soggetti ad ammortamento o sostituzione, purché, purché non derivanti da *Furto*, *Rapina* o *Incendio*.
La presente estensione è prestata sino al 10% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

d. **Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003)**
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy, purché conseguenti ad atti colposi.
La presente estensione è prestata sino al 10% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

e. **Responsabilità connessa alla divulgazione di informazioni su terzi**
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza di involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti.
La presente estensione è prestata sino al 10% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

f. **Responsabilità per *Attività* di docenza e pubblicazioni**
La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* derivante dalla libera docenza e dalle pubblicazioni.
La presente estensione è prestata sino al 10% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

g. ***Attività* professionale svolta presso CAAF - Centri autorizzati di assistenza fiscale**
La *Garanzia* è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi nell'espletamento dell'*Attività* svolta presso Centri autorizzati di assistenza fiscale - CAAF.
La presente estensione è prestata sino al 50% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

Estensione per società di servizi contabili EDP
La *Garanzia* è estesa alla responsabilità derivante all'*Assicurato* per *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi nell'uso di sistemi di elaborazione elettronica per l'*Attività* di elaborazione dei dati dei propri clienti.
La presente estensione è operante solo nel caso in cui l'*Assicurato* sia proprietario o possegga una quota della società di servizi o EDP.
L'estensione non comprende i Danni patrimoniali derivanti da errori di programmazione o realizzazione del software impiegato nella società di servizi o EDP.
AXA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società di servizi o EDP ai sensi dell'art. 1916 c.c qualora siano a questa imputabili errori che abbiano causato richieste di risarcimento a carico dell'*Assicurato*.

Estensione al D.Lgs. 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro
La *Garanzia* è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi in conseguenza degli incarichi assunti in qualità di *Consulente* ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Estensione per Attività di sindaco
A parziale deroga del punto 29 dell'Art. 38 - **"Esclusioni"**, qualora venga svolta l'*Attività* di sindaco **nei limiti previsti dalla *Polizza***, la *Garanzia* comprende le *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza dell'*Attività* di sindaco di società per azioni, accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato.
La *Garanzia* comprende anche la responsabilità derivante dall'ordinaria amministrazione come previsto dall'art. 2386 c.c., ultimo comma, per il tempo necessario per la convocazione di urgenza dell'assemblea dei soci e per la responsabilità dei dipendenti previsti dall'art. 2403 bis c.c. Sono escluse dalla copertura:
- **Le richieste di risarcimento relative a società o enti che, alla data di stipula del contratto, si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali;**
- **L'*Attività* svolta per istituti finanziari, banche e assicurazioni, società ed enti in borsa, società o enti di internet economy o società o enti costituiti da non meno di un anno.**

La presente estensione di *Garanzia* vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato* e da lui denunciate ad *AXA* durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non prima della data di attivazione della *Polizza*.
La presente estensione è prestata sino ad € 100.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

Estensione per Attività di revisore e certificazione di bilanci
A parziale deroga del punto 28 dell'Art 38 - **"Esclusioni"**, qualora venga svolta l'*Attività* di revisione nei limiti della *Polizza*, la Garanzia comprende le *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza dell'*Attività* svolta nell'ambito di incarichi di revisore legale o di certificazione di bilanci, in società o enti diversi da società per azioni quotate in Borsa (D.P.R. 31 marzo 1975) o da società soggette per legge all'obbligo della certificazione.
La *Garanzia* non vale per *Attività* svolta per istituti finanziari, banche assicurazioni, società ed enti in Borsa, società o enti di internet economy o società o enti costituiti da non meno di un anno.
La presente estensione di *Garanzia* vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato* e da lui denunciate ad AXA durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non prima della data di attivazione della presente *Polizza*.
La presente estensione è prestata sino ad € 100.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

C. Responsabilità Civile professionale verso terzi per attività tecniche

AXA si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *Massimale* indicato in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *Danni* colposamente cagionati a terzi per:
- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;

nell'espletamento delle *Attività* che costituiscono l'oggetto della propria professione indicata in *Polizza*, **svolta nei limiti previsti dalle norme che regolamentano la stessa.**
Relativamente alle *Perdite patrimoniali*, anche se relative a più estensioni di *Garanzia*, la copertura è prestata con un limite di Indennizzo pari ad 1/3 del massimale di *Polizza* con il massimo di € 250.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, salvo i casi in cui sono previsti limiti di *Indennizzo* specifici.
La *Garanzia* comprende le costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative, impianti di servizi generali interni a stabilimenti o costruzioni civili nonché reti di distribuzione acque o fognarie in ambito urbano, il cui costo complessivo della singola opera, o della parte dell'opera oggetto della prestazione professionale dell'*Assicurato*, non sia superiore a € 5.000.000,00.

Sono escluse dalla garanzia le seguenti opere:
- **subacquee, portuali, aeroportuali e di navigazione interna;**
- **impianti telefonici;**
- **funicolari;**
- **di depurazione;**
- **eolici;**
- **chimici e petrolchimici;**
- **off shore;**
- **centrali di produzione di energia;**
- **strade ferrate, ferrovie, funivie, ponti, gallerie, tunnel;**
- **dighe, invasi e bacini;**
- **miniere;**
- **veicoli, aeromobili e natanti.**

La *Garanzia* è operante per l'*Attività* professionale esercitata nei *Paesi dell'Unione Europea*, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.

Qualora il *Contraente* sia uno *Studio associato*, la *Garanzia* verrà prestata separatamente per ciascuno degli associati indicati in *Polizza*, fino alla concorrenza del *Massimale* prescelto da ciascuno di essi, con l'esclusione del cumulo degli stessi.

La *Garanzia* è prestata con uno *Scoperto* pari al 10% con il minimo di € 2.000,00 per ogni *Sinistro* per *Danni* a cose e per *Perdite patrimoniali*, salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici.

Estensioni di *Garanzia* sempre valide ed operanti

a. **Responsabilità per dipendenti e Collaboratori**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* da fatto colposo cagionato a terzi dal personale dipendente o da membri del suo *Staff e/o Collaboratori* facenti parte dello studio professionale.
   L'assicurazione è valida per la Responsabilità Civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso dei suoi dipendenti o da un membro del suo *Staff e/o Collaboratore*.
b. **Responsabilità per multe, ammende, sanzioni**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi conseguenti a multe, ammende e sanzioni, diverse da quelle tributarie, inflitte ai clienti dell'*Assicurato*.
   La presente estensione è prestata sino al 30% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.
c. **Responsabilità per deterioramento di atti, documenti**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore e non soggetti ad ammortamento o sostituzione, purché non derivanti da *Furto, Rapina o Incendio*.
   La presente estensione è prestata sino al 10% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.
d. **Responsabilità connessa alla legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003)**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy, purché conseguenti ad atti colposi.

La presente estensione è prestata sino al 10% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

e. **Responsabilità connessa alla divulgazione di informazioni su terzi**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza di involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti.
   La presente estensione è prestata sino al 10% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.
f. **Responsabilità per *Attività* di docenza e pubblicazioni**
   La *Garanzia* vale per la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* derivante dalla libera docenza e dalle pubblicazioni.
   La presente estensione è prestata sino al 10% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.
g. ***Danni* alle colture, prodotti agricoli ed animali**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni* alle colture, prodotti agricoli ed animali oggetto delle prestazioni professionali dell'*Assicurato*.
   La presente estensione è prestata sino al 10% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo
h. **Responsabilità connessa alla effettuazione di visure ipotecarie o catastali**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'effettuazione di visure ipotecarie o catastali.
   La presente estensione è prestata sino ad € 15.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.
i. **Responsabilità connessa all'assistenza di fronte alle Commissioni Tributarie**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* da *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'assistenza innanzi alle Commissioni Tributarie, con esclusione delle sanzioni tributarie.
   La presente estensione è prestata sino ad € 15.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.
j. **Responsabilità per *Danni* da inquinamento accidentale**
   A parziale deroga del punto 4 dell'Art. 38. - **"Esclusioni"** . si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni* conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture progettate o dirette dall'*Assicurato* nonché da impianti, condutture ed attrezzature dei locali destinati a studio professionale.
   La presente estensione è prestata sino ad € 50.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.
k. **Responsabilità per Consulenza ambientale**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* derivante dall'*Attività* di consulenza in materia di ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), **fatta eccezione per qualsiasi danno derivante dall'amianto**.
l. **Responsabilità per Certificatore energetico**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* derivante nell'espletamento dell'*Attività* svolta in qualità di Certificatore Energetico, in applicazione del D.Lgs. 192/2005, del D.Lgs. 311/2006 e successive modificazioni.

Estensione per mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità

A parziale deroga del punto 52 dell'Art.38 - **"Esclusioni"**, la *Garanzia* è estesa alle *Perdite patrimoniali* conseguenti a mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

Questa specifica estensione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato* nel corso del periodo di efficacia della *Garanzia* e relative a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

Oltre a quanto previsto dall'Art. 38. - "Esclusioni", la garanzia non vale per le *Perdite patrimoniali* relative a:

a) opere realizzate in difformità della specifica concessione edilizia;

b) contributi di concessione o autorizzazione in sanatoria nell'ambito delle "regolazioni di violazioni edilizie";

c) volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

Estensione per società di servizi EDP

La *Garanzia* è estesa alla responsabilità derivante all'*Assicurato* per *Perdite patrimoniali* colposamente cagionate a terzi nell'uso di sistemi di elaborazione elettronica per l'*Attività* di elaborazione dei dati dei propri clienti.

La presente estensione è operante solo nel caso in cui l'*Assicurato* sia proprietario o possegga una quota della società di servizi o EDP.

L'estensione non comprende le *Perdite* patrimoniali derivanti da errori di programmazione o realizzazione del software impiegato nella società di servizi o EDP.

AXA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della società di servizi o EDP ai sensi dell'art. 1916 c.c qualora siano a questa imputabili errori che abbiano causato richieste di risarcimento a carico dell'Assicurato.

Estensione al D.Lgs. 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro

A parziale deroga dei punti 59 e 60 dell'Art. 38 - "**Esclusioni**", la *Garanzia* si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni* e le *Perdite patrimoniali* colposamente cagionati a terzi in conseguenza degli incarichi assunti in qualità di Consulente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Estensione al D.Lgs. 81/2008 - Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori

A parziale deroga dei punti 59 e 60 dell'Art. 38. - "**Esclusioni**", la *Garanzia* si intende estesa ai *Danni* ed alle *Perdite patrimoniali* per l'*Attività* di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere indicate nell'Art. 35 - "Oggetto dell'assicurazione", svolte in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
La *Garanzia* vale per gli incarichi assunti dall'*Assicurato* successivamente alla data di effetto della *Polizza* e sempre che l'*Assicurato* possegga i requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
Relativamente alle *Perdite patrimoniali*, la presente estensione è prestata sino al 10% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

Estensione ai Danni da interruzione o sospensione di Attività
A parziale deroga del punto 66 dell'Art. 38. - *"Esclusioni"*, la *Garanzia* comprende i *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di *Attività* di qualsiasi genere e di servizi, purché conseguenti a *Danni* indennizzabili a termini di *Polizza*.
Restano comunque esclusi i *Danni* da interruzione o sospensione di *Attività* per i rischi di cui all'estensione "Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori" relativi alle opere svolte in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008" e dall'estensione "Perdite pecuniarie conseguenti a inidoneità dell'opera".
La presente estensione è prestata sino al 10% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo.

Estensione ai Danni alle opere
A parziale deroga del punto 54 dell'Art. 38. - **"Esclusioni"**, la *Garanzia* si intende estesa ai *Danni* direttamente causati alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione, da uno dei seguenti eventi:
1) rovina totale o parziale delle opere;
2) rovina e gravi difetti di parti che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera e/o il suo utilizzo.

Per i *Danni* direttamente causati alle opere, fermo il *Massimale* stabilito in *Polizza*, la *Garanzia* è prestata con lo *Scoperto* del 20% dell'importo di ogni *Sinistro* con il minimo di € 15.000,00.
A parziale deroga del punto 51 dell'Art. 38. - **"Esclusioni"**, sono compresi i *Danni* direttamente causati alle opere verificatisi in occasione di maremoti, terremoti od altri movimenti tellurici, a condizione che il danno sia imputabile a mero errore di calcolo commesso dall'*Assicurato* nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificamente riferite a rischi sismici.
La *Garanzia* comprende altresì le spese imputabili all'*Assicurato* per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera determinando pericolo di rovina dell'opera stessa o parti di essa, con obbligo da parte dell'*Assicurato* di darne immediato avviso ad *AXA.*
La *Garanzia* di cui alla presente estensione, non è comunque operante per i *Danni* cagionati alle o dalle opere oggetto di progettazione o direzione dei lavori o collaudo, per le quali i lavori di realizzazione erano già ultimati alla data di stipulazione della presente *Polizza*, fatta eccezione per le opere ultimate in corso di efficacia di copertura assicurativa prestata da *AXA* con precedenti polizze per lo stesso rischio.

Estensione per inidoneità dell'opera
A parziale deroga del punto 55 dell'Art. 38. - **"Esclusioni"**, la *Garanzia* relativa all'*Attività* di progettazione, direzione dei lavori e collaudo comprende le *Perdite patrimoniali* cagionate ai committenti in dipendenza di gravi difetti riscontrati nell'opera progettata o diretta, manifestatisi dopo la sua ultimazione, che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata.
La *Garanzia* vale per le richieste di risarcimento riferite a gravi difetti delle opere progettate o dirette manifestatisi e riscontrati dopo la loro ultimazione, **ma non successivamente al collaudo, e comunque non oltre un anno dall'ultimazione**.
Per ultimazione si intende in ogni caso la consegna anche provvisoria dell'opera al committente, ovvero l'uso della stessa secondo destinazione.
La *Garanzia* comprende i costi sostenuti dal committente per la demolizione e/o rimozione dell'opera e/o della parte di essa su cui incide il grave difetto nonché quelli per la relativa riprogettazione e rifacimento dell'opera e/o della parte di essa su cui incide il grave difetto. **Rimane comunque esclusa ogni spesa per eventuali migliorie dell'opera.**
La presente estensione è prestata sino al 10% del *Massimale* di *Polizza* per *Sinistro* e per anno assicurativo con uno *Scoperto* a carico dell'*Assicurato* pari al 25% dell'importo di ciascun *Sinistro* con il minimo di € 15.000,00.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione IV - Responsabilità Civile professionale.

Art. 36. - **Inizio e termine della garanzia**
La Garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato* nel corso del *Periodo di efficacia dell'assicurazione*, purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a 2 anni antecedenti la data di effetto della presente *Garanzia*.
Nel caso in cui l'*Assicurato* avesse in precedenza stipulato altre polizze, per il medesimo rischio con *AXA* nei 30 giorni successivi la scadenza della *Polizza* precedente, la *Garanzia* si estende al periodo di efficacia delle precedenti polizze con esclusione di qualsiasi cumulo di *Massimale* e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1910 c.c.

Art. 37. - **Garanzia Postuma**

In caso di cessazione volontaria dell'*Attività* professionale o di decesso dell'*Assicurato*:

- **il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso;**
- **in caso di *Sinistri* denunciati ad *AXA* nei 2 anni successivi alla data di cessazione del contratto, l'assicurazione è valida nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente *Garanzia*.**

La *Garanzia* è prestata fino alla concorrenza del *Massimale* di *Polizza*, che costituisce il limite di esposizione per tutti i *Sinistri* denunciati nel biennio.

Art. 38. - **Esclusioni**

Sono esclusi le *Perdite patrimoniali* e i *Danni*:

1. **a *Cose* o animali che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione;** per i medici veterinari sono tuttavia compresi i *Danni* subiti da animali in cura, **rimanendo esclusi comunque i *Danni* derivanti da mancato esito della cura;**
2. **derivanti dalla detenzione di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i *Danni* che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, fermo restando quanto previsto dall'estensione di *Garanzia* e. "Responsabilità per utilizzo apparecchiature e strumenti medicali";**
3. **di e da *Furto*, *Rapina* e quelli a *Cose* altrui derivanti da *Incendio* di *Cose* dell'*Assicurato* o da lui detenute;**
4. **conseguenti ad inquinamento in genere dell'acqua, dell'aria o del suolo comunque cagionato o conseguenti a danno ambientale, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto alla lettera j. "Responsabilità per Danni da inquinamento accidentale";**
5. **da amianto;**
6. **da proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;**
7. **derivante dalla conduzione e dalla proprietà dello studio;**
8. **conseguenti a frode ed atto doloso posto in essere dall'*Assicurato*;**
9. **derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione, di natanti a motore o da impiego di aeromobili;**
10. **derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;**
11. **derivanti da una *Attività* professionale diversa da quella indicata in *Polizza*.**

Relativamente alla *Garanzia* Responsabilità Civile professionale per attività mediche, oltre alle esclusioni di cui ai punti da 1 a 11 del presente articolo, *AXA* inoltre non indennizza i *Danni*:

12. **derivanti dall'*Attività* di primario (dirigente di II livello), direttore generale, sanitario o amministrativo in qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata e clinica universitaria;**
13. **relativamente al medico di base l'*Attività* svolta in qualità di specialista, diversa da quella specificata in *Polizza*, salvi gli interventi d'urgenza;**
14. **da *Interventi chirurgici* ed *Interventi di tipo Invasivo*, salvo quanto previsto alle estensione di *Garanzia* i. "Responsabilità per *Interventi di tipo ambulatoriale*" ed f. "Responsabilità per interventi di primo soccorso";**
15. **derivanti dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita;**
16. **derivanti dall'*Attività* di ricerca e di sperimentazione clinica;**
17. **derivanti dallo svolgimento delle *Attività* di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);**
18. **e le *Perdite patrimoniali* derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato per *Interventi chirurgici*;**
19. **di natura estetica e fisionomica, salvo quanto disposto dall'estensione di *Garanzia* i."Responsabilità per *Interventi di tipo ambulatoriale*";**
20. **derivanti da operazioni di medicina e/o chirurgia estetica che non siano conseguenti ad interventi di chirurgia restauratrice di cicatrici post-operatorie;**
21. **conseguenti ad interventi di implantologia;**
22. **cagionati in conseguenza allo svolgimento di incarichi di vigilanza e ispezione sanitaria presso stabilimenti per la produzione e lavorazione di carni;**
23. **e le perdite pecuniarie derivanti dallo svolgimento di incarichi di medico competente, come previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni;**
24. **derivanti da interventi di "medicina d'urgenza" e pronto soccorso, al di fuori dei casi contemplati dall'estensione f. "Responsabilità per interventi di primo soccorso" e h. "Responsabilità per servizio di guardia medica";**
25. **derivanti da proprietà, esercizio e conduzione di cliniche, centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili;**
26. **derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'*Attività* assicurata;**
27. **connessi con qualsiasi *Attività* inerenti la pratica dell'eutanasia.**

Relativamente alla *Garanzia* Responsabilità Civile professionale per attività liberali, oltre alle esclusioni di cui ai punti da 1 a 11 del presente articolo, *AXA* non indennizza le *Perdite patrimoniali* e i *Danni*:

28. **derivanti da Responsabilità Civile dell'*Assicurato* dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75 n° 136) e di società soggette per legge all'obbligo della certificazione e per l'*Attività* di revisore contabile in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e di investimento e di società per azioni quotate in borsa, salvo quanto indicato nell'"Estensione per Attività di revisore e certificazione di bilanci";**
29. **derivanti dall'*Attività* svolta dall'*Assicurato* nell'ambito di incarichi di amministratore (compresa l'*Attività* di direttore generale o di consigliere di amministrazione o membro del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, ecc,) o di sindaco di società o di enti, salvo quanto indicato nell'"Estensione per *Attività* di sindaco";**
30. **conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di *Denaro*, preziosi, titoli al portatore;**
31. **per la ricostruzione di atti, documenti e titoli, resesi necessarie in conseguenza di loro perdita, distruzione, deterioramento;**
32. **derivanti da carenze dell'hardware o errori di programmazione del software relativamente alla proprietà ed uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati, salvo il caso di rivalsa nei confronti del fornitore dell'hardware o del software, salvo quanto previsto all'estensione per società di servizi contabili EDP;**
33. **derivanti da predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi per oggetto titoli di emittenti quotate contenenti previsioni sull'andamento futuro che fornisco in modo esplicito od implicito un consiglio di investimento;**
34. **derivanti dall'*Attività* svolta dall'*Assicurato* in qualità di:**
    - **curatore fallimentare nelle procedure di fallimento;**
    - **commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata;**
    - **commissario straordinario ex D.Lgs.n° 270/1999 e/o D.L. n° 347/2003 e successive modificazioni;**
    - **custode di beni pignorati (comprese azioni e quote societarie) ex art. 559 C.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c.;**
35. **derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni previste in materia di "antiriciclaggio" (D.Lgs. n° 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e le relative sanzioni;**
36. **derivanti da multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;**
37. **conseguenti ad omissioni nella stipula o nella modifica di assicurazioni private o ritardato pagamento dei relativi *Premi*;**
38. **per le richieste di risarcimento derivanti dall'*Attività* indicata in *Polizza* se esercitata in connessione o commissionata all'*Assicurato* da un'impresa facente capo direttamente o indirettamente allo stesso, *salvo quanto previsto dalla "Estensione per società di servizi EDP"*;**
39. **inerenti l'*Attività* svolta dall'*Assicurato* in qualità di amministratore e/o comunque gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere, compresi trust ed altri strumenti similari di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari;**
40. **inerenti l'*Attività* svolta dall'*Assicurato* in qualità di amministratore di stabili;**
41. **inerenti l'*Attività* svolta dall'*Assicurato* in qualità di mediatore nelle conciliazioni di controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. n° 28/2010 del D.M. n° 180/2010 e successive modificazioni;**
42. **inerenti l'*Attività* svolta dall'*Assicurato* in qualità di arbitro ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c.;**
43. **direttamente o indirettamente causati dall'insolvenza o dal fallimento dell'*Assicurato*;**
44. **derivanti dall'asseverazione per gli studi di settore, dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante) e da certificazione formale dell'esistenza di crediti IVA per la compensazione orizzontale (c.d. visto leggero) ex art. 10 comma 7 della legge n. 102/2009;**
45. **inerenti l'*Attività* svolta dall'*Assicurato* per incarichi conferiti da enti pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali enti;**
46. **derivanti dall'*Attività* di membro dell'organo di vigilanza di un'azienda ed altre *Attività* simili svolte ai sensi dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;**
47. **conseguenti all'*Attività* svolta in proprio dai dipendenti;**
48. **derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;**
49. **derivanti da campi elettromagnetici;**
50. **derivanti dall'inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall'*Assicurato*, salvo il caso in cui l'*Assicurato* sarebbe stato ritenuto responsabile per la perdita anche in assenza di tali condizioni contrattuali o *Garanzie*.**

Relativamente alla *Garanzia* Responsabilità Civile professionale per Attività tecniche, oltre alle esclusioni di cui ai punti da 1 a 11 del presente articolo, *AXA* non indennizza le *Perdite patrimoniali* e i *Danni*:

51. **verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili, salvo i *Danni* corporali imputabili a mero errore di calcolo commesso dall'*Assicurato* nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificamente riferite a rischi sismici;**
52. **conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, salvo quanto previsto all'"Estensione per mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità";**

53. **derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti della loro qualità;**
54. **alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo e a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i relativi lavori, salvo quanto previsto all'"Estensione Danni alle opere";**
55. **derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate, salvo quanto previsto all'"Estensione per inidoneità dell'opera";**
56. **subiti da macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;**
57. **conseguenti ad omissioni nella stipula o nella modifica di assicurazioni private o ritardato pagamento dei relativi *Premi*;**
58. **derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non direttamente derivantegli dalla legge;**
59. **derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008 "Cantieri temporanei o mobili", salvo quanto previsto all' "Estensione al D.Lgs 81/2008 – Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro" e all'"Estensione al D.Lgs 81/2008 – Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori";**
60. **riconducibili ad Attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto all'"Estensione al D.Lgs 81/2008 - Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro" ed all'"Estensione al D.Lgs 81/2008 - Attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori";**
61. **derivanti dall'*Attività* svolta nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società od enti oppure derivanti dalla sottoscrizione di certificazione di bilanci;**
62. **riconducibili alle disposizioni previste all'art. 30 della legge 109/94 (cosiddetta "Legge Merloni") e successive modificazioni ed integrazioni (D.L. 101/1995, Legge 216/1995, D.M. 123/2004 e D.Lgs. 163/2006);**
63. **derivanti da carenze dell'hardware o errori di programmazione del software relativamente alla proprietà ed uso di personal computer o di apparecchiature di elaborazione di dati, salvo il caso di rivalsa nei confronti del fornitore dell'hardware o del software, salvo quanto previsto all'"Estensione per società di servizi contabili EDP";**
64. **derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi;**
65. **conseguenti a lavori eseguiti da imprese dell'*Assicurato* o di cui l'*Assicurato* o i soggetti indicati all'Art. 39 - "Persone non considerate terzi", sia socio, amministratore, associato in partecipazione o dipendente;**
66. **conseguenti ad interruzioni o sospensioni dell'esecuzione dei lavori di cantiere, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, salvo quanto previsto alla "Estensione ai Danni da interruzione o sospensione di *Attività*";**
67. **derivanti da contratti nei quali l'*Assicurato* agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;**
68. **derivanti dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte o per conto dell'*Assicurato* di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica;**
69. **conseguenti all'*Attività* di perizie, stime e valutazioni, finalizzate alla concessione di fidi, prestiti e mutui e/o finanziamenti presso le banche o istituti finanziari, la cui responsabilità sia riconducibile ad un atto illecito commesso dall'*Assicurato*.**

Art. 39. - **Persone non considerate "terzi"**

Non sono considerati terzi:

- **le persone cui compete la qualifica di *Assicurato*;**
- **il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- **i dipendenti dell'*Assicurato*, che subiscano il *Danno* in occasione di lavoro;**
- **se l'*Assicurato* non sia una persona fisica: gli amministratori, i Legali rappresentanti ed i soci a responsabilità illimitata;**
- **le società o enti che - rispetto all'*Assicurato* - siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.**

Art. 40. - **Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata sulla base delle "Dichiarazioni del *Contraente*":

- **che negli ultimi 5 anni non sono state avanzate richieste di risarcimento contro l'*Assicurato* e/o soci passati e/o presenti, e/o qualsiasi membro dello *Staff* passato e/o presente;**
- **di non essere a conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti anteriori alla data di effetto della presente *Polizza*.**

Qualora l'*Assicurato* eserciti la sua *Attività* in qualità di lavoratore subordinato, in presenza della *Polizza* di responsabilità professionale stipulata dal datore di lavoro, la presente copertura assicurativa opera, come assicurazione di secondo rischio, solo in eccesso al *Massimale* da questa previsto, ferma l'operatività per l'eventuale azione di rivalsa esercitata dal datore di lavoro nei confronti dell'*Assicurato*. Tuttavia, in caso di non operatività di tale altra copertura assicurativa, la presente *Garanzia* si intenderà operante a *Primo rischio assoluto*.

Art. 41. - **Vincolo di solidarietà - Rivalsa dell'ente ospedaliero/sanitario**

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell'*Assicurato*.
In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con terzi, *AXA* risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'*Assicurato*, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.
L'assicurazione è operante anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite direttamente dall'ente o istituto ospedaliero/sanitario presso il quale l'*Assicurato* svolge la propria *Attività* professionale o svolte dall'assicuratore di tale ente o istituto ospedaliero/sanitario.

Art. 42. - **Requisiti professionali**

La validità della *Garanzia* è subordinata al possesso, da parte dell'*Assicurato* e degli *Addetti* allo studio, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'*Attività* da essi svolta.
Dal momento della radiazione dell'*Assicurato* dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, l'assicurazione non è operante. Questa riprenderà ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione disciplinare dall'Albo o della reiscrizione, **purché l'*Assicurato/Contraente* sia in regola con il pagamento del *Premio***.

Art. 43. - **Obblighi in caso di sinistro**

L'*Assicurato* deve avvisare in forma scritta *AXA*, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del *Sinistro*, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del *Sinistro*. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.
La denuncia del *Sinistro* deve essere comunicata attraverso una delle seguenti modalità:
c) rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto;
d) rivolgendosi ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it.
Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 44. - **Variazioni di rischio - Fatturato diverso da quello dichiarato**

Il *Premio* della *Garanzia* Responsabilità Civile professionale per *Attività* liberali ed *Attività* tecniche è determinato sulla base delle seguenti fasce di *Fatturato dichiarate* dal *Contraente in Polizza*:
a. Fascia di *Fatturato* dell'esercizio precedente quello della stipula della *Polizza*;
b. Fascia di *Fatturato* stimato per l'esercizio in corso.

Se al momento del *Sinistro* il *Fatturato* annuo risultasse superiore alla fascia maggiore tra quelle indicate ai punti a. e b., si applicherà quanto previsto dagli art. 1892 o 1893 c.c.
***AXA* ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali l'*Assicurato* è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.**

SEZIONE V - ASSISTENZA ALLA PERSONA

Art. 45. - **Oggetto dell'assicurazione**

AXA garantisce all'*Assicurato*, in caso di *Infortunio* o *Malattia*, le seguenti *Prestazioni di assistenza*, **purché richiamate in *Polizza* e sia stato pagato il relativo *Premio***:

A. Assistenza persona

La gestione del servizio di *Assistenza* di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da *AXA* a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 104 805
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 11 54 60

La *Struttura Organizzativa* opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazione di assistenza*.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio di *Assistenza* ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società di *Assistenza* senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto

1. Emergenza ed orientamento
Il servizio medico di *AXA Assistance*, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'*Assicurato* per organizzare un consulto medico telefonico in caso di *Infortunio* o *Malattia* e per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:
- mezzi di soccorso d'urgenza;
- consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie e relativa disponibilità ricettiva;
- centri per cure termali;
- laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'*Assicurato* in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.

2. Invio di un medico in caso di urgenza
AXA Assistance provvede gratuitamente ad inviare un suo medico convenzionato presso l'*Abitazione* dell'*Assicurato* qualora, in seguito al primo contatto telefonico, il servizio medico di *AXA Assistance* giudicasse indispensabile una visita medica domiciliare e, sempre che non fosse reperibile il medico curante dell'*Assicurato*.

3. Invio di un'ambulanza in caso di urgenza
AXA Assistance provvede gratuitamente al trasporto dell'*Assicurato* presso il più vicino centro di pronto soccorso qualora, in seguito al primo contatto telefonico e/o visita medica sul luogo di lavoro, il servizio medico di *AXA Assistance* lo giudicasse indispensabile.
Resta inteso che in caso di emergenza *AXA Assistance* non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

4. Trasferimento sanitario programmato
Qualora, a seguito di *Malattia* o *Infortunio*, l'*Assicurato* risulti affetto da una patologia che, previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico di *AXA Assistance* e d'intesa con il medico curante, richieda un mezzo sanitariamente attrezzato per il:
- trasferimento all'*Istituto di cura*, al momento del *Ricovero*;
- trasferimento dall'*Istituto di cura* presso cui è ricoverato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso;
- rientro al domicilio, al momento della dimissione;

AXA Assistance, su richiesta dell'*Assicurato* o di un suo *Familiare*, provvede, a proprio carico, ad organizzare ed effettuare il trasporto sanitario tramite il mezzo giudicato più idoneo, secondo la gravità del caso, mediante:
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio o altro mezzo di trasporto.

Se necessario, inoltre, provvede ad assistere l'*Assicurato* durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Sono escluse dalla prestazione:
- **le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Struttura Organizzativa (*Struttura Organizzativa*) di *AXA Assistance* possono essere curate sul posto;**
- **le *Malattie* infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;**
- **tutti i casi in cui l'*Assicurato* o i *Familiari* dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;**
- **tutte le spese sostenute per *Malattie preesistenti*.**

5. Accesso al *Network* convenzionato
Agli *Assicurati* verranno garantite tariffe agevolate presso tutte le strutture facenti parte del *Network* convenzionato di *Blue Assistance* dietro presentazione di un titolo che li qualifichi come aventi diritto.

La gestione del *Network* convenzionato è stata affidata da *AXA* a:

Blue Assistance S.p.A.

Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino

Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it

Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00

Per chiamate dall'Italia	Numero Verde 800 894 544
Per chiamate dall'estero	Numero non gratuito +39 01 17 425 503

Il Network di Blue Assistance, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili sul sito: www.axa.it e sul portale web https://salute.axa.it

La *Centrale Operativa* di *Blue Assistance* sarà a disposizione dell'*Assicurato* per fornire le informazioni di carattere medico/sanitario riguardo a:
- singole strutture convenzionate (con indicazione della loro ubicazione);
- prestazioni specialistiche;
- nominativo degli specialisti accreditati e loro reperibilità;
- esami diagnostici;
- ricoveri presso centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

B. Second opinion e assistenza domiciliare

La gestione del servizio di *Assistenza* di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da *AXA* a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Per chiamate dall'Italia	Numero Verde 800 104 805
Per chiamate dall'estero	Numero non gratuito +39 06 42 11 54 60

La *Struttura Organizzativa* opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazione di assistenza*.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio di *Assistenza Contraente* la nuova società di *Assistenza* senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

1. Second opinion
L'*Assicurato*, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di *Interventi chirurgici* di particolare complessità, ha la possibilità di ottenere gratuitamente un "parere medico complementare" da uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza o attraverso Centro di Eccellenza nazionali e internazionali con una forte specializzazione nella patologia dell'*Assicurato*, al fine di ottenere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche. Le aree terapeutiche per le quali è possibile richiedere la Second opinion sono:
- *Malattie* oncologiche;
- cerebrovascolari;

• neurologiche degenerative, tra le quali sclerosi multipla;
• del cuore e dei grandi vasi.

Il parere medico complementare, inviato **entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa**, conterrà:
• l'opinione dello specialista;
• eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi;
• risposte a possibili quesiti.

La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica all'*Assicurato*, e non intende modificare l'orientamento diagnostico del medico curante.

La Second opinion non è ripetibile per patologie per le quali sia già stata effettuata una volta.

2. Assistenza domiciliare sanitaria

- **Reperimento e consegna farmaci**
  L'*Assicurato* può richiedere ad *AXA Assistance* la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio. *AXA Assistance* provvede, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il domicilio dell'*Assicurato* il *Denaro*, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti **entro le 24 ore successive**.
  La prestazione viene erogata a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, anche in assenza di *Ricovero*.
  ***AXA* terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'*Assicurato*.**
- **Prelievo campioni**
  Qualora l'*Assicurato* necessiti di effettuare un esame ematochimico, può richiedere ad *AXA Assistance* di organizzare il prelievo presso il proprio domicilio.
  La prestazione viene erogata a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, anche in assenza di *Ricovero*.
  ***AXA* terrà a proprio carico i costi relativi al prelievo, mentre restano a carico dell'*Assicurato* i costi degli esami e degli accertamenti diagnostici, effettuati da laboratori di analisi convenzionati con *AXA Assistance*.**
- **Consegna esiti esami**
  Qualora l'*Assicurato* necessiti di ritirare i referti di accertamenti diagnostici prescritti dal medico curante (il medico di medicina generale o lo specialista che abbia in cura l'*Assicurato*), può richiedere ad *AXA Assistance* di recapitarli presso il proprio domicilio o consegnarli al medico curante stesso.
  AXA Assistance provvede ad inviare un corrispondente al domicilio dell'*Assicurato*, al quale consegnare la delega per il ritiro dei documenti.
  La prestazione viene erogata a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, anche in assenza di *Ricovero*.
  ***AXA* terrà a proprio carico il costo della consegna degli esiti, mentre il costo degli esami resta a carico dell'*Assicurato*.**
- **Assistenza infermieristica**
  Se al momento delle dimissioni dal luogo di cura ove è stato ricoverato, venisse prescritta all'*Assicurato*, da parte dei medici che lo hanno avuto in cura, una terapia a domicilio o presso il luogo dove soggiorna l'*Assicurato* che necessiti la presenza di un infermiere, *AXA Assistance* provvede a reperirlo, sostenendo il relativo costo.
  La ricerca e selezione è effettuata in base alla tipologia del problema dell'*Assicurato* al fine di offrire la migliore soluzione possibile.
  ***AXA* terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 giorni per *Sinistro* e 2 ore per giorno.**
- **Invio fisioterapista**
  Qualora l'*Assicurato* necessiti di essere assistito presso il proprio domicilio da un fisioterapista, può richiedere ad *AXA Assistance* il reperimento e l'invio di personale convenzionato. La prestazione è erogata sulla base di un protocollo predisposto dallo specialista (fisiatra, neurologo, cardiologo, ortopedico, ecc.) o dal medico che ha seguito il paziente durante il *Ricovero*. La ricerca e selezione è effettuata in base alla tipologia del problema al fine di offrire la migliore soluzione possibile.
  ***AXA* terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 giorni per *Sinistro* e 2 ore per giorno.**
  In alternativa al fisioterapista al domicilio, l'*Assicurato* che non sia in grado di muoversi con mezzi propri potrà richiedere ad *AXA Assistance* un servizio di trasporto da e per la struttura di riabilitazione fino ad un massimo di dieci trasferte per *Sinistro*.
  ***AXA* terrà a proprio carico solo trasferimenti che non superino i km 30 complessivi per tratta.**
- **Assistenza infermieristica presso la struttura di *Ricovero***
  A seguito di *Ricovero*, l'*Assicurato* può richiedere ad *AXA Assistance* il reperimento e l'invio di personale infermieristico o socio-assistenziale per *Assistenza* notturna (o diurna) presso la struttura ospedaliera, nel caso in cui non vi siano familiari disponibili ad assisterlo e le condizioni dell'*Assicurato* richiedano *Assistenza* continuativa.
  La richiesta deve essere supportata da dichiarazione del medico ospedaliero che certifichi che l'*Assicurato* necessiti di supporto costante.
  ***AXA* terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 notti (giorni) per *Sinistro* e per un massimo di 8 ore per notte (giorno) non frazionabili.**
- **Convalescenza protetta**
  Il servizio permette di assistere a distanza l'*Assicurato* nel periodo immediatamente successivo alla dimissione da una struttura di ricovero, attraverso un semplice dispositivo (videotelefono o decoder con monitor), che stabilisce un contatto audio-visivo tra il paziente e il medico di *AXA Assistance*.
  Il sistema è collegato a strumenti che permettono l'automisurazione dei parametri fisiologici (pressione arteriosa,

frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue etc.) da parte del paziente.
Il servizio si configura come segue:
- automisurazione di parametri fisiologici;
- colloquio, a distanza in videocomunicazione con un medico di *Axa Assistance*.

Il confronto con il medico non è teso a fornire diagnosi e/o indicazioni terapeutiche né a fornire prescrizioni mediche e ricette. Il medico fornisce, sulla base delle informazioni disponibili, consigli e suggerimenti su come gestire eventuali problemi emersi nel post ricovero, oppure, nel caso emergesse qualche valore anomalo, suggerisce esami di approfondimento orientando l'*Assicurato* alla soluzione migliore.

Il servizio offerto non sostituisce il Servizio Sanitario Nazionale, nonché la funzione del medico di base e/o di medici specialistici pubblici e privati.

Nel caso in cui si verifichino emergenze durante l'erogazione del servizio, *AXA Assistance* non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

La scelta di recepire o meno i suggerimenti offerti dal medico di *AXA Assistance* è lasciata esclusivamente all'*Assicurato*.

Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 18.00, ma in caso di urgenza l'*Assicurato* può contattare *AXA Assistance*, attiva 24 ore, attraverso il Numero Verde dedicato.

La prestazione viene fornita solo a seguito di ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni, se con intervento chirurgico, o di almeno 10 giorni, se senza intervento chirurgico, dovrà essere richiesta dall'*Assicurato* almeno 5 giorni lavorativi prima della data di dimissione e verrà attivata indicativamente entro 48 ore lavorative dalla dimissione dalla struttura di ricovero. La domanda dell'*Assicurato* dovrà essere supportata da richiesta scritta del medico ospedaliero che ha avuto in cura l'*Assicurato* e sarà valutata dal medico di *AXA Assistance*.

Si precisa che per l'erogazione del servizio è necessaria la presenza, presso l'*Abitazione* dell'*Assicurato*, di una linea ADSL compatibile con l'erogazione del servizio. I costi della ADSL sono a carico dell'*Assicurato*.

La prestazione viene erogata da *AXA* per un massimo di una volta per anno e per la durata massima di 30 giorni continuativi e non frazionabili a partire dalla data di installazione.

- **Trasporto post *Ricovero* verso strutture sanitarie**

  L'*Assicurato* potrà richiedere un servizio di accompagnamento dal domicilio a strutture sanitarie (e ritorno) per effettuare: prima visita di controllo, prime medicazioni, esami diagnostici post-ricovero, sedute di fisioterapia nel caso in cui i familiari siano impossibilitati ad accompagnarlo e l'*Assicurato* non sia in grado di guidare un mezzo o di utilizzare trasporti pubblici.

  La prestazione viene erogata per 6 trasferte a partire dal giorno successivo alla dimissione dalla struttura di *Ricovero*.

  ***AXA Assistance* organizzerà il trasferimento dell'*Assicurato* tramite taxi o auto con conducente con costi a carico di *AXA* per un massimo di 6 trasferte che non superino i km 30 complessivi per tratta.**

3. Assistenza domiciliare non sanitaria

- **Invio collaboratore addetto ai servizi domestici**

  Qualora l'*Assicurato* necessiti di un aiuto per i lavori domestici o per acquisti di prima necessità, potrà richiedere ad *AXA Assistance* il reperimento e l'invio al proprio domicilio di un collaboratore.

  ***AXA* terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di € 40,00 per giorno fino ad un massimo di 5 giorni per *Sinistro*.**

- **Invio baby sitter**

  Qualora l'*Assicurato* non sia in grado di occuparsi autonomamente dei propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro *Familiare* in grado di provvedervi, può richiedere ad *AXA Assistance* di reperire ed inviare presso la propria *Abitazione* una baby sitter.

  ***AXA* terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 3 giorni per *Sinistro* e per 4 ore per giorno.**

  Qualora l'organizzazione della prestazione non sia possibile, *AXA* rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di € 200,00 per *Sinistro*. L'*Assicurato* dovrà comunque contattare preventivamente *AXA Assistance*.

- **Ricerca ed invio di animal-sitter**

  Nei primi 7 giorni di convalescenza post-ricovero, comprovate da certificato medico, *AXA Assistance* potrà reperire ed inviare un animal-sitter per prestare assistenza all'animale domestico.

  ***AXA* terrà a proprio carico le spese relative entro il limite di € 150,00 per *Sinistro*.**

  Qualora l'organizzazione della prestazione non sia possibile, *AXA Assistance* rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, **le spese sostenute entro il limite di € 180,00 per *Sinistro***. L'*Assicurato* dovrà comunque contattare preventivamente *AXA Assistance*.

- **Disbrigo delle quotidianità**

  L'*Assicurato* potrà richiedere ad *AXA Assistance* l'invio di personale di servizio per il disbrigo di piccole commissioni urgenti (es. rifacimento chiavi, rinnovo documenti, pagamento utenze in scadenza, incombenze amministrative, pratiche INAIL, INPS ecc.).

  AXA Assistance invierà un suo corrispondente per il ritiro del *Denaro* e di quanto necessario al disbrigo della commissione da svolgere nel minor tempo possibile.

  ***AXA* terrà a proprio carico esclusivamente il costo del personale incaricato entro il limite di € 150,00 per *Sinistro*.**

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione V - Assistenza alla persona.

Art. 46. - **Esclusioni**

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

a. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'*Assicurato* risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);

b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;

c. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

d. dolo o colpa grave dell'*Assicurato*, compreso il suicidio o tentato suicidio;

e. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

f. *infortuni* derivanti da atti di pura temerarietà dell'*Assicurato*;

g. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;

h. ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'*Assicurato*;

i. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;

j. viaggi intrapresi dall'*Assicurato* nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.

***AXA* non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla *Struttura Organizzativa* di *AXA Assistance*, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore.**

***AXA* non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali *Danni* da questi provocati.**

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente.

Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

Sono escluse le spese di ricerca dell'*Assicurato* in mare, lago, montagna o deserto.

Art. 47. - **Operatività della garanzia**

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la *Garanzia* opera:

- mediante contatto telefonico con la *Struttura Organizzativa* di *AXA Assistance* 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno e con la *Centrale Operativa* di *Blue Assistance*;
- con costi a carico di *AXA* **entro il limite di 3 *Sinistri* per *Assicurato***, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo *Sinistro*;
- **entro il limite del *Massimale* previsto per ciascun tipo di *Prestazione di assistenza*.**

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'*Assicurato* sarà richiamato **entro le successive 48 ore**.

Per le *Prestazioni di assistenza* domiciliare sanitaria e non sanitaria è richiesto un preavviso ad *AXA Assistance* di 48 ore.

Art. 48. - **Limitazione del servizio di assistenza - Estensione territoriale**

Le *Prestazioni di assistenza* vengono erogate in Italia, salvo quanto diversamente indicato.

Le *Prestazioni di assistenza* vengono erogate a seguito di *Infortunio* o *Malattia*.

Le *Prestazioni di assistenza* domiciliare sanitaria e non sanitaria, salvo quanto diversamente specificato nelle singole *Garanzie*, vengono erogate, a seguito di *Ricovero* ospedaliero, durante il periodo di degenza e nei 30 giorni successivi alla dimissione, con un preavviso minimo di 48 ore.

La richiesta di *Assistenza* domiciliare sanitaria e non sanitaria, deve essere accompagnata da certificazione scritta da parte del medico della struttura ospedaliera che ha seguito l'*Assicurato* durante il *Ricovero* o che ne ha firmato la dimissione. Tale certificazione deve esplicitamente attestare l'*Inabilità temporanea* dell'*Assicurato* o comunque l'impossibilità di svolgere specifiche attività.

Art. 49. - **Come attivare le prestazioni Assistenza Persona**

1. Come richiedere i servizi di emergenza ed orientamento, invio di un medico, invio di un'ambulanza, trasferimento sanitario programmato, Assistenza domiciliare sanitaria ed Assistenza domiciliare non sanitaria

I servizi di emergenza, orientamento, *Assistenza* domiciliare sanitaria ed *Assistenza* domiciliare non sanitaria devono essere richiesti telefonicamente direttamente ad *AXA Assistance*:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Per chiamate dall'Italia	Numero Verde 800 104 805
Per chiamate dall'estero	Numero non gratuito +39 06 42 115 460

***AXA Assistance* opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.**

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare *AXA Assistance*, si invita a prendere nota dei seguenti dati:
- numero di *Polizza*;
- cognome e nome dell'*Assicurato*, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax);
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più *Prestazioni di assistenza* o in caso di mancato contatto preventivo con *AXA Assistance*, quest'ultima non è tenuta a fornire *Indennizzi* o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti di *AXA Assistance*, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

2. Come richiedere la prestazione di accesso al Network convenzionato

L'*Assicurato* potrà usufruire di tariffe agevolate presso tutte le strutture convenzionate facenti parte del *Network* di *Blue Assistance* dietro presentazione del titolo che lo qualifichi come avente diritto.
Le strutture convenzionate saranno reperibili attraverso i seguenti strumenti:

Sito www.axa.it e sul Portale Web all'indirizzo https://salute.axa.it
Servizio telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00
Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 894 544
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 01 17 425 503

3. Come richiedere il servizio di Second opinion

L'*Assicurato* per usufruire del servizio di Second opinion deve:
1) contattare *AXA Assistance* che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà all'apertura del dossier comunicando le modalità di svolgimento del servizio ed invierà la "Scheda di informazione personale";
2) contattare la *Struttura Organizzativa* per spedire la seguente documentazione:
   - la documentazione clinica completa;
   - la "Scheda di informazione personale" sottoscritta dallo stesso e dal suo medico curante;
   - l'autorizzazione a contattare il suo medico curante;
   - l'autorizzazione ad *AXA Assistance* circa il trattamento dei dati forniti (D.Lgs. n. 196/03).

   L'équipe medica di *AXA Assistance*, per mezzo della propria *Struttura Organizzativa*:
   - è a disposizione per aiutare l'*Assicurato* nella raccolta della documentazione clinica completa (dati anamnestici ed esami diagnostici eseguiti) e nella compilazione della "Scheda di informazione personale";
   - verifica la completezza dei dati e della documentazione ed eventualmente richiede nuove specifiche all'*Assicurato* ed al suo medico curante;
   - invia la documentazione completa, con le soluzioni tecnologiche più rapide, ad un centro convenzionato prescelto dall'équipe medica di *AXA Assistance*;
   - comunica all'*Assicurato* il nome dello specialista e/o del centro convenzionato a cui è stata inviata la documentazione;
   - invia il parere medico complementare all'*Assicurato* o al suo medico curante, contenente l'opinione dello specialista sul caso clinico, eventuali suggerimenti terapeutici e le risposte alle eventuali domande;
   - restituisce la documentazione inviata dall'*Assicurato*, su esplicita richiesta.

4. Comunicazioni e variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche ad *AXA Assistance*, devono essere effettuate in forma scritta.

SEZIONE VI - ASSISTENZA TRAVEL

Premessa
La gestione del servizio di *Assistenza* di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da *AXA* a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

che si avvale della propria *Struttura Organizzativa* che opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 104 805

Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 460

L'elenco delle Strutture Sanitarie Convenzionate, la tipologia di erogazione dei servizi previsti e la relativa modulistica sono disponibili anche sul sito: www.axa.it

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio di *Assistenza* ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società di *Assistenza* senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Le *Prestazioni di assistenza* seguono le sorti della presente *Polizza* della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della *Polizza* stessa.
Le *Prestazioni di assistenza* possono essere richieste direttamente dall'*Assicurato/Contraente*.

Le *Prestazioni di assistenza* valgono se richiamate in *Polizza* e se è stato pagato il relativo *Premio*.

Art. 50. - **Oggetto dell'assicurazione**

AXA garantisce all'*Assicurato* le seguenti *Prestazioni di assistenza*, **purché attinenti ad un viaggio di lavoro, per una missione/trasferta di massimo 30 giorni**, effettuato dall'*Assicurato* per eseguire una mansione connessa all'*Attività* svolta in capo al *Contraente*. Nell'evento è ricompreso il viaggio di partenza dal comune della sede del *Contraente*, presso cui l'*Assicurato* svolge stabilmente l'*Attività* lavorativa fino al suo rientro al luogo di partenza. **La *Garanzia* opera a condizione che la missione/trasferta superi la distanza di km 100 dal comune della sede del *Contraente***, presso cui l'*Assicurato* svolge stabilmente l'*Attività* lavorativa.
La *Garanzia* opera nel mondo intero.

A. Assistenza travel

1. Assistenza alla persona in viaggio

Le seguenti prestazioni sono operanti in caso di *Infortunio* o *Malattia*:

a) Emergenza ed orientamento
Il servizio medico di *AXA Assistance*, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'*Assicurato* per organizzare un consulto medico telefonico in caso di *Infortunio* o *Malattia* e per un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.

b) Segnalazione di un medico specialista
Qualora, in seguito al consulto medico telefonico, l'*Assicurato* dovesse sottoporsi ad una *Visita specialistica*, *AXA Assistance* segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'*Assicurato*.
Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'*Assicurato* in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.

c) Trasferimento - Rientro sanitario
Qualora il servizio medico di *AXA Assistance* consigli il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, *AXA Assistance* organizzerà:
- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il trasferimento dalla struttura medica alla residenza/domicilio dell'*Assicurato*;
- il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;

con la necessaria *Assistenza* durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico di *AXA*, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio di *AXA Assistance*. Tali mezzi potranno essere:
- aereo sanitario;
- aereo di linea, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

***AXA* terrà a proprio carico tutti i costi del servizio fino ad un importo massimo di € 15.000,00.**

Sono escluse dalla prestazione:
- **le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico di *AXA Assistance*, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio;**
- **le *Malattie* infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;**
- **tutti i casi in cui l'*Assicurato* o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato.**

***AXA* avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'*Assicurato*.**

d) Rientro dell'*Assicurato* convalescente al proprio domicilio

Qualora l'*Assicurato* dimesso dall'ospedale in cui era stato ricoverato necessitasse, a giudizio dei medici di *AXA Assistance* ed in accordo con il medico curante sul posto, di un periodo di Convalescenza superiore ai 7 giorni, *AXA Assistance* provvederà, con spese a carico di *AXA*, ad organizzarne il rientro al suo domicilio o alla sua residenza, con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici di *AXA Assistance* dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tali mezzi potranno essere:
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato da *AXA Assistance* che avrà la facoltà di richiedere all'*Assicurato* l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro.
***AXA* terrà a proprio carico tutti i costi del servizio fino ad un importo massimo di € 600,00.**

Sono escluse dalla prestazione:
- **le *Malattie* infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;**
- **tutti i casi in cui l'*Assicurato* o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'*Assicurato* fosse ricoverato.**

e) Interprete a disposizione

Qualora l'*Assicurato* in viaggio venga ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, *AXA Assistance* provvederà ad inviare un interprete sul posto.
***AXA* terrà a carico i costi dell'interprete massimo di 3 ore per *Sinistro*.**

f) Invio di medicinali urgenti

Qualora l'*Assicurato* necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico di *AXA Assistance*, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.
***AXA* terrà a proprio carico il costo della spedizione fino ad un importo massimo di € 100,00, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'*Assicurato*.**

g) Viaggio di un *Familiare* in caso di *Ricovero*

Qualora l'*Assicurato* venga ricoverato con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni, *AXA Assistance* fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un *Familiare*, che si trovi in Italia, di raggiungere l'*Assicurato* ricoverato.
***AXA* terrà a proprio carico il costo del servizio fino ad un limite massimo di € 500,00.**

h) Invio di un collega in sostituzione

Qualora successivamente alla prestazione di "Rientro dell'*Assicurato* convalescente al proprio domicilio" si renda necessaria la sostituzione dell'*Assicurato* con un collega, *AXA Assistance* fornirà, con spese a carico di *AXA*, un biglietto ferroviario di andata (prima classe) o aereo di andata (classe economica), per permettere ad un collega di sostituire l'*Assicurato* nel suo incarico.
***AXA* terrà a proprio carico il costo del servizio fino ad un limite massimo di € 500,00.**

i) Anticipo spese di prima necessità in caso di *Furto*, *Scippo*, *Rapina* o smarrimento dei mezzi di pagamento

Qualora l'*Assicurato* debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di *Furto*, *Rapina*, *Scippo* o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, *AXA Assistance* potrà anticipare **entro il limite di € 1.000,00**, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) **entro il limite stabilito**. L'*Assicurato* dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità del luogo.

L'*Assicurato* dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata **entro 30 giorni dall'erogazione della stessa**; trascorso tale termine, *AXA Assistance* potrà richiedere anche i relativi interessi legali.

La prestazione non è operante:
- **nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di *AXA Assistance* e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;**
- **nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'autorità pubblica competente;**
- **per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;**
- **dolo dell'*Assicurato* e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'*Assicurato*.**

j) Anticipo spese *Assistenza* legale
Qualora l'*Assicurato* fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di *Assistenza* legale, *AXA Assistance* metterà a disposizione dell'*Assicurato* un Legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento della relativa parcella **entro il limite di € 2.500,00**. L'*Assicurato* dovrà comunicare la causa della richiesta e l'ammontare della cifra necessaria.
L'*Assicurato* dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata **entro 30 giorni dall'erogazione della stessa**; trascorso tale termine, *AXA Assistance* potrà richiedere anche i relativi interessi legali.

La prestazione non è operante:
- **nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di *AXA Assistance* e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;**
- **nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'autorità pubblica competente;**
- **per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;**
- **dolo dell'*Assicurato* e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'*Assicurato*.**

k) Anticipo cauzione penale
Qualora l'*Assicurato* si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non potesse provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, *AXA* potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'*Assicurato*, la cauzione penale **entro il limite di € 2.500,00**.
L'*Assicurato* dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata **entro 30 giorni dall'erogazione della stessa**; trascorso tale termine, *AXA Assistance* potrà richiedere anche i relativi interessi legali.

La prestazione non è operante:
- **nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di *AXA Assistance* e in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;**
- **nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'autorità pubblica competente;**
- **per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;**
- **dolo dell'*Assicurato* e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'*Assicurato*.**

l) Assistenza dei *Familiari* per la durata del viaggio di lavoro
In caso di *Infortunio* e/o *Malattia improvvisa* occorsi ad un *Familiare* purché convivente rimasto a casa durante il viaggio di lavoro dell'*Assicurato*, *AXA Assistance* fornirà al *Familiare* dell'*Assicurato*:
- **un consulto telefonico con i medici della *Struttura Organizzativa* per valutare il proprio stato di salute;**
- **l'invio di un medico a domicilio;**
- **nel caso in cui successivamente ad una consulenza medica, emerga la necessità di una visita medica, *AXA Assistance* provvederà, con spese a carico di *AXA*, ad inviare a casa uno dei medici convenzionati con la stessa**. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, *AXA Assistance* organizzerà il trasferimento del *Familiare* in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il Sabato, la Domenica e nei giorni festivi;
- **l'invio di una autoambulanza a casa;**

nel caso successivamente ad una consulenza medica, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, *AXA Assistance* organizzerà il trasferimento dell'*Assicurato* in autoambulanza.
Resta inteso che in caso di emergenza *AXA Assistance* non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

m) Rimpatrio della salma
In caso di decesso dell'*Assicurato* all'estero, *AXA Assistance* organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.
***AXA* terrà a proprio carico i costi entro il limite di € 8.000,00 per *Assicurato*.**
Nel *Massimale* sopra indicato sono comprese le spese per l'acquisto della bara.

Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l'*Assicurato* abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, la Società metterà a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.

Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:
- la cerimonia funebre e l'inumazione;
- l'eventuale recupero della salma;
- il soggiorno del familiare.

2. Assistenza all'abitazione in viaggio

a) Assistenza all'*Abitazione* per la durata del viaggio di lavoro
Qualora l'*Assicurato* necessitasse di *Assistenza* alla sua *Abitazione* per un intervento di emergenza occorso alla stessa durante il viaggio di lavoro, *AXA Assistance* provvederà ad inviare 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno:

- **un fabbro a seguito di:**
  a) *Furto* o tentato *Furto*, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso alla casa;
  b) *Furto* o tentato *Furto* che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso nella casa in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa;
- **un idraulico a seguito di:**
  a) allagamento o infiltrazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
  b) mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
  c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;
  Eventi esclusi:
  - **i *Sinistri* dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i *Sinistri* dovuti a negligenza dell'*Assicurato*;**
  - **l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura tubature esterne all'edificio;**

  d) mancato scarico delle acque nere degli impianti igenico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'**impianto idraulico**;
  Eventi esclusi:
  - **il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;**
  - **l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igenico-sanitari;**
- **un elettricista a seguito di:**
  mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti distribuzione interna o alla prese di corrente.
  Eventi esclusi:
  - **corto circuito per falsi contatti provocati dall'*Assicurato*;**
  - **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
  - **guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore.**

***AXA* terrà a proprio carico l'uscita e la spesa di manodopera dell'idraulico, del fabbro e dell'elettricista fino ad un massimo di € 150,00 per *Sinistro*.**
Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'*Assicurato*.
Per poter usufruire della prestazione è necessario che presso l'*Abitazione* sia presente una persona indicata dall'*Assicurato*.
Le prestazioni indicate sono operati solo esclusivamente in Italia.

3. Assistenza stradale in viaggio

a) Assistenza al veicolo per raggiungere il luogo di partenza del viaggio di lavoro
Qualora l'*Assicurato* non potesse continuare il viaggio previsto per un *Guasto al veicolo* o incidente nel percorso per raggiungere il luogo di partenza del viaggio di lavoro, l'*Assicurato* potrà contattare telefonicamente *AXA Assistance* che provvederà:

- all'invio di un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso l'officina generica più vicina o la riparazione sul posto, se possibile.

***AXA* terrà a proprio carico le spese del soccorso stradale fino ad un importo massimo di € 100,00.**

La *Garanzia* è operante:
- **solo ed esclusivamente in Italia;**
- per l'auto di proprietà dell'*Assicurato* ed immatricolata da **non più di 10 anni**.

Sono escluse dalla prestazione:
- **le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;**

- **le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;**
- **le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (ad esempio percorsi fuori strada).**

b) Servizio di accompagnamento per il luogo di partenza
AXA Assistance potrà organizzare, per l'*Assicurato* che abbia richiesto il "Soccorso stradale", un servizio di accompagnamento per raggiungere il luogo di partenza del viaggio di lavoro.
***AXA* terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di € 50,00 (IVA inclusa) per *Sinistro* indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).**
Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, *AXA* rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del *Massimale* sopra indicato.

4. Informazioni lifestyle in viaggio

AXA Assistance, nel periodo di validità della *Polizza*, è a disposizione per fornire:

a) Informazioni utili alla trasferta per lavoro
- documenti di ingresso nel paese e formalità (visti, passaporti, vaccinazioni e profilassi sanitaria consigliata);
- documenti per soggiornare all'estero (iscrizione AIRE, cambio domiciliazione postale, documenti per espatrio);
- informazioni per smarrimento e rinnovo documenti personali;
- informazioni per conversione patente di guida;
- cambio di valuta;
- previsioni meteorologiche e temperature medie stagionali;
- voltaggio elettrico locale;
- indirizzo delle Ambasciate o Consolati;
- situazione socio politica del paese, sulla base delle informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione ufficiale.

b) Informazioni sulla località di destinazione
- Cultura: mostre, musei, gallerie d'arte, esposizioni, fiere ed aste;
- Musica: spettacoli locali o concerti di musica classica, lirica, opera, rock, pop, jazz;
- Sport: eventi sportivi in generale;
- Spettacolo: teatri, cinema, sfilate di moda;
- Benessere: centri termali, centri sportivi, Spa.

Art. 51. - **Operatività della garanzia**
Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la *Garanzia* opera:
- mediante contatto telefonico con *AXA Assistance* 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico di *AXA* **entro il limite di 3 *Sinistri* per *Assicurato***, durante ciascun anno di validità della copertura;
- a seguito *Sinistri* occorsi all'*Assicurato* esclusivamente in occasione di viaggio di lavoro brevi (durata massima 30 giorni) per conto del *Contraente* e da essa autorizzato;
- a seguito di *Infortunio* e *Malattia*;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo *Sinistro*;
- **entro il limite del *Massimale* previsto per ciascun tipo di *Prestazione di assistenza*.**

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'*Assicurato* sarà richiamato **entro le successive 48 ore**.

Art. 52. - **Come attivare le prestazioni Assistenza travel**
1. Come richiedere i servizi di Assistenza travel
I servizi di **"Assistenza alla persona in viaggio"** e **"Assistenza all'abitazione in viaggio"** devono essere richiesti telefonicamente direttamente ad *AXA Assistance*:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Per chiamate dall'Italia	Numero Verde 800 104 805
Per chiamate dall'estero	Numero non gratuito +39 06 42 115 460

***AXA Assistance* opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.**

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare *AXA Assistance*, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di *Polizza*;
- cognome e nome dell'*Assicurato*, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax);
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più *Prestazioni di assistenza* o in caso di mancato contatto preventivo con *AXA Assistance*, quest'ultima non è tenuta a fornire *Indennizzi* o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti di *AXA Assistance*, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di due anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

2. Comunicazioni e variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche ad *AXA Assistance*, devono essere effettuate in forma scritta.

SEZIONE VII - ASSISTENZA TRAVEL GOLD

Art. 53. - **Oggetto dell'assicurazione**

AXA indennizza, all'*Assicurato* in viaggio di lavoro, effettuato per eseguire una mansione connessa all'*Attività* svolta in capo al *Contraente*, le seguenti spese:

- Spese mediche in viaggio;
- *Bagaglio*;
- Ritardo Aereo.

Le coperture decorrono dal momento dell'inizio del viaggio e finiscono al termine del viaggio stesso, ma comunque non oltre la scadenza della *Polizza*.
La *Garanzia* opera nel mondo intero.
Le *Prestazioni di assistenza* valgono se richiamate in *Polizza* e se è stato pagato il relativo *Premio*.

A. Assistenza travel gold

1. Assistenza durante il viaggio di lavoro

a) Spese mediche in viaggio

AXA indennizza le spese sostenute in seguito ad *Infortunio* o *Malattia*, per:

1. accertamenti diagnostici, assistenza e cure mediche, *Interventi chirurgici*, assistenza infermieristica, farmaci, rette di degenza, apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'*Intervento chirurgico*, visite mediche e specialistiche, purché dietro prescrizione medica.
   Il rimborso delle spese verrà effettuato previa detrazione di una *Franchigia* di € 100,00 e di un limite massimo di € 2.500,00 per ogni persona assicurata e per ciascun *Sinistro* verificatosi nel mondo intero, ad eccezione di quelli occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, per i quali il limite è pari ad € 500,00.
2. cure odontoiatriche urgenti (comprese estrazioni dentarie e spese di riparazioni di protesi dentarie), ad esclusione di quelle effettuate in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano.
   Il rimborso delle spese verrà effettuato previa detrazione di una *Franchigia* di € 50,00 e di un limite massimo di € 300,00 per ogni persona assicurata e per ciascun *Sinistro*.

b) Bagaglio

1. *Danni* al *Bagaglio*

AXA indennizza i *Danni* materiali e diretti al *Bagaglio* dell'*Assicurato*, avvenuti nel periodo di validità della *Garanzia*, causati da:

Furto, *Furto* con *Scasso*, *Scippo*, *Rapina*; atti vandalici o dolosi; azione del fulmine; eventi atmosferici; *Incendio*; fumo; *Scoppio*; *Esplosione*; scontro, ribaltamento o caduta di mezzi di trasporto pubblici o privati.

La copertura decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa **fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della *Polizza*.**

La copertura si estende anche allo smarrimento o al danneggiamento non doloso del *Bagaglio* che sia stato affidato al vettore per il trasporto aereo, marittimo, ferroviario, per la parte del *Danno* eccedente l'*Indennizzo* a carico del vettore medesimo, nei cui confronti il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia sporto denuncia.

***AXA* corrisponde l'*Indennizzo* con il limite massimo di € 1.000,00 per *Sinistro* e di € 500,00 per singolo oggetto, previa detrazione di una *Franchigia* pari ad € 50,00.**
La copertura indennizza solo un *Sinistro* durante ciascun anno di validità della *Polizza*.

2. Mancata riconsegna del *Bagaglio*

In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo), superiore a 8 ore, nella riconsegna del *Bagaglio* registrato da parte del vettore aereo, *AXA* rimborsa gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l'igiene personale).

La copertura è operante dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

AXA non rimborsa le spese:

- per ritardata riconsegna del *Bagaglio* sul volo di ritorno al domicilio abituale dell'*Assicurato*;
- sostenute dopo il ricevimento del *Bagaglio*.

***AXA* corrisponde l'*Indennizzo* con il limite massimo di € 300,00 per *Sinistro* e di € 150,00 per singolo oggetto, previa detrazione di una *Franchigia* pari ad € 50,00.**
La copertura indennizza solo un *Sinistro* durante ciascun anno di validità della *Polizza*.

c) Ritardo aereo

1. Ritardata partenza.

AXA indennizza l'*Assicurato*, **in caso di ritardo documentato del volo di andata, nei seguenti limiti**:

- **per le prime 8 ore complete di ritardo € 80,00;**
- **per le ulteriori 8 ore complete di ritardo € 80,00.**

La copertura si estende a tutte le tratte in congiunzione per il viaggio di andata. **La copertura indennizza solo un *Sinistro* durante ciascun anno di validità della *Polizza*.**
Le prestazioni ***Indennizzo* per "Ritardata partenza"** e "**Rinuncia al viaggio per ritardata partenza"** non sono cumulabili.

2. **Rinuncia al viaggio per ritardata partenza.**
In caso di ritardo documentato del volo di andata superiore a 16 ore, qualora l'*Assicurato* decida di non partecipare al viaggio, *AXA* rimborsa il costo del viaggio con il limite del **50% del costo totale del viaggio fino ad un massimo di € 1.000,00.**

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione VII - Assistenza travel gold.

Art. 54. - **Esclusioni**

1. Spese mediche in viaggio

***AXA* non prende in carico le spese conseguenti a:**

a. cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle previste al punto a) "Spese mediche in viaggio", cura o eliminazione di *Difetti fisici* o *Malformazioni* congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di *Infortunio*);
b. interruzione volontaria della gravidanza;
c. pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti;
d. qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
e. acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;
f. le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a *Malattie* iniziate in viaggio;
g. le *Malattie preesistenti* alla data di partenza iniziale che potrebbero comportare un rischio di aggravamento o di recidiva;
h. le patologie che hanno dato adito ad una ospedalizzazione nei sei mesi precedenti la data di partenza iniziale.

La *Garanzia* non è altresì dovuta per i *Sinistri* provocati o dipendenti da:

- **parto naturale, distocico o con taglio cesareo;**
- **stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;**
- **dolo dell'*Assicurato*;**
- **abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;**
- **tentato suicidio.**

2. Bagaglio

***AXA* non indennizza i *Danni*:**

a. agevolati con dolo o colpa grave dall'*Assicurato* o da persone delle quali deve rispondere;
b. a beni non espressamente previsti nelle definizioni;
c. derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
d. verificatisi quando:
- **il *Bagaglio* non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave;**
- **il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;**
- **il *Furto* sia avvenuto senza *Scasso* del bagagliaio del veicolo;**
- **il *Bagaglio* si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;**

e. di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle autorità del luogo ove si è verificato l'evento, contenente l'elenco dettagliato degli oggetti sottratti e/o distrutti;

Sono, inoltre, esclusi: i corredi foto-cine-ottici, i computer, le agende elettroniche, i telefoni portatili e gli smartphones affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).

Art. 55. - **Determinazione dell'ammontare del danno**

A. Bagaglio

AXA determina l'*Indennizzo*:

- in base al valore commerciale che avevano le *Cose* sottratte al momento del verificarsi del *Sinistro*. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione, scontrini fiscali o fatture di acquisto;
- in tutti i casi in cui l'*Assicurato* non sia in grado di fornire idonea documentazione probante il valore del bene da indennizzare, i *Massimali* e i sub-massimali previsti saranno ridotti del 50% fermo restando l'onere della prova a carico dell'*Assicurato*;

B. Ritardo aereo

L'*Indennizzo* è effettuato a condizione che l'*Assicurato* sia stato registrato ed abbia effettuato il check in conformemente all'itinerario fornitogli dalla Compagnia Aerea. Inoltre le ore di ritardo saranno calcolate sulla base dell'ultimo orario ufficiale comunicato dalla Compagnia Aerea, di cui l'*Assicurato* provvederà a fornire idonea documentazione aerea.

Art. 56. - **Obblighi in caso di sinistro**

L'*Assicurato* deve avvisare in forma scritta *AXA*, entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del *Sinistro*, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del *Sinistro*. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

La denuncia del Sinistro deve essere comunicata attraverso una delle seguenti modalità:

e) rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto;

f) rivolgendosi ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.

SEZIONE VIII - RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 57. - **Oggetto dell'assicurazione**

AXA è tenuta a pagare nel corso dell'anno assicurativo, per ogni *Sinistro* in *Garanzia*, un importo massimo rappresentato dal *Massimale* indicato in *Polizza*.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Massimale* e se è stato pagato il relativo *Premio*:

A. Responsabilità Civile dell'attività e verso i prestatori di lavoro

1. Responsabilità Civile dell'attività

AXA si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di *Danni* involontariamente cagionati a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di *Cose*;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'*Attività* indicata in *Polizza*.

La copertura vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (compresi i *Familiari* coadiuvanti), il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti, purché il fatto sia riconducibile all'ambito delle mansioni affidate loro dall'*Assicurato*.

Qualora la *Garanzia* venga prestata per una pluralità di *Assicurati*, il *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra loro.

La *Garanzia* opera nel mondo intero esclusi USA e Canada.

La Responsabilità Civile dell'attività è prestata con una *Franchigia* fissa per *Danni* a *Cose* pari ad € 250,^{00} salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici.

Relativamente alla categoria Edile del settore Industria ed Artigianato le *Garanzie* sono prestate con l'applicazione di una *Franchigia* di € 1.500,^{00} per ogni *Sinistro* con *Danni* a *Cose*, salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici.

A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 59. - **"Esclusioni"**, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

a. Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* da lavoratori non dipendenti

Si intende compresa la Responsabilità Civile che - a qualunque titolo - ricada sull'*Assicurato* per *Danni* cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale eccezionalmente, in forma assolutamente episodica, per l'espletamento dell'*Attività* oggetto dell'assicurazione. **La copertura è prestata a condizione che il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia.**

b. Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* da cessione di lavori in subappalto

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'*Assicurato* per i *Danni* cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici (compresi i loro dipendenti), mentre eseguono i lavori per conto dell'*Assicurato*. **La copertura è prestata a condizione che i lavori ceduti in subappalto siano inerenti all'*Attività* descritta in *Polizza* e non superino complessivamente il 20% del *Fatturato* dell'intera *Attività* dell'*Assicurato* e che essi siano confermati da un regolare contratto di subappalto, in linea con il contratto dell'ente appaltante.**

c. Partecipazione a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, *Attività* dopolavoristiche

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'*Assicurato* per i *Danni* derivanti dalla sua partecipazione a mostre, fiere, sfilate di moda, mercati ed esposizioni, *Attività* dopolavoristiche, nonché l'organizzazione di visite all'impresa e dimostrazione di prodotti, compreso il rischio derivante dalle operazioni di allestimento e rimozione degli stands.

Si intende compresa, altresì, la partecipazione dell'*Assicurato* a corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi, seminari, gite aziendali, *Attività* dopolavoristiche e ricreative.

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno *Scoperto* del 20%, un minimo di € 1.500,00.

d. Lavori eseguiti presso terzi
Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'*Assicurato* per i *Danni* che egli stesso può cagionare alle *Cose* trovantesi presso i locali di terzi ove esegue lavori di installazione, montaggio, posa in opera o di edilizia in genere, rientranti nell'*Attività* indicata in *Polizza*, comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.
Sono esclusi i Danni:
- **alle *Cose* sulle quali si eseguono i lavori ed alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione;**
- **alle *Cose* che per peso e per volume possono essere rimosse.**

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno *Scoperto* del 20%, un minimo di € 1.500,00 ed un limite di Indennizzo di € 150.000,00 per *Sinistro*.

e. *Danni* a *Cose* di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate
Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sull'*Assicurato* per i *Danni*:
- alle *Cose* di terzi sollevate per esigenze di carico e scarico, sempre che i *Danni* in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;
- alle *Cose* di terzi movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'*Assicurato* e/o di terzi;
- alle *Cose* trasportate o rimorchiate, ***con esclusione dei danni causati ai veicoli sui quali o dai quali dette Cose venivano caricate o scaricate***.

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno *Scoperto* del 10%, un minimo di € 500,^{00} ed un limite di *Indennizzo* di € 10.000,^{00} per *Sinistro*.

f. Committenza auto
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* ai sensi dell'art. 2049 c.c., per *Danni* involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi - muniti di regolare patente di abilitazione - alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché questi non siano di proprietà dell'*Assicurato* o a lui intestati al P.R.A., né in usufrutto o in locazione allo stesso**. Sono inclusi i *Danni* cagionati alle persone trasportate.
La *Garanzia* è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno ed in particolare dopo l'esaurimento del massimale previsto dall'assicurazione della R.C.A. obbligatoria, che opera come assicurazione di primo rischio.
La copertura è operante solo sul territorio italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

g. *Danni* a veicoli nei parcheggi aziendali
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni* - **esclusi quelli da *Furto* e *Incendio*** - arrecati a veicoli di terzi e/o degli *Addetti*, in sosta in appositi spazi nell'ambito dell'azienda. **Sono esclusi i *Danni* cagionati alle *Cose* trovantesi nei o sui veicoli stessi e provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria.**

h. *Danni* da interruzione di esercizio
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di *Attività* industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a *Sinistro* indennizzabile ai termini di *Polizza*.**
Per ogni *Sinistro* detta copertura è prestata con uno *Scoperto* del 10%, un minimo di € 250,^{00} ed un limite di *Indennizzo* di € 50.000,00 per *Sinistro*.

i. Errato trattamento dei dati personali
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* ai sensi delle Norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per *Perdite patrimoniali* cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei relativi dati personali, **purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e voluto**.

j. Inquinamento accidentale
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni* conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo causati da rotture accidentali degli impianti termici e tecnici dei *Fabbricati* nei quali viene svolta l'*Attività* assicurata, **fatta esclusione per quelle dovute a vetustà e mancata manutenzione.**
Vanno considerati esclusi i *Danni*, dovuti a qualsiasi altra causa, che generino:
- **inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- **interruzione, impoverimento e deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;**
- **alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.**

Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno *Scoperto* del 10%, un minimo di € 2.500,00 ed un limite di *Indennizzo* di € 25.000,00 per *Sinistro* e di € 250.000,00 per anno assicurativo.

k. Proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, dall'uso e dalla manutenzione di insegne, luminose e non, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni regolarmente installati sul territorio italiano e destinati ad individuare o pubblicizzare l'azienda assicurata.
Sono esclusi i *Danni* alle opere ed alle *Cose* sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni, nonché i *Danni* dovuti all'installazione degli stessi.

l. Possesso ed uso di armi da parte del titolare dell'azienda
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni* involontariamente e accidentalmente arrecati a terzi conseguenti all'utilizzo di armi legittimamente detenute secondo le disposizioni legislative vigenti, **esclusivamente per la difesa personale. L'*Attività* venatoria si intende esclusa.**
La copertura è prestata con un limite di *Indennizzo* pari ad € 100.000,00 per *Sinistro*.

m. Detenzione di cani da guardia
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dalla detenzione, a norma di legge, di cani da guardia nell'ambito dei *Fabbricati* e delle aree in uso all'azienda assicurata.

n. Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, *Consulenti* e professionisti
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni*, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., subiti da:
- i titolari ed i dipendenti di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei locali dell'*Assicurato* o che in via occasionale possono partecipare a lavori complementari all'attività oggetto dell'assicurazione, nonché i clienti che occasionalmente partecipano alle operazioni di carico e scarico;
- gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i *Consulenti amministrativi* tecnici, Legali ed altri liberi professionisti in genere;
- i titolari e dipendenti delle ditte alle quali l'*Assicurato* abbia affidato lavori in subappalto, mentre eseguono i lavori stessi. La presente estensione di garanzia è prestata alla condizione che i lavori ceduti in subappalto non superino complessivamente il 20% del fatturato dell'intera attività dell'*Assicurato*. In caso di superamento di questa percentuale, *AXA* risponderà del danno in proporzione al minor premio percepito.

o. Responsabilità Civile per *Danni* da *Incendio*
Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni* materiali e diretti causati alle *Cose* di terzi, da *Incendio*, *Esplosione*, *Implosione* e *Scoppio* non causato da ordigni esplosivi, del fabbricato ove si svolge l'*Attività* descritta in *Polizza* e del relativo *Contenuto* di proprietà dell'*Assicurato*.
La copertura è prestata fino a concorrenza dell'importo di € 300.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, con una *Franchigia* pari ad € 1.000,00.
Sono compresi i *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di *Attività* industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, conseguenti a *Sinistri* indennizzabili a termini di *Polizza*. Relativamente ai *Danni* derivanti da interruzioni o sospensioni **il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* di € 1.000,00 ed in nessun caso *AXA* pagherà, per singolo *Sinistro*, somma superiore a € 50.000,00.**

p. Servizio di sorveglianza armata effettuato in proprio anche con guardiani

q. Responsabilità civile per i *Danni* da conduzione e uso del *Fabbricato* destinato allo svolgimento dell'*Attività* indicata in *Polizza*.

2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

a) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL
AXA si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, sino a concorrenza del *Massimale* indicato in *Polizza*, **purché in regola, al momento del *Sinistro***, con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni e dell'art. 13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38 e successive modificazioni (azioni di regresso INAIL), per gli *Infortuni* sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché da lavoratori a progetto - conformemente al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 - addetti alle *Attività* dichiarate in *Polizza*;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di *Danni* non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da *Infortunio* dalle quali sia derivata un'***Invalidità permanente* non inferiore al 6% calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ai sensi del D.Lgs. 23/02/2000 n.38.**

Qualora l'*Assicurato*, al momento del *Sinistro*, non risultasse in regola ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL in relazione ai lavoratori identificati al punto 1) che abbiano subito un *Infortunio* sul lavoro, la copertura si considera comunque **operante a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia**.

b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL
AXA si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di *Danni* cagionati ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti e da lavoratori a progetto, non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL addetti alle *Attività* per le quali è prestata l'assicurazione, per morte o per lesioni personali da *Infortunio* dalle quali sia derivata un'***Invalidità permanente* non inferiore al 6% calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38**.

c) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n° 276
AXA si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di *Danni* cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte o per lesioni personali da *Infortunio* dalle quali sia derivata un'***Invalidità permanente* non inferiore al 6% calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ai sensi D.Lgs. 23/02/2000 n.38. La *Garanzia* opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276**. La *Garanzia* vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

La *Garanzia* **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro** vale anche per azioni di regresso esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Estensione alle *Malattie* professionali
La *Garanzia* **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro** di cui al presente articolo è estesa al rischio delle *Malattie* professionali tabellate indennizzate dall'INAIL e delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.
L'estensione spiega i suoi effetti **a condizione che le *Malattie* siano insorte durante il periodo dell'assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione. L'estensione non vale:**
1) **per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di *Malattia* professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
2) **per le *Malattie* professionali conseguenti:**
   - **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti Legali dell'azienda;**
   - **alla intenzionale mancata prevenzione del *Danno*, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti Legali dell'impresa;**

   La presente esclusione, riportata al punto 2) della presente clausola, cessa di avere effetto per i *Danni* verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
3) **per le *Malattie* professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;**
4) **per l'asbestosi, la silicosi e l'AIDS.**

***AXA* ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'*Assicurato*, ispezioni per le quali l'*Assicurato* stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.**
Ferme, in quanto compatibili, le Norme relative alla denuncia dei *Sinistri*, l'*Assicurato* ha l'obbligo di denunciare senza ritardo ad *AXA* l'insorgenza di una *Malattia* professionale rientrante nella *Garanzia* e di far seguito, con la massima tempestività, con l'invio di notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La copertura si intende prestata fino a concorrenza del 50% del *Massimale* assicurato per la *Garanzia* Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro. Tale *Massimale* rappresenta la massima esposizione di *AXA* per uno o più *Sinistri* anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della *Polizza*, anche se originati dal medesimo tipo di *Malattia* professionale manifestatasi.

B. Responsabilità Civile della proprietà

AXA garantisce l'*Assicurato*, per i *Danni* a terzi derivanti dalla proprietà dei *Fabbricati* indicati in *Polizza*. A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 59. - **"Esclusioni"**, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:
1. *Danni* derivanti dallo spargimento d'acqua, **solo se conseguenti a rottura accidentale**, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento **sono esclusi i *Danni* conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia**;
2. committenza di lavori di *Manutenzione ordinaria* o straordinaria **(con esclusione di quelli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni, già D.Lgs. n. 494/96)** e per l'esecuzione in proprio di lavori di *Manutenzione ordinaria*, **purché relativi a *Fabbricati* pertinenti l'*Attività* dichiarata in *Polizza***.
3. *Danni* derivanti dalla proprietà dell'*Impianto fotovoltaico* e solare termico;
4. *Danni* causati alle *Cose* di terzi da *Incendio* come disciplinato al punto o. **"Responsabilità Civile per *Danni* da *Incendio*"** della **Responsabilità Civile dell'attività** di cui all'Art. 57. - **"Oggetto dell'assicurazione"**.

Laddove non diversamente specificato, la *Garanzia* è prestata con una *Franchigia* per *Danni* a *Cose* pari ad € 250,00.

Art. 58. - **Estensioni di garanzia per specifici settori**
Relativamente alla **Responsabilità Civile dell'attività** di cui all'Art. 57. - **"Oggetto dell'assicurazione"**, le presenti estensioni sono sempre valide ed operanti per ciascun *Settore* di appartenenza, riportato in *Polizza*:

a. Settore Agricoltura

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'*Attività* appartenente al *Settore* agricoltura (compresa *Attività* di agriturismo), la **Responsabiltà Civile** comprende:

1. **Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni* a terzi derivanti da smercio al dettaglio e somministrazione di generi alimentari (anche di produzione propria dell'*Assicurato* e anche se dallo stesso trasformati) nell'ambito dell'azienda agricola o dell'agriturismo ed in occasione di partecipazione a fiere, mostre e mercati, **sempre che i *Danni* si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto. Sono esclusi i *Danni* derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria**.

2. ***Cose* portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni* dei quali egli stesso sia tenuto a rispondere verso i clienti dell'agriturismo ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle *Cose* portate, consegnate o non consegnate.
   Sono esclusi i *Danni*:
   - **cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni;**
   - **a *Cose* contenute in veicoli e natanti;**
   - **ai *Valori*, *Gioielli e Preziosi* non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia.**

   La copertura è prestata con una *Franchigia* di € 250,00 ed un limite di *Indennizzo* pari ad € 50.000,00 per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle *Cose* consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.

3. **Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'agriturismo**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dalla proprietà e/o conduzione delle piscine e degli impianti sportivi e dall'esercizio di servizi accessori dell'agriturismo quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere, centro benessere, negozi, locali per convegni e quant'altro relativo ad *Attività* ricreative e culturali. È inoltre compresa la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di *Attività* sportive a carattere non professionale, dalla messa a disposizione di materiale ed attrezzatura sportiva e di gioco, dalla didattica finalizzata all'apprendimento delle *Attività* dell'agricoltore. È compresa l'*Attività* di equitazione **ad esclusione dei *Danni* subiti dai clienti che cavalcano gli animali o li conducono.**
   Si intendono esclusi i *Danni* cagionati da *Incendio* e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

4. **Responsabilità Civile del capofamiglia**
   Nel caso in cui il titolare dell'azienda abbia stabilito la propria dimora abituale all'interno dell'azienda agricola o agrituristica, *AXA* si obbliga a tenere indenne il titolare e gli appartenenti al suo *Nucleo Familiare* di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per un fatto accidentale verificatosi in relazione alla vita privata.
   A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano i seguenti rischi tipici:
   - la conduzione dell'immobile abitato;
   - la pratica di sport a livello amatoriale;
   - la proprietà di animali domestici e l'uso di animali da sella non di proprietà degli *Assicurati*;
   - la proprietà e l'uso di biciclette **(escluse quelle elettriche)**, o velocipedi in genere, compreso l'uso di carrozzine, passeggini, carrelli di supermercati;
   - la proprietà e l'uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri, a motore **purché inferiore a 3 CV escluse dagli obblighi di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche ed integrazioni**;
   - la messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente, all'insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli siano assicurati con una specifica Polizza di Responsabilità Civile per la circolazione.

   Non sono considerati terzi:
   - **il coniuge, i genitori dell'*Assicurato*, i genitori del coniuge, i figli dell'*Assicurato*, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'*Assicurato* e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
   - **gli *Addetti* ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'*Assicurato*.**

   A deroga di quanto sopra riportato, i figli minori dell'*Assicurato* sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'*Invalidità permanente*; **l'*Indennizzo* è prestato fino a € 50.000, 00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una *Franchigia* di € 1.500,00 per *Sinistro***. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione (ad esempio *Polizza* Responsabilità Civile del capofamiglia), la presente copertura è prestata a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai *Massimali* dell'altra assicurazione.
Sono esclusi i *Danni*:

- **derivanti dalla proprietà di animali da sella;**
- **verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore;verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;**
- **conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;**
- **verso i *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;**
- **causati dai *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;**
- **derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione.**

La copertura è prestata con un limite di *Indennizzo* di € 300.000,00 per *Sinistro* e per anno.

5. **Impiego di *Macchine agricole***
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dal funzionamento di *Macchine agricole* e relativi motori, **purché usati per lavori agricoli per conto proprio o di terzi**.

6. **Allevamento di *Bestiame***
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dall'allevamento del *Bestiame* **(non a carattere industriale)** nell'ambito dell'azienda, compresa la monta esercitata per conto dell'azienda stessa o di terzi (compresi in questo caso i *Danni* subiti dagli animali di proprietà di terzi), nonché il trasferimento e la permanenza del *Bestiame* nei pascoli e nei mercati, **esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore, connessa all'attività di allevamento del bestiame**.
   La copertura è prestata fino a concorrenza dell'importo di € 100.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, con una *Franchigia* pari ad € 1.500,00.

b. Settore Industria e artigianato

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'*Attività* appartenente al *Settore* Industria e artigianato, la **Responsabilità Civile** comprende:

1. **Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione, riparazione di impianti**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e *Cose* in genere per *Danni* cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti, attrezzature e *Cose* in genere dopo l'ultimazione dei lavori. La *Garanzia* vale per i *Danni* verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, **purché entro 1 anno dall'ultimazione dei lavori e comunque denunciati ad *AXA* non oltre 6 mesi dalla cessazione del contratto**.
   La copertura è prestata anche per le *Attività* di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008 (installazione di impianti all'interno di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso), **purché l'*Assicurato* sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del D.M. stesso, con esclusione dell'*Attività* di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili**.
   Sono esclusi i *Danni*:
   - **agli impianti, attrezzature o *Cose* installate, riparate o mantenute, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
   - **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati o da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque *Fabbricati*;**
   - **da mancato o intempestivo intervento manutentivo;**
   - **da interruzione o sospensione di *Attività*;**
   - **da lavori stradali;**
   - **subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o difettosa manutenzione e conseguenti a mancato uso o sospensione di servizio.**

   Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 1.500,00 ed un limite di *Indennizzo* di € 50.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

2. ***Danni* da *Furto* agevolati da impalcature di imprese edili**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per *Danni* da *Furto* cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti o fatti erigere dall'*Assicurato* e dallo stesso utilizzati.
   Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con uno *Scoperto* del 10% il minimo di € 250,00 ed un limite di *Indennizzo* di € 50.000,00 per *Sinistro* e anno assicurativo.

3. ***Danni* ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per *Danni* ai capi di vestiario indossati dai clienti, derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodotti per permanenti.
   Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con una *Franchigia* di € 250,00 ed un limite di *Indennizzo* di € 1.500,00 per *Sinistro* e anno assicurativo.

4. ***Danni* alle *Cose* in lavorazione (tintorie e lavanderie)**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per *Danni* alle *Cose* in lavorazione.
   Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con una *Franchigia* di € 250,00 ed un limite di *Indennizzo* di € 1.500,00 per *Sinistro* e anno assicurativo.

c. Settore Commercio

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'*Attività* appartenente al *Settore* Commercio, la **Responsabilità Civile** comprende:

1. ***Danni* da vendita di prodotti**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni* a terzi cagionati dai prodotti - previsti dalla licenza di esercizio - venduti, consegnati o somministrati nell'esercizio stesso, **purché tali *Danni* si verifichino entro 1 anno dalla vendita, consegna o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del contratto.**
   Restano esclusi:
   - **i *Danni* a terzi da difetto originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria e per i generi di produzione propria somministrati o venduti nelle farmacie e parafarmacie (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i prodotti galenici, omeopatici, cosmetici, erboristici e fitoterapici).**
   - **i *Danni* ai prodotti stessi, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i *Danni* conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.**

   Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con una *Franchigia* di € 500,00 ed un limite di *Indennizzo* di € 100.000,00 per *Sinistro*.

2. ***Danni* a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi di legge, nella sua qualità di venditore ambulante in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente.
   Sono compresi i *Danni* che si verifichino in occasione di operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stands nell'area assegnata all'*Assicurato* e **limitatamente all'*Attività* dichiarata in *Polizza***.
   La copertura è estesa all'esercizio dell'*Attività* a bordo di veicoli, **purché nelle aree espressamente destinate, fatta eccezione per i rischi inerenti la circolazione**.

d. Settore Turismo e ristorazione

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'*Attività* appartenente al *Settore* Turismo e ristorazione, la **Responsabilità Civile** comprende:

1. **Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni* a terzi derivanti da smercio al dettaglio e somministrazione di generi alimentari (anche di produzione propria dell'*Assicurato* e anche se dallo stesso trasformati) nell'ambito dell'albergo, pensione, B&B o ristorante, **sempre che i *Danni* si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto. Sono esclusi i *Danni* derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria**.

2. ***Cose* portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni* dei quali egli stesso sia tenuto a rispondere verso i clienti dell'albergo, pensione o B&B, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle *Cose* portate, consegnate o non consegnate.
   Sono esclusi i *Danni*:
   - **cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni;**
   - **a *Cose* contenute in veicoli e natanti;**
   - **ai *Valori*, *Gioielli e Preziosi* non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia.**

   La copertura è prestata con una *Franchigia* di € 250,00 ed un limite di *Indennizzo* pari ad € 50.000,00 per

anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle *Cose* consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.

3. **Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B**
   Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dalla proprietà e/o conduzione delle piscine e degli impianti sportivi e dall'esercizio di servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere, centro benessere, negozi, locali per convegni e quant'altro relativo ad *Attività* ricreative e culturali. È inoltre compresa la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di *Attività* sportive a carattere non professionale, dalla messa a disposizione di materiale ed attrezzatura sportiva e di gioco, dall'*Attività* di equitazione **ad esclusione dei *Danni* provocati ai clienti che cavalcano gli animali o li conducono.**
   Si intendono esclusi i *Danni* cagionati da *Incendio* e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

4. **Responsabilità Civile del capofamiglia**
   Nel caso in cui il titolare dell'azienda abbia stabilito la propria dimora abituale all'interno dell'albergo, pensione o B&B, *AXA* si obbliga a tenere indenne il titolare e gli appartenenti al suo *Nucleo Familiare* di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per un fatto accidentale verificatosi in relazione alla vita privata.
   A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano i seguenti rischi tipici:
   - la conduzione dell'immobile abitato;
   - la pratica di sport a livello amatoriale;
   - la proprietà di animali domestici e l'uso di animali da sella non di proprietà degli *Assicurati*;
   - la proprietà e l'uso di biciclette anche elettriche, o velocipedi in genere, compresi l'uso di carrozzine, passeggini, carrelli di supermercati;
   - la proprietà e l'uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri, a motore **purché inferiore a 3 CV escluse dagli obblighi di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche ed integrazioni**;
   - la messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente all'insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli siano assicurati con una specifica *Polizza* di Responsabilità Civile per la circolazione.

   Non sono considerati terzi:
   - **il coniuge, i genitori dell'*Assicurato*, i genitori del coniuge, i figli dell'*Assicurato*, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'*Assicurato* e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
   - **gli *Addetti* ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'*Assicurato*.**

   A deroga di quanto sopra riportato, i figli minori dell'*Assicurato* sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'*Invalidità permanente*; **l'*Indennizzo* è prestato fino a € 50.000, 00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una *Franchigia* di € 1.500,00 per *Sinistro***. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

   Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione (ad esempio *Polizza* Responsabilità Civile del capofamiglia), la presente copertura è prestata a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione.

   Sono esclusi i *Danni*:
   - **derivanti dalla proprietà di animali da sella;**
   - **verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore;verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;**
   - **conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;**
   - **verso i *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;**
   - **causati dai *Collaboratori* addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;**
   - **derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione.**

   La copertura è prestata con un limite di *Indennizzo* di € 300.000,00 per *Sinistro* e per anno.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione VIII - Responsabilità Civile.

Art. 59. - **Esclusioni**

Sono esclusi i *Danni*:

1. **causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;**
2. **derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'*Assicurato* abbia assunto esclusivamente per contratto;**

3. alle *Cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché alle *Cose* trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori (eccetto quelle che per peso o volume non possano essere rimosse), a quelle trasportate, rimorchiate o sollevate, alle *Cose* di cui l'*Assicurato* debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, ter, quater, quinquies e 1786 c.c, fatto salvo quanto previsto dai punti e. "*Danni* a *Cose* di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate", 2."*Cose* portate e/o consegnate dai clienti dell'agriturismo", 2."*Cose* portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B", 3."*Danni* ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)", 4."*Danni* alle *Cose* in lavorazione (tintorie e lavanderie)";
4. cagionati da gru, teleferiche, fili a sbalzo e simili;
5. derivanti dall'esercizio di *Attività* venatoria;
6. alle *Cose* sulle quali si eseguono i lavori, alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione, alle opere in costruzione, alle colture, fatto salvo quanto previsto dai punto 4. "*Danni* alle *Cose* in lavorazione (tintorie e lavanderie)" e dalla lettera d. "Lavori eseguiti presso terzi";
7. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, da operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'estensione di *Garanzia* "Postuma per lavori di posa in opera, installazione, manutenzione o riparazione di impianti";
8. da merci, prodotti e *Cose* in genere dopo la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto dai punti 1."Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari" e 1."*Danni* da vendita di prodotti";
9. cagionati da *Furto*, fatto salvo quanto previsto dal punto 2. "*Danni* da *Furto* agevolati da impalcature di imprese edili";
10. cagionati e/o subiti da natanti e da aeromobili e/o loro *Contenuto* e/o persone trasportate; cagionati da veicoli a motore di qualsiasi genere, da carrelli e da macchine operatrici semoventi quando il *Sinistro* si sia verificato su aree soggette alla disciplina della legge 990 del 24/12/1969, salvo quanto previsto dai punti f. "Committenza auto" e g."*Danni* ai veicoli nei parcheggi aziendali";
11. cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché alle *Cose* trovantesi sugli stessi e nell'ambito delle anzidette operazioni di carico e scarico, fermo restando quanto previsto al punto e. "*Danni* a *Cose* di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate";
12. cagionati dall'impiego di esplosivi a *Cose* fisse che si trovino entro un raggio di 200 metri dal punto di *Scoppio*;
13. cagionati dalla proprietà, dall'usufrutto o dall'uso di *Fabbricati* e relativi impianti fissi, diversi da quelli in cui viene svolta stabilmente l'*Attività* dichiarata in *Polizza* o non costituenti l'*Abitazione* dell'*Assicurato*, fatto salvo quanto previsto dal punto j."Proprietà di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni";
14. derivanti dall'uso di sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
15. cagionati dalla produzione, detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i *Danni* che, in relazione ai rischi assicurati, siano derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
16. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
17. derivanti dallo svolgimento delle *Attività* di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
18. derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
19. a condutture ed impianti sotterranei;
20. a *Cose* dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
21. da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
22. direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
23. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date), oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici, nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* nonché i *Danni* da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;
24. derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
25. derivanti da condotte sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
26. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, fermo restando quanto previsto dall'estensione di *Garanzia* "Responsabilità Civile del capofamiglia";
27. derivanti da contagi trasmessi da animali;
28. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari in genere ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto dal punto i."Inquinamento accidentale";

29. **provocati alla pavimentazione stradale da *Macchine agricole* su cingoli o su ruote non gommate;**
30. **derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto od in parte da sostanze chimiche il cui impiego incolpevole e non volontarie sia vietato dalla legge;**
31. **alle scorte vive o morte del fondo, salvo i *Danni* alle scorte di terzi (anche se in consegna o custodia dell'*Assicurato*) derivanti da rovina totale o parziale degli immobili ivi esistenti;**
32. **derivanti dalla proprietà dei *Fabbricati* indicati in *Polizza*, salvo che sia stata acquistata la *Garanzia* Responsabilità Civile della proprietà.**

Art. 60. - **Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi:

1. **il coniuge, i genitori dell'*Assicurato*, i genitori del coniuge, i figli dell'*Assicurato*, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'*Assicurato* e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
2. **le persone in rapporto di dipendenza o di salario con l'*Assicurato* che subiscano il *Danno* in occasione di lavoro o di servizio. Sono tuttavia considerati terzi, per i *Danni* fisici subiti, i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL sempre che non partecipino a lavori per i quali è obbligatoria tale assicurazione;**
3. **le persone che, qualunque sia il loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano *Danni* in occasionale della loro partecipazione ai lavori formanti oggetto dell'*Attività* cui si riferiscono le *Garanzie*, con l'eccezione dei *Danni* fisici subiti dai subappaltatori e loro dipendenti, qualora la percentuale di lavori ceduti dall'*Assicurato* non superi il 30% del valore globale delle opere ad esso affidate;**
4. **se l'*Assicurato* non sia una persona fisica: gli amministratori, i Legali rappresentanti ed i soci a responsabilità illimitata;**
5. **le società o enti che - rispetto all'*Assicurato* - siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.**

Art. 61. - **Obblighi in caso di sinistro**

L'*Assicurato* deve avvisare *AXA* in forma scritta entro 3 giorni quando si è verificato o da quando è venuto a conoscenza del *Sinistro* (come indicato dall'art. 1913 c.c), comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del *Sinistro*. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.
La denuncia del *Sinistro* deve essere comunicata attraverso una delle seguenti modalità:

g) rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto;
h) rivolgendosi ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 62. - **Variazioni di rischio - numero di addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato**

Il *Premio* della *Garanzia* Responsabilità Civile dell'attività e dei prestatori di lavoro è determinato sulla base del numero degli *Addetti* e dei posti letto (se si tratta di albergo, pensioni, B&B, agriturismo) dichiarato dal *Contraente/Assicurato* in *Polizza*. Qualora all'insorgere di un *Sinistro* il numero totale degli *Addetti* e/o dei posti letto dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza di due *Addetti* e/o di due posti letto, l'*Indennizzo* dovuto da *AXA* è ridotto in proporzione alla differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle *Cose*.
Se al momento del *Sinistro* il numero degli *Addetti* o dei posti letto risulta essere superiore di più di due unità rispetto a quello dichiarato, si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 o 1893 c.c, fermo restando l'obbligo per il *Contraente/Assicurato* di dare immediata comunicazione ad *AXA* e a pagare il maggior *Premio* dovuto.

Il numero di *Addetti* indicato in *Polizza* dovrà comprendere i prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'*Assicurato* (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i lavoratori part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276), i titolari, i soci ed i *Familiari* coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, di cui l'*Assicurato* si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'*Attività* descritta in *Polizza*. Si intendono inclusi i corsisti, i borsisti e gli stagisti.
***AXA* ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali l'*Assicurato* è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire i libri paga e matricola.**

SEZIONE IX - TUTELA LEGALE

Premessa

AXA per la gestione e la liquidazione dei *Sinistri* di *Tutela legale* si avvale di:

Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza generale per l'Italia facente parte del Gruppo *AXA Assistance* (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Gestione *Sinistri Tutela legale*, (denominazione commerciale *AXA Assistance*)
Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 104 805
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 460
(dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30, venerdì dalle 9:00 alle 13:00)

Art. 63. - **Oggetto dell'assicurazione**

AXA garantisce la *Tutela legale* all'*Assicurato* nell'ambito dell'*Attività* indicata in *Polizza*, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del *Massimale* di € 20.000,00 valido per *Sinistro* e di € 50.000,00 per anno assicurativo, innalzato del 20% per *Sinistro* e per anno, qualora l'*Assicurato* intenda avvalersi del *Network* dei fiduciari convenzionati con *AXA Assistance* (Legali, Periti, *Consulenti* tecnici).

La seguente *Garanzia* è valida se richiamata in *Polizza* e se è stato pagato il relativo *Premio*:

A. Tutela legale

La *Garanzia* comprende i seguenti oneri:
1. le **spese per l'intervento del Legale incaricato** della gestione del *Sinistro*;
2. le **spese per mediazioni** stabilite dalla legge;
3. le eventuali **spese del Legale di controparte**, in caso di *Transazione* autorizzata da *AXA Assistance*;
4. le **spese per l'intervento del *Consulente* tecnico d'ufficio, del *Consulente* tecnico di parte e di Periti in genere**, purché concordate con *AXA Assistance*;
5. le **spese processuali nel processo penale** ai sensi dell'art. 535 c.p.p;
6. il ***Contributo Unificato*** per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
7. le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'*Assicurato*;
8. le **spese necessarie allo svolgimento di arbitrati**, per la risoluzione di controversie garantite in *Polizza*;
9. le **spese per le indagini volte alla ricerca di prove** a difesa e discolpa dell'*Assicurato*;
10. le **spese per un secondo Legale domiciliatario**, unicamente in fase giudiziale, per un **rimborso massimo fino a € 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'*Assicurato*;
11. le **spese investigative** per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
12. **gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00**.

In caso di un evento riguardante le *Garanzie* oggetto dell'assicurazione, l'*Assicurato* può ottenere informazioni sulle *Garanzie* stesse, i rischi assicurati, le condizioni di *Polizza*, le modalità e i termini per la denunzia dei *Sinistri* e sull'evoluzione degli stessi già in essere telefonando al Numero 800 104 805.
È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 73. - **"Gestione del sinistro e libera scelta del Legale"**.

Art. 64. - **Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione**

***AXA* non si assume il pagamento di:**
a. multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
b. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali (art. 541 c.p.p);
sono inoltre escluse:
c. il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di *Cose*;
d. le operazioni di esecuzione forzata nel caso di due esiti negativi.

Art. 65. - **Soggetti assicurati**

Rientrano tra i soggetti assicurati dalla **Tutela legale**:
- il *Contraente*;
- i dipendenti regolarmente assunti, iscritti al Libro Unico, per gli eventi che accadono nell'ambito dell'*Attività* svolta per conto del *Contraente*.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa *Polizza*, la *Garanzia* s'intende prestata a favore del *Contraente*.

Art. 66. - **Prestazioni garantite**

Gli oneri indennizzabili previsti nel presente contratto valgono per i seguenti casi:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di *Danni* a persone e/o a *Cose* subiti per fatti illeciti di terzi;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di *Danni* che derivino da *Sinistri* stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette; o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. La *Garanzia* è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. le *Controversie* individuali di lavoro subordinato promosse dai Dipendenti nei confronti del *Contraente* di *Polizza* (la *Garanzia* opera esclusivamente a favore del *Contraente* di *Polizza* anche in caso di contenzioso innanzi al Tribunale Amministrativo);
5. le *Controversie* nascenti da presunte inadempienze contrattuali (salvo quanto previsto nell'Art. 67. - **"Esclusioni"** ai punti f-h) di controparte; la presente *Garanzia* si intende prestata, per le *Controversie* che insorgono limitatamente ai fatti derivanti dall'*Attività* professionale dichiarata dal *Contraente* e indicata in *Polizza*, trattate nei *Paesi dell'Unione Europea*, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, limitatamente alle *Controversie* con valore in lite superiore a € 500,00 ed inferiore a € 30.000,00;
6. le *Controversie* derivanti da contratti di locazione o diritti reali delle unità immobiliari costituenti la sede principale del *Contraente* o sedi secondarie e/o locali connessi all'attività indicata in *Polizza*, **ad eccezione di quelle *Controversie* aventi ad oggetto il pagamento del bene, oggetto del contratto di locazione**.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione IX - Tutela legale.

Art. 67. - **Esclusioni**

Sono escluse dalla presente copertura:

a. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere,ecc.);
b. le spese per *Controversie* derivanti da fatti dolosi dell'*Assicurato*;
c. le spese per *Controversie* di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per *Controversie* concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto all'Art. 66. - "Prestazioni garantite";
d. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 c.p.p.

Inoltre la *Garanzia* non è operante per le controversie:

e. per il recupero crediti;
f. di natura contrattuale dell'assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene o della prestazione di servizio;
g. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'*Assicurato*, salvo quanto previsto all'Art. 66. - "Prestazioni garantite";
h. di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di *AXA,* del Gruppo CR Asti e del Gruppo AXA Italia, salvo quanto previsto all'Art. 66. - "Prestazioni garantite";
i. relative ai *Sinistri* di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
j. relative ai *Sinistri* causati da *Esplosione*, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
k. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del Legale incaricato;
l. conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate;
m. relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'*Assicurato* o non identificati in *Polizza*;
n. le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
o. discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare eccetto quelli previsti in *Polizza*;
p. relative a cariche sociali rivestite dall'*Assicurato*, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati;
q. in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le *Controversie* derivanti da contratto di agenzia;
r. di valore inferiore a € 250,00;
s. non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 66. - "Prestazioni garantite";
t. derivanti da azioni di licenziamento collettivo o procedimenti di cassa integrazione;
u. inerenti l'esercizio delle professioni intellettuali, definite dall'art. 2229 c.c.

Art. 68. - **Massimali e recupero delle somme**

A. *Massimale*

***AXA Assistance* gestisce e liquida il *Sinistro di Tutela legale* fino al limite massimo di € 20.000,00 per *Sinistro* e di € 50.000,00 per anno assicurativo. Tali limiti vengono innalzati del 20% qualora l'*Assicurato* intenda avvalersi dell'assistenza di fiduciari che rientrano fra quelli del *Network* convenzionato di *AXA Assistance* (Legali, Periti, *Consulenti* tecnici). Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un *Sinistro* accaduto nell'ambito della vita privata.**

B. Recupero delle Somme

Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad *AXA Assistance*, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 69. - **Estensione territoriale**

L'assicurazione è valida per le *Controversie* verificatisi nei *Paesi dell'Unione Europea* e in Svizzera.
Sono comunque esclusi dalla copertura di *Polizza* gli oneri di *Assistenza stragiudiziale* e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 70. - **Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia**

Ai fini dell'operatività della *Garanzia*, si precisa che:

- la *Controversia* deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione o nei 24 mesi successivi all'ultima scadenza della *Polizza* ovvero alla data di annullamento o disdetta del contratto assicurativo;
- il *Fatto generatore* della *Controversia* deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico:
  - dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
  - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla *Controversia* si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il *Fatto generatore* che dia origine alla *Controversia* si protragga attraverso più atti successivi, il *Fatto generatore* si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di *Danni* per *Fatto illecito* di terzi, il *Fatto generatore* del *Sinistro* si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico *Sinistro*. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il *Sinistro* è unico a tutti gli effetti.
Si considerano, inoltre, come unico *Sinistro* le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi la *Garanzia* viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *Capitale assicurato* resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Qualora coesistano una o più assicurazioni di **Tutela legale** sul medesimo rischio coperto dal presente Contratto, la *Garanzia* prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

Art. 71. - **Obblighi in caso di sinistro**

***AXA* per la gestione dei *Sinistri* di *Tutela legale* si avvale di Inter Partner Assistance S.A. facente parte del Gruppo *AXA Assistance* (di seguito denominata *AXA Assistance*).**
L'*Assicurato* deve denunciare ad:

Inter Partner Assistance S.A.
Rapp. Generale per l'Italia
Gestione *Sinistri Tutela legale* (denominazione commerciale *AXA Assistance*)

Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 104 805
Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 460
(dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30, venerdì dalle 9:00 alle 13:00)

qualsiasi *Sinistro* nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza e comunque non oltre 24 mesi dall'insorgenza della *Controversia*.
In ogni caso deve far pervenire ad *AXA Assistance*, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

Art. 72. - **Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti**

Se il *Contraente/Assicurato* richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

a) informare immediatamente *AXA Assistance* in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro* nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

b) conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 73. - **Gestione del sinistro e libera scelta del legale**

a. Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro *AXA Assistance* esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento, comprese le eventuali mediazioni stabilite dalla legge. L'*Assicurato* non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di *AXA Assistance*. In caso di inadempimento di questi oneri l'*Assicurato* decade dal diritto all'*Indennizzo* del *Sinistro*.

b. Scelta del Legale o del Perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della *Controversia*, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da *AXA Assistance*, o quando vi sia conflitto di interessi fra *AXA/AXA Assistance* e l'*Assicurato*, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo ad *AXA Assistance*. Qualora la *Controversia* o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'*Assicurato*, questi ha la facoltà di scegliere un Legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo ad *AXA Assistance*; in questo caso, vengono rimborsate all'*Assicurato* o sostenute direttamente da *AXA Assistance*, anche le eventuali spese, esclusivamente in sede giudiziale, per un Legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in *Polizza*.

L'*Assicurato* che intenda avvalersi del Legale ricompreso fra la rete dei fiduciari di *AXA Assistance*, può chiedere a il nominativo del Legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. In tal caso il *Massimale* per *Sinistro* e per anno è innalzato del 20%.

La procura al Legale designato deve essere rilasciata dall'*Assicurato*, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. *AXA Assistance* conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con *AXA Assistance*.

In ogni caso la *Garanzia* ricomprenderà le spese di un Legale e/o Perito anche nel caso in cui l'*Assicurato* abbia conferito l'incarico a diversi Legali/Periti.

Non costituisce oggetto di *Garanzia* assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali, salvo quanto disposto al punto 10. **"spese per domiciliatario"** dell'Art. 63. - **"Oggetto dell'assicurazione"**, nello stesso grado di giudizio. La *Garanzia* assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo.

AXA Assistance, così come *AXA*, non sono responsabili dell'operato di Legali, *Consulenti* tecnici e Periti.

c. Revoca dell'incarico al Legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'*Assicurato* e di successivo incarico ad altro Legale nel corso dello stesso grado di giudizio, *AXA Assistance* liquida le spese di un solo Legale a scelta dell'*Assicurato*.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio *AXA Assistance* liquida comunque anche le spese del Legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del Legale incaricato *AXA Assistance* rimborsa sia le spese del Legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo Legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

d. Obblighi dell'*Assicurato* in merito agli onorari ai Legali e ai Periti. Rimborsi all'*Assicurato* delle spese sostenute per la gestione della vertenza.

L'*Assicurato* non può raggiungere accordi con i Legali e i Periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di *AXA Assistance*. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'*Assicurato* decade dal diritto all'*Indennizzo*. *AXA Assistance*, alla definizione della *Controversia*, liquida all'*Assicurato* le spese sostenute (nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza* e dedotte le eventuali *Franchigie e Scoperti*), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

e. Disaccordo fra l'*Assicurato* e *AXA*

In caso di disaccordo fra l'*Assicurato* e *AXA* e/o *AXA Assistance*, in merito all'interpretazione della *Polizza* e/o alla gestione del *Sinistro*, *AXA* e/o *AXA Assistance* s'impegna ad avvertire l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, ferma la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la *Controversia*. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per *AXA* e/o *AXA Assistance*, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'*Assicurato*, devono essere pagate integralmente da *AXA* e/o *AXA Assistance*.

SEZIONE X - PROTEZIONE INCASSI

Art. 74. - **Oggetto dell'assicurazione**

AXA indennizza il mancato introito dell'azienda indicata in *Polizza*, nell'ambito della quale siano utilizzati uno o più dispositivi elettronici *P.O.S. (Point of Sale),* anche appartenenti a differenti Istituti Bancari eroganti, per effetto della totale e forzata inattività derivante da un *Danno* materiale e diretto, causato da almeno uno degli eventi sotto riportati.

La seguente Garanzia è valida se richiamata in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio, per:

A. Protezione incassi P.O.S.

Fermo quanto riportato dall'Art. 75. - **"Esclusioni"**, *AXA* riconosce all'*Assicurato* per ogni giorno lavorativo di forzata e totale inattività dell'azienda/esercizio assicurato, una diaria giornaliera per i *Danni* materiali e diretti a:

a) *Fabbricato* e *Contenuto* dell'azienda indicata in *Polizza*, limitatamente ai locali nei quali sia utilizzato il P.O.S., a seguito degli eventi sotto riportati:

1. ***Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio* ed *Implosione*** non causati da ordigni esplosivi;
2. **caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali**, loro parti o *Cose* da essi trasportate;
3. **onda di pressione** provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
4. **urto dei veicoli stradali**, non appartenenti o in uso al *Contraente* o all'*Assicurato* o agli altri *Addetti*;
5. **fumo**, fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - **non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione** - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle *Cose* stesse e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
6. **sviluppo di fumi, gas e vapori**, colaggio o fuoriuscita di liquidi **purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito l'attività indicata in *Polizza***;
7. **mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica**, termica ed idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento **purché conseguenti ad eventi prima indicati**;
8. **fenomeno elettrico** scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, a:
   - macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato ;
   - macchinari ed attrezzature facenti parte del Contenuto.

   Sono esclusi i *Danni*:
   - **causati da usura o da carenza di manutenzione;**
   - **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i *Danni* verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;**
   - **dovuti a difetti noti all'*Assicurato* o al *Contraente* all'atto della stipula della *Polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;**
   - **alle lampade elettriche, alle insegne luminose, alle valvole termoioniche ed ai fusibili;**
   - **ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del *Fabbricato*.**
9. **fenomeni atmosferici** quali:
   i. grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di *Cose* poste nelle vicinanze;
   ii. bagnamento, verificatosi all'interno dei *Fabbricati* a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

   Sono esclusi i *Danni* causati da:
   - **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;**
   - **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;**
   - **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
   - **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
   - **gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto previsto al punto 11. "sovraccarico neve";**
   - **umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
   - **cedimento, franamento o smottamento del terreno;**

   ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui ai punti "i"e "ii";
10. **grandine su elementi fragili** quali:
    - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
    - *Lastre* di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica;

    anche se facenti parte di *Fabbricati* o tettoie aperte da uno o più lati, **con esclusione delle *Serre* e del loro *Contenuto***.
11. **sovraccarico neve** compresi gli eventuali *Danni* di bagnamento all'interno dei *Locali aziendali* ed al *Contenuto* della stessa, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

12. **fuoriuscita di acqua condotta** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei *Fabbricati* contenenti le *Cose* stesse.
    Sono esclusi i *Danni*:
    - **causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
    - **alle merci poste ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;**
    - **derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rotture fognature;**
    - **da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione;**
    - **le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**
13. **merci in refrigerazione (mancato freddo)**, intendendosi per tale evento i *Danni* materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
    - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
    - fuoriuscita del liquido frigorigeno;

    e conseguenti al verificarsi di:
    - un evento assicurato ai termini della Sezione X - Prontezione Incassi;
    - guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

    Sono esclusi i *Danni*:
    - **dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione;**
    - **derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;**
    - **alle merci poste su automezzi.**
14. **eventi sociopolitici e dolosi** quali tumulti popolari, scioperi, sommosse o compiuti, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
    Sono esclusi i *Danni*:
    - **causati da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti Legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
    - **di inondazione o frana;**
    - **di *Rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
    - **di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;**
    - **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;**
    - **causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;**
    - **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**
    - **da imbrattamento;**
    - **alle *Serre* ed al loro *Contenuto*.**

    Sono inoltre esclusi i costi o le spese derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica.
    AXA, ferme le condizioni sopra richiamate, indennizza anche i *Danni* avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino gli enti assicurati, **con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, *AXA* non risponderà dei *Danni* anche se verificatisi durante il suddetto periodo**.
15. **caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;**
16. **rotture per cause accidentali di *Lastre* ed insegne.**
    Sono esclusi i *Danni*:
    1. **verificatisi in occasione di:**
        - **riparazione e/o rimozione di *Lastre* ed insegne;**
        - **operazioni di trasloco;**
        - **lavori di ristrutturazione o di restauro dei locali;**
    2. **relativi a *Lastre* ed insegne che alla data di entrata in vigore della presente *Garanzia* non fossero integre od esenti da difetti;**
    3. **subiti da lucernari o da Lastre ed insegne aventi valore artistico;**
    4. **subiti da insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.**

b) Apparecchiature e macchinari dell'azienda indicata in *Polizza*, limitatamente ai locali nei quali sia utilizzato il *P.O.S.*, a seguito degli eventi sotto riportati:

17. **Guasti a macchine dovute a rotture meccaniche, forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;**
18. **Rovesciamento liquidi**, intendendosi per tale evento i *Danni* di dispersione di liquidi, posti in adeguati contenitori, causati da rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi e relativi impianti tecnici ad essi collegati.

Sono comunque esclusi:
- **i *Danni* derivanti o conseguenti ad errata chiusura o apertura di valvole e/o rubinetti;**
- **i *Danni* dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;**
- **i *Danni* di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;**
- **i *Danni* causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;**

19. **Imperizia, imprudenza, negligenza, errata manovra**, nell'utilizzo/esercizio di impianti e macchinari poste in essere da dipendenti dell'*Assicurato* o da terzi;
20. **Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o di controllo;**
21. **Danni ai tubi e valvole elettroniche, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.**
    Tali *Danni* verranno indennizzati tenuto conto della percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso;
22. ***Danni* a conduttori esterni alle *Cose* assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse**
    Non sono indennizzabili i *Danni* alle parti accessorie non attraversate dalla corrente dei conduttori assicurati. In caso di *Danno* indennizzabile ai conduttori esterni sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, di rifacimento dell'intonaco e pavimentazione sostenuti dall'*Assicurato*.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione X - Protezione Incassi.

Art. 75. - **Esclusioni**

Sono esclusi i *Danni*, oltre a quelli già esclusi alle singole coperture:

a. **di *Furto*, *Rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
b. **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto riportato al punto 14. - "Eventi sociopolitici e dolosi"dell'Art. 74 - "Oggetto dell'assicurazione";**
c. **verificatisi in occasione di *Esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;**
d. **causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti e mareggiate, frane, allagamenti;**
e. **alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno *Scoppio* o una *Implosione*, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
f. **causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei Legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;**
g. **al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;**
h. **causati da gelo;**
i. **da avvelenamento del *Bestiame*;**
j. **da cedimento, franamento o smottamento del terreno.**
k. **di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;**
l. **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle apparecchiature e macchinari;**
m. **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i *Danni* verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le *Cose* mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le *Cose* fisse;**
n. **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione indicate dal costruttore o fornitore delle apparecchiature e macchinari;**
o. **in seguito al sostenimento dei costi per:**
   - effettuare la manutenzione preventiva;
   - effettuare i controlli di funzionalità;
   - eliminare i disturbi e i difetti a seguito di usura;
p. **di natura estetica che non siano connessi con i *Danni* indennizzabili;**
q. **attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipula della *Polizza*;**
r. **ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forma, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori;**
s. **relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature e agli impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;**

t. di perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
u. di indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software;
v. ai veicoli a motore;
w. d'interruzione del funzionamento dell'impianto o macchinario conseguente a:
- uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet);
- trasmissione elettronica dei dati od altre informazioni;
- computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.);
- violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);
- violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni;

x. alle seguenti apparecchiature:
- apparecchiature adibite ad uso domestico;
- apparecchiature elettromedicali;
- agli impianti fotovoltaici;

y. sono inoltre esclusi i *Danni*, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i *Danni* a moduli e componenti elettronici degli impianti ed apparecchiature (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di *Garanzia* della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
- **controlli di funzionalità;**
- **manutenzione preventiva;**
- **eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;**
- **eliminazione dei *Danni* e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera);**

verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

Art. 76. - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* o il *Contraente*, deve darne avviso ad *AXA* entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del *Danno*, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive. L'*Assicurato* o il *Contraente* sono obbligati a conservare, fino alla liquidazione del *Danno*, le tracce ed i residui del *Sinistro* e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. L'*Assicurato* (o il *Contraente*) deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del *Danno* e deve inoltre fornire dimostrazione delle transazioni effettuate tramite *P.O.S.*: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.
La denuncia del *Sinistro* deve essere comunicata attraverso una delle seguenti modalità:
i) rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto;
j) rivolgendosi ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it.

Art. 77. - **Determinazione dell'ammontare del danno**

Per ciascun giorno lavorativo di forzata e totale inattività causato da uno degli eventi previsti all'Art. 74. - **"Oggetto dell'assicurazione"**, *AXA* riconosce all'*Assicurato* una diaria giornaliera, **con il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 400,00**, commisurata al volume medio giornaliero delle transazioni effettuate tramite *P.O.S.* nei 12 mesi precedenti il *Sinistro*.
Nel caso in cui l'azienda/esercizio assicurato svolga la sua attività in più *Fabbricati*, uno o più dei quali venga colpito da *Sinistro*, la diaria giornaliera corrisposta sarà commisurata al volume medio giornaliero delle **sole transazioni effettuate tramite *P.O.S.* presenti all'interno del *Fabbricato*/ dei *Fabbricati* colpito/i da *Sinistro***.
Nel caso in cui l'azienda/esercizio assicurato svolga la sua *Attività* da un periodo inferiore ai 12 mesi precedenti il *Sinistro*, per ciascun giorno lavorativo di forzata e totale inattività, la diaria giornaliera sarà commisurata al volume medio giornaliero calcolato a partire dalla data di apertura dell'*Attività*.
Nel caso in cui l'azienda/esercizio assicurato svolga la sua *Attività* con periodicità stagionale, intendendosi per tale quella che comporti un periodo di inattività superiore a 2 mesi consecutivi, **il *Sinistro* derivante da uno degli eventi previsti all'Art. 74. - "Oggetto dell'assicurazione" è indennizzabile a condizione che sia avvenuto durante il periodo di attività dell'azienda/esercizio assicurato**. Per ciascun giorno lavorativo di forzata e totale inattività, la diaria giornaliera sarà commisurata al volume medio giornaliero riferito al periodo di effettiva *Attività* nell'ambito dei 12 mesi precedenti il *Sinistro*.
La diaria giornaliera è calcolata secondo un meccanismo a scaglioni che si basa sulle seguenti fasce di transato:
a. I fascia di transato fino a € 50,00 al giorno: viene corrisposto un *Indennizzo* pari ad **€ 50,00** giornalieri;
b. II fascia di transato da € 50,00 a € 180,00 al giorno: viene corrisposto l'*Indennizzo* previsto dal precedente punto a. (**€ 50,00**) a cui si aggiunge un ulteriore *Indennizzo* pari al 50% della parte residuale tra l'incasso medio giornaliero e quanto corrisposto al punto a;
c. III fascia di transato superiore a € 180,00 al giorno: viene corrisposto l'*Indennizzo* previsto al precedente punto a., sommato di un importo pari al 50% della differenza tra il tetto massimo della seconda fascia di transato e quanto corrisposto al punto a. (**€ 50,00**), a cui si aggiunge un ulteriore Indennizzo pari al 20% della differenza tra il transato medio giornaliero e il tetto massimo della seconda fascia di transato (**€ 180,00**).
La *Garanzia* Protezione incassi P.O.S. è prestata, previa applicazione di una *Franchigia* temporale pari a 3 giorni lavorativi compreso quello del *Sinistro*, per un periodo non superiore al numero dei giorni indennizzabili indicato in *Polizza*.

La copertura è prestata fino alla concorrenza dell'*Indennizzo* determinato secondo le modalità precedentemente indicate e costituisce l'esposizione massima di *AXA* per *Sinistro* e per anno assicurativo.
L'assicurazione è operante esclusivamente in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
Nessun *Indennizzo* sarà effettuato a termini della presente *Garanzia* se l'*Assicurato* viene posto in liquidazione o amministrazione controllata o cessa definitivamente l'*Attività* svolta anche se a seguito di un *Sinistro*.

Art. 78. - **Perizia contrattuale**

Mancando l'accordo fra le parti sulla liquidazione dei *Danni*, la *Controversia* è deferita a due Periti, nominati dalle parti, uno per ciascuna: tali Periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza e saranno vincolanti fra le parti nei termini di cui all'Art. 79. - "Mandato dei Periti". Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Art. 79. - **Mandato dei Periti**

I Periti devono:

1. **indagare su circostanze, natura, cause e modalità del *Sinistro*;**
2. **verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se l'*Assicurato* (o il *Contraente*) abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 76 - "Obblighi in caso di sinistro";**
3. **verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle *Cose* assicurate, determinandone il valore secondo i criteri di valutazione di cui agli Art. 77, - "Determinazione dell'ammontare del danno";**
4. **procedere alla stima e alla liquidazione del *Danno* comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.**

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei *Danni*. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Art. 80. - **Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo**

Il Contraente (o l'*Assicurato*) che esageri dolosamente l'ammontare del *Danno*, dichiari distrutte o sottratte *Cose* che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulti, sottragga o manometta *Cose* salvate, adoperi a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o faciliti il progresso di questo, **perde il diritto all'*Indennizzo***.

Art. 81. - **Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime *Cose* e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'*Indennizzo* dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente - superi l'ammontare del *Danno*, *AXA* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 82. - **Rivalsa**

AXA si avvale del diritto di rivalsa ai sensi dell'art.1916 c.c.

SEZIONE XI - INCENDIO

Art. 83. - **Oggetto dell'assicurazione**

AXA indennizza i *Danni* materiali subiti direttamente dai beni assicurati, indicati in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi - **esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione** - ed anche se causati da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, a seguito degli eventi sotto riportati.

Le seguenti *Garanzie* sono valide se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*, per:

A. Fabbricato

B. Contenuto

Fermo quanto riportato dall'Art. 86. - **"Esclusioni"** e fermo restando che il *Capitale assicurato* per le *Garanzie* **Incendio del fabbricato** e **Incendio del contenuto** indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione di *AXA*, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. ***Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio* ed *Implosione*** non causati da ordigni esplosivi;
2. **caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali**, loro parti o *Cose* da essi trasportate;
3. **onda di pressione** provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
4. **urto dei veicoli stradali**, non appartenenti o in uso al *Contraente* o all'*Assicurato* o agli altri *Addetti*, dipendenti o *Collaboratori* dell'*Assicurato*;
5. **fumo**, fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - **non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione** - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle *Cose* stesse e sempre chedetti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
6. **sviluppo di fumi, gas e vapori**, colaggio o fuoriuscita di liquidi **purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito le *Cose* assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;**
7. **mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica**, termica ed idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento **purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito le *Cose* assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;**
8. **fenomeno elettrico** scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, a:
   - macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato assicurato;
   - macchinari ed attrezzature facenti parte del *Contenuto* assicurato.

   Sono esclusi i *Danni*:
   - **causati da usura o da carenza di manutenzione;**
   - **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i *Danni* verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;**
   - **dovuti a difetti noti all'*Assicurato* o al *Contraente* all'atto della stipula della *Polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;**
   - **alle lampade elettriche, alle *Insegne* luminose, alle valvole termoioniche ed ai fusibili;**
   - **ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato.**

   Relativamente al fenomeno elettrico, ***AXA* non pagherà somma superiore al 5% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 5.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.**

   Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 300,00 che rimarrà a carico dell'*Assicurato*.

   L'assicurazione è prestata a *Primo rischio assoluto*; pertanto, in caso di *Sinistro*, non si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c;
9. **fenomeni atmosferici** quali:
   i. grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di *Cose*, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
   ii. bagnamento, verificatosi all'interno dei *Fabbricati* a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

   Sono esclusi i *Danni*:

   a. causati da:
   - **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;**
   - **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;**
   - **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
   - **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
   - **gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto previsto al punto 11. "sovraccarico neve";**

- **umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
- **cedimento, franamento o smottamento del terreno;**

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui ai punti "i"e "ii";

b. subiti da:

- **alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
- **recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne;**
- **impianti fotovoltaici, impianti solari e simili installazioni esterne;**
- **enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;**
- ***Fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *Sinistro*), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;**
- **serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *Tetto* o dalle pareti;**
- ***Lastre* di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine, salvo quanto previsto al punto 10. "grandine su elementi fragili";**
- **serre ed al loro *Contenuto*, salvo quanto indicato al punto 6. "*Danni* alle serre per eventi atmosferici" dell'Art. 85. - Settore agricoltura, tende esterne e tende frangisole;**
- **granaglie sullo stelo, a piante e colture.**

Relativamente ai fenomeni atmosferici:

- **il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di uno *Scoperto* pari al 10% dell'*Indennizzo* dovuto con il minimo di € 500,00;**
- **in nessun caso *AXA* pagherà, per singolo *Sinistro*, importo superiore al 70% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.**

10. grandine su elementi fragili quali:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- *Lastre* di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica;

anche se facenti parte di *Fabbricati* o tettoie aperte da uno o più lati, **con esclusione delle Serre e del loro *Contenuto* salvo quanto indicato al punto 6. "*Danni* alle serre per eventi atmosferici" dell'Art. 85. - Settore agricoltura.**

Relativamente alla grandine su elementi fragili:

- **il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* di € 500,00;**
- **in nessun caso *AXA* pagherà, per uno o più *Sinistri* che avvengano in ciascun anno assicurativo, importo superiore a € 15.000,00.**

11. sovraccarico neve compresi gli eventuali *Danni* di bagnamento all'interno dei locali aziendali ed al *Contenuto* della stessa, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

Sono esclusi i *Danni* causati:

- **ai *Fabbricati* non conformi alle vigenti norme al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del *Tetto* relative ai sovraccarichi di neve ed al loro *Contenuto*;**
- **ai *Fabbricati* in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente *Garanzia*) ed al loro *Contenuto*;**
- **alle *Serre*, ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro *Contenuto*;**
- **ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli fotovoltaici, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;**
- **da valanghe e slavine;**
- **da gelo, da qualunque causa prodotto.**

Relativamente al sovraccarico neve:

- **il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di uno *Scoperto* pari al 10% dell'*Indennizzo* medesimo con il minimo di € 1.000,00;**
- **in nessun caso *AXA* pagherà, per singolo *Sinistro*, un importo superiore al 50% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto, con il limite di € 150.000,00 per uno o più *Sinistri* che avvengano in ciascun anno assicurativo.**

12. fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei *Fabbricati* assicurati o contenenti le *Cose* stesse.

Sono esclusi i *Danni*:

- **causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- **alle merci poste ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;**
- **derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rotture fognature;**
- **da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione;**
- **le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

Relativamente ai *Danni* derivanti da fuoriuscita di acqua condotta:

- **il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* di € 250,00;**

- **in nessun caso *AXA* pagherà, per uno o più *Sinistri* che avvengano in ciascun anno assicurativo, importo superiore ad € 150.000,00.**

13. ricorso terzi.

AXA si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per *Danni* diretti cagionati alle *Cose* di terzi da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio* non causato da ordigni esplosivi. **L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di *Attività* industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza, per singolo *Sinistro*, del 10% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.**

Sono esclusi i *Danni*:

- **a *Cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, *Addetti*, clienti e fornitori dell'*Assicurato* stesso ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le *Cose* sugli stessi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c, nonché, delle società medesime, l'amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.**

***AXA*, fino a quando ne ha interesse, assume la gestione delle vertenze a nome dell'*Assicurato*, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, secondo le modalità ed alle condizioni riportate all'Art. 164. - "Gestione delle vertenze".**

Relativamente al ricorso terzi:

- **il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* pari ad € 1.000,00;**
- **in nessun caso *AXA* pagherà, per singolo *Sinistro*, un importo superiore al 20% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 500.000,00 per *Sinistro*.**

14. *Danni* indiretti (interruzione d'esercizio)

Nel caso di forzata inattività dell'azienda/esercizio assicurato, causata **da *Sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione**, *AXA* riconosce all'*Assicurato* una diaria giornaliera **fino ad € 300,00 per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività**, per le spese di carattere fisso ed insopprimibile relative a salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardasse solo parte dell'esercizio assicurato, l'importo massimo giornaliero suindicato è ridotto della metà.

Sono esclusi i *Danni* conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;**
- **difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle *Cose* distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;**
- **difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.**

Il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato previa detrazione dell'importo della diaria relativo ai primi 7 giorni lavorativi, compreso quello del *Sinistro*.

La presente copertura è prestata per una interruzione massima complessiva di 90 giorni.

15. merci in refrigerazione (mancato freddo)

AXA indennizza i *Danni* materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del liquido frigorigeno;

e conseguenti al verificarsi di:

- un evento assicurato ai termini della Sezione XI - Incendio;
- guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Sono esclusi i *Danni*:

- **dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione;**
- **derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;**
- **alle merci poste su automezzi.**

La copertura ha effetto solo se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa pari o superiore a 12 ore.

Fermo quanto sopra indicato, *AXA* non risponde dei *Danni* per le merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

***AXA* non pagherà somma superiore ad € 10.000,00 per *Sinistro* ed anno assicurativo.**

Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* fissa pari ad € 1.000,00.

16. eventi sociopolitici e dolosi quali tumulti popolari, scioperi, sommosse o compiuti, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi i *Danni*:

- **causati da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti Legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- **di inondazione o frana;**
- **di *Rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;**
- **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;**
- **causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;**
- **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**
- **da imbrattamento;**
- **alle *Serre* ed al loro *Contenuto*.**

Sono inoltre esclusi i costi o le spese derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica.

AXA, ferme le condizioni sopra richiamate, indennizza anche i *Danni* avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino gli enti assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, *AXA* non risponderà dei *Danni* anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Relativamente agli eventi sociopolitici e dolosi:

- **il pagamento sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di uno *Scoperto* pari al 10% dell'*Indennizzo* dovuto con il minimo di € 1.000,^{00};**
- **in nessun caso *AXA* pagherà, per uno o più *Sinistri* che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo superiore al 70% del *Capitale assicurato*, rispettivamente per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.**

17. anticipo indennizzi

L'*Assicurato* ha diritto di chiedere e ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto **fino al massimo del 50% dell'importo** ragionevolmente presumibile del *Sinistro* stesso a **condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del *Sinistro* superi sicuramente l'importo di € 100.000,^{00}**.

L'obbligazione di *AXA* dovrà essere soddisfatta **entro 90 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e purché l'*Assicurato* o il *Contraente* abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 88. - "Obblighi in caso di sinistro"**. **Il pagamento definitivo dell'*Indennizzo* sarà effettuato entro 30 giorni dall'atto di liquidazione amichevole o arbitrale.** Quando si tratti di immobili, prima del pagamento sia dell'eventuale anticipo che dell'*Indennizzo*, **l'*Assicurato* o il *Contraente* devono esibire ad *AXA* i certificati che comprovino l'assenza di iscrizioni ipotecarie o altre iscrizioni pregiudizievoli di cui all'art. 2742 c.c**. Verificata l'operatività della *Garanzia*, valutato il *Danno* e ricevuta la documentazione necessaria per individuare l'avente diritto al pagamento dell'*Indennizzo*, *AXA* provvede al pagamento definitivo dello stesso **entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione**. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *Sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il *Sinistro* non sia stato causato da dolo dell'*Assicurato* medesimo o dal *Contraente*.

18. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per le *Garanzie* **Incendio del fabbricato** e **Incendio del contenuto** indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *AXA*, quando conseguenti agli eventi previsti in *Polizza* e nel rispetto dei *Capitali assicurati* la Società indennizza:

a) i guasti causati alle *Cose* assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare i *Danni* derivanti dagli eventi prima indicati;

b) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del *Sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza del 10% dell'*Indennizzo* a termini di *Polizza*;

c) le spese sostenute per la rottura e per il ripristino delle parti in muratura e per la riparazione dell'impianto quando vi sia stata rottura accidentale dello stesso e conseguenti fuoriuscite d'acqua.

Agli effetti del presente punto c):

- **il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* pari ad € 150,00;**
- **in nessun caso *AXA* pagherà somma maggiore di € 3.500,00, per uno o più *Sinistri* che avvengano nel periodo di assicurazione;**

d) le spese e gli onorari di competenza del perito che il *Contraente* avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo Perito.
La copertura è prestata entro il limite del 1% dell'*Indennizzo* con il massimo di € 3.500,00 per *Sinistro*;

e) le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione di *Lastre* ed insegne, danneggiate o distrutte a seguito di rotture per cause accidentali, con altre aventi caratteristiche uguali od equivalenti.
Sono esclusi i *Danni*:
- **verificatisi in occasione di:**
  - **riparazione e/o rimozione di *Lastre* ed insegne;**
  - **operazioni di trasloco;**
  - **lavori di ristrutturazione o di restauro dei locali;**
- **relativi a *Lastre* ed insegne che alla data di entrata in vigore della presente *Garanzia* non fossero integre od esenti da difetti;**
- **subiti da lucernari o da *Lastre* ed insegne aventi valore artistico;**
- **subiti da insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.**

Le rigature, scheggiature e screpolature delle *Lastre* ed insegne assicurate non costituiscono rotture indennizzabili a termini di *Polizza*.
Agli effetti del presente punto e):
- ***AXA* non pagherà somma superiore ad € 3.000,00 per *Sinistro* ed anno assicurativo;**
- **il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* fissa pari ad € 250,00;**
- ***AXA* indennizza altresì i *Danni* alle *Cose* assicurate causati da rottura di *Lastre* o insegne assicurate fino alla concorrenza del 15% dell'*Indennizzo* liquidato per le *Lastre* danneggiate o distrutte ed in aggiunta a quest'ultimo;**
- **la copertura è prestata a *Primo rischio assoluto*, pertanto in caso di *Sinistro* non si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.**

f) la perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, con un massimo di 3 mensilità per *Sinistro* e per un importo complessivo non superiore ad € 3.000,00, previa detrazione di una *Franchigia* di € 150,00, per ciascun *Sinistro*.
Sono esclusi i *Danni* causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

C. Rischio locativo

AXA, nei casi di responsabilità *dell'Assicurato* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., indennizza, secondo le condizioni di assicurazione e con le norme che regolano il sinistro per la Sezione Incendio, i *Danni* materiali direttamente cagionati da *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio* e fumo, anche se causati con colpa grave *dell'Assicurato*, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c. qualora il *Capitale assicurato* a questo titolo risultasse inferiore al valore di ricostruzione dei locali calcolato a termini di *Polizza*.

Art. 84. - **Condizioni particolari per la garanzia Incendio del contenuto sempre valide ed operanti**

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la *Garanzia* Incendio del contenuto indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *AXA*, le presenti condizioni particolari sono sempre valide e operanti:

1. Merci presso terzi
Le *Garanzie* prestate dalla presente *Polizza* si estendono alle merci di proprietà dell'*Assicurato*, quando queste si trovino presso:
- **stabilimenti di terzi, in conto lavorazione o deposito;**
- **magazzini generali o doganali;**
- **esposizioni, fiere e mostre, nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, alle quali l'*Assicurato* partecipi in qualità di espositore.**

***AXA* non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore al 10% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto con il massimo di € 40.000,00.**

2. *Denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere*
***Denaro, valori, gioielli, preziosi e pellicce* verranno indennizzati fino alla concorrenza del 5% della *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo. Se custoditi in cassaforte con congegni di chiusura attivati, verranno invece indennizzati fino alla concorrenza del 20% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.**
***Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere*, verranno indennizzati fino alla concorrenza del 10% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e di € 25.000,00 per singola raccolta o collezione.**

3. Universalità
Qualora con la presente *Polizza* venga assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, **fatta eccezione per l'area dello stesso**, se una determinata *Cosa* od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle voci della presente *Polizza*, in caso di *Sinistro* la cosa o l'oggetto **verranno attribuiti all'Incendio del contenuto**.

4. *Contenuto* all'aperto
Relativamente **all'Incendio del contenuto** i macchinari e le merci, si intendono in *Garanzia* in conseguenza di un *Sinistro* indennizzabile a termini della Sezione XI - Incendio, anche se tali *Cose* si trovino all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda, fermo quanto previsto dalle esclusioni indicate per le singole coperture. ***AXA* non pagherà, per singola ubicazione e per singolo *Sinistro*, somma superiore ad € 100.000,00**.

5. Selling price
Se a seguito di *Sinistro* indennizzabile, risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente, l'*Indennizzo* sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna e le imposte dovute dall'acquirente.
La presente pattuizione è operante a condizione che:
- **le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi brevi;**
- **l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa e anteriore al sinistro e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata.**

6. *Contenuto* delle *Dipendenze*
Si intendono assicurate le *Cose* costituenti il *Contenuto*, anche in locali costituenti magazzini o depositi accessori all'*Attività* assicurata ubicati nell'ambito dell'esercizio assicurato, nonché in *Dipendenze* dove comunque non si effettui *Attività* di vendita.

Art. 85. - **Estensioni di garanzia per specifici settori**
Fermo restando che il *Capitale assicurato* per le *Garanzie* **Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto** indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *AXA*, le presenti estensioni sono sempre valide e operanti per ciascun Settore di appartenenza, previa applicazione di *Franchigie* e *Scoperti* specifici:

a. Settore Agricoltura

Le presenti coperture sono sempre valide ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza* l'**Incendio del contenuto**.

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore* Agricoltura (compresa *Attività* di agriturismo), ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* **e nei limiti del *Capitale assicurato***, la Garanzia **Incendio del contenuto** comprende:

1. Perdita *Bestiame* compresa asfissia, intossicazione e folgorazione
AXA indennizza i *Danni* materiali e diretti arrecati al *Bestiame* assicurato - sia sottotetto che all'aperto, **entro i confini dell'azienda agricola o sui pascoli compreso l'alpeggio e sulle strade che ivi conducono** - causati da:
- **a.** *Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio* ed *Implosione*, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o *Cose* da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- **b.** azione del fumo generato da un funzionamento anormale e difettoso conseguente ad una rottura accidentale di un apparecchio di riscaldamento, **a condizione che tale apparecchio sia collegato ad un camino da una condotta di fumo**;
- **c.** urto di veicoli, **esclusi quelli di proprietà dell'*Assicurato***;
- **d.** uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e *Cose* da esse trasportate;
- **e.** asfissia e/o intossicazione derivanti da fumi, gas o vapori sviluppatisi a seguito di *Incendio*, *Scoppio* o *Esplosione* che abbia colpito le *Cose* assicurate; folgorazione del *Bestiame* per effetto di guasti agli impianti elettrici o ai meccanismi azionati da energia elettrica, purché tali impianti siano efficacemente collegati a terra.

***AXA* non pagherà somma superiore al 40% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 30.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo e di € 2.000,00 per singolo capo.**
Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* fissa pari ad € 500,00.

2. *Danni* al *Foraggio* compresa autocombustione e fermentazione
AXA indennizza i *Danni* materiali e diretti arrecati al *Foraggio* assicurato - posto sottotetto ai *Fabbricati* nonché all'aperto - **purché entro i confini dell'azienda agricola assicurata**, causati da:
- **a.** *Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio* ed *Implosione*, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o *Cose* da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;

b. azione del fumo sui raccolti immagazzinati, **se c'è stato *Incendio* o principio di *Incendio***;
c. azione del fumo generato da un funzionamento anormale e difettoso di un apparecchio di riscaldamento conseguente ad una rottura accidentale, **a condizione che questo apparecchio sia collegato ad un camino da una condotta di fumo**;
d. urto di veicoli, **esclusi quelli di proprietà** dell'*Assicurato*;
e. uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e *Cose* da esse trasportate;
f. autocombustione spontanea e/o fermentazione anormale, anche senza sviluppo di fiamma, che determinino alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato. Sono comprese le spese che l'*Assicurato* sostiene per provvedere allo smassamento dei cumuli danneggiati.

***AXA* non pagherà somma superiore al 25% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto, per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 100.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo. Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* pari ad € 1.500,00.**

3. *Danni* alle coltivazioni

AXA indennizza i *Danni* materiali e diretti, sia sottoserra che a pieno campo:
- alla produzione delle coltivazioni erbacee ed arboree;
- all'impianto delle coltivazioni arboree che comportino una perdita totale e definitiva ed irreversibile della capacità produttiva;

causati da:
a. *Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio* ed *Implosione*, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o *Cose* da essi trasportate, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
b. fumo;
c. urto di veicoli, **esclusi quelli di proprietà dell'*Assicurato***.

Sono in ogni caso escluse le piantagioni di resinose, pioppi, querce da sughero, canapa e granaglie sullo stelo.

***AXA* non pagherà somma superiore al 10% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto, per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.**
Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* fissa pari ad € 1.500,00.

4. *Danni* da spargimento di liquidi

AXA indennizza i *Danni* materiali e diretti derivanti da dispersione di vino, olio e latte causata da rottura o guasto accidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole e rubinetti, nonché i *Danni* arrecati alle altre *Cose* assicurate dal liquido disperso.

Sono esclusi i *Danni*:
a. da stillicidio, usura, corrosione, logorio od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
b. da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri;

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura o guasto per la sua riparazione.

***AXA* non pagherà somma superiore al 25% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto, per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.**
Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* fissa pari ad € 500,00.

5. *Danni* ai beni di proprietà dei clienti dell'agriturismo

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una struttura agrituristica, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto*, la *Garanzia* **Incendio** comprende:
a. le *Cose* di uso personale (quali vestiario, indumenti,telefoni cellulari, videocamere e simili, esclusi *Denaro e valori* in genere) portate dai clienti - consegnate e non consegnate - **con il limite di € 3.000,00** per singolo oggetto e con il **massimo del 30% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto, per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo**;
b. *Denaro e valori* dei clienti in genere consegnati in custodia alla struttura agrituristica, **con il massimo del 10%** del *Capitale assicurato* per **l'Incendio del contenuto, per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500,00 per singolo *Sinistro***;
c. i veicoli a motore dei clienti custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata ad uso esclusivo della struttura ricettiva **con il limite di € 30.000,00 per singolo veicolo e con il massimo del 30% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto, per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo.**
Resta escluso il *Bagaglio* lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente.

La copertura seguente è sempre valida ed operante a condizione che siano assicurati con la presente *Polizza* l'**Incendio del fabbricato e del contenuto**.

6. *Danni* alle *Serre* per eventi atmosferici

AXA, a parziale deroga di quanto previsto ai punti 9. **"fenomeni atmosferici"** e 10. **"grandine su elementi fragili"**, indennizza i *Danni* materiali e diretti alle *Serre*:
- con copertura in vetro;

- con copertura in plastica rigida;

ed al loro *Contenuto*, causati da:

a. grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di *Cose*, assicurate o non, poste nelle vicinanze;

b. bagnamento, verificatosi all'interno delle *Serre* a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

AXA pagherà:

- **per le *Serre* con copertura in vetro ed al loro *Contenuto*, una somma non superiore al 10% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del fabbricato, per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, previa applicazione di una *Franchigia* pari ad € 1.500,00.**
- **per le *Serre* con copertura in plastica rigida ed al loro *Contenuto*, una somma non superiore al 20% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del fabbricato, per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 30.000,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo, previa applicazione di una *Franchigia* pari ad € 1.500,00.**

b. Settore Turismo e ristorazione

Le presenti coperture sono sempre validi ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza* l'**Incendio del contenuto**.

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un albergo, pensioni, B&B, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* e **nei limiti del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto**, la *Garanzia* **Incendio** comprende:

1. *Danni* ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B

La copertura si intende operante per:

a. le *Cose* di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, esclusi *Denaro e valori* in genere) portate dai clienti - consegnate e non consegnate - **con il limite di € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto, per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo**;

b. *Denaro e valori* dei clienti in genere consegnati in custodia alla struttura **ricettiva, con il massimo del 10% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto, per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500,00 per singolo *Sinistro***;

c. i veicoli a motore dei clienti custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata ad uso esclusivo della struttura ricettiva **con il limite di € 30.000,00 per singolo veicolo e con il massimo del 30% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto, per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo.**

Resta escluso il *Bagaglio* lasciato all'interno dell'autovettura e non portato nella camera dal cliente.

c. Settore Commercio

Le presenti coperture sono sempre validi ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza* l'**Incendio del contenuto**.

1. *Danni* da esercizio di commercio ambulante

La copertura assicurativa si intende operante anche per l'*Attività* di commercio ambulante su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti **(esclusi quelli all'ingrosso)**. Le merci, l'arredamento e le attrezzature relative all'*Attività* esercitata, comprese **nell'Incendio del contenuto**, sono assicurate sia quando si trovino negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato utilizzato dal *Contraente/Assicurato* per effettuare tale *Attività*. **Sono comunque esclusi i *Danni* all'automezzo stesso e i *Danni* materiali subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno.**

Non verranno indennizzati in alcun caso i *Danni* attribuibili direttamente o indirettamente ai punti 9. "fenomeni atmosferici", 10."grandine su elementi fragili", 11. "sovraccarico neve" e 16."eventi sociopolitici e dolosi".

2. Perdita *Fustelle farmaceutiche* (farmacie)

AXA, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, indennizza i *Danni* direttamente causati dalla distruzione delle *Fustelle farmaceutiche*.

***AXA* non pagherà somma superiore al 10% del *Capitale assicurato* per l'Incendio del contenuto, per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 7.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.**

d. Settore Industria e Artigianato

Le presenti coperture sono sempre validi ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente *Polizza* l'**Incendio del contenuto**.

1. Veicoli e/o natanti di terzi in consegna o custodia

A parziale deroga della definizione *Contenuto*, la copertura assicurativa si intende operante anche per i veicoli e/o natanti iscritti al P.R.A. per quelle tipologie di *Attività* (es. carrozzerie, officine di riparazione, elettrauto, autolavaggi, attività di allestimento di veicoli o camper, costruzione o riparazione di natanti, ecc.) che usualmente nel rischio assicurato detengono veicoli o natanti di clienti in attesa di riparazione/lavorazione o in custodia, a condizione che gli stessi siano ricoverati all'interno dei *Fabbricati* indicati in Polizza e non siano riposti all'aperto.

AXA non pagherà somma superiore al 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia pari ad € 1.500,00.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XI - Incendio.

Art. 86. - **Esclusioni**

Sono esclusi i *Danni*, oltre a quelli già esclusi alle singole coperture:

a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto riportato al punto 16. - "Eventi sociopolitici e dolosi" dell'Art. 83 - "Oggetto dell'assicurazione";
b. verificatisi in occasione di *Esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
c. causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti e mareggiate;
d. di smarrimento o di *Furto* delle *Cose* assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
e. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno *Scoppio* o una *Implosione*, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
f. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi *Danno* che non riguardi la materialità delle *Cose* assicurate, fermo quanto disposto dal punto 14. "*Danni* indiretti (interruzione d'esercizio)";
g. causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei Legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
h. al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;
i. causati da gelo;
j. da avvelenamento del *Bestiame*;
k. da cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Art. 87. - **Operatività della garanzia - Rinuncia al diritto di rivalsa**

Le condizioni ed i *Premi* dell'assicurazione della presente Sezione XI - Incendio, sono convenuti sulla base delle "Dichiarazioni del *Contraente*" circa la circostanza che:

a. i *Fabbricati* assicurati o contenenti i beni assicurati siano costruiti per almeno 8/10 con strutture portanti verticali, strutture portanti del *Tetto*, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni in materiali *Incombustibili*. Nei *Fabbricati* a più piani è tollerata la struttura portante del *Tetto* in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il *Tetto*.
b. nel rischio assicurato, venga rispettata la tolleranza di:
- **1 Kg di *Esplodenti*;**
- **750 Kg di *Merci speciali* ovunque riposte nell'ambito dell'azienda;**
- **150 Kg di *Infiammabili* destinati alle lavorazioni ed alla manutenzione;**

c. nei *Fabbricati* assicurati non siano presenti cinema, teatri, sale da gioco, discoteche, sale da ballo, night club. Non si tiene conto di *Infiammabili* posti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli nonché di *Infiammabili* nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in *Fabbricati* separati da muro pieno o spazio vuoto nell'ambito dell'azienda o laboratorio. Non si tiene conto di *Esplodenti*, *Infiammabili* e *Merci speciali* esistenti nei locali non occupati dall'*Assicurato*.

Eccettuato il caso di dolo, *AXA* rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del c.c., verso i dipendenti e i familiari dell'*Assicurato*, nonché verso le Società che rispetto all'*Assicurato* medesimo risultino controllate, consociate o collegate.

AXA rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti dell'*Assicurato*, a patto che contemporaneamente anche l'*Assicurato* rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti.

Art. 88. - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* o il *Contraente*, deve darne avviso ad *AXA* entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del *Danno*, nonché nel caso in cui l' evento sia di sospetta origine dolosa farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive. L'*Assicurato* o il *Contraente* sono obbligati a conservare, fino alla liquidazione del *Danno*, le tracce ed i residui del *Sinistro* e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. L'*Assicurato* (o il *Contraente*) deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del *Danno*: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta. La denuncia del *Sinistro* deve essere comunicata attraverso una delle seguenti modalità:

k) rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto;

l) rivolgendosi ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it.

Art. 89. - **Determinazione dell'ammontare del danno per fabbricati, macchinari, mobilio ed arredamento, apparecchiatura di ufficio**

La liquidazione dei *Danni* viene eseguita secondo le norme seguenti:

a) ***Fabbricati***, per il caso di:
   - ***Danno* parziale:** sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il ripristino della parte di *Fabbricato* danneggiato, **dedotto il valore dei residui**.
   - ***Danno* totale:** sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per ricostruire il *Fabbricato* distrutto, **dedotto il valore dei residui**.

b) **macchinari, mobilio ed arredamento ed apparecchiature**, nel caso di:
   - ***Danno* parziale:** sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per la rimessa della cosa danneggiata nello stato funzionale in cui la stessa si trovava immediatamente prima del *Sinistro*, **dedotto il valore dei residui delle parti eventualmente sostituite**.
   - ***Danno* totale:** sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il rimpiazzo della cosa distrutta, **dedotto il valore dei residui**.

Qualora l'*Assicurato* entro 1 anno non intenda riparare la cosa danneggiata, né ricostruire o rimpiazzare quella distrutta, egli avrà diritto all'*Indennizzo* determinato secondo il valore al momento del *Sinistro*.

Agli effetti dell'*Indennizzo*, resta convenuto che **in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun *Fabbricato*, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del *Sinistro*.**

L'assicurazione in base al *Valore a nuovo* riguarda soltanto *Fabbricati*, macchinari, attrezzatura di ufficio o impianti di reparti in stato di attività.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 95. - **"Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo"**.

Art. 90. - **Determinazione dell'ammontare del danno per merci**

Si stabilisce:

1. il valore complessivo che avevano al momento del *Sinistro* tutte le merci assicurate, illese e danneggiate, tanto finite quanto in corso di fabbricazione;
2. dette merci vengono valutate in base al prezzo della materia greggia al giorno del *Sinistro*, aumentato delle spese di fabbricazione corrispondenti allo stato in cui le merci si trovavano al momento del *Sinistro*, nonché delle imposte di fabbricazione e diritti doganali pagati dall'assicurato e al netto dell'I.V.A., che avrebbe dovuto essere pagata dall'acquirente finale;
3. se le valutazioni così formate superassero i corrispondenti eventuali prezzi correnti sul mercato al giorno del *Sinistro*, questi ultimi dovranno essere applicati alle rispettive merci;
4. il valore delle merci illese, in base alla stima di cui al punto 1.;
5. il valore ricavabile dai residui del *Sinistro*.

L'*Indennizzo* è dato dal valore complessivo delle merci stimato al punto 1., **dedotto il valore delle merci illese ed il valore ricavabile dai residui** (stime 2. e 3.).

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 95. - **"Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo"**.

Art. 91. - **Determinazione dell'ammontare del danno per bestiame e foraggio**

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni cosi formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi. L'ammontare del *Danno* si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Art. 92. - **Determinazione dell'ammontare del danno per coltivazioni**

Si stima:

a) per la produzione, il valore delle quantità di prodotto ottenibile dalla coltivazione al termine del ciclo colturale in relazione alla modalità di coltivazione, alla qualità commerciale e ad ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare dell'*Indennizzo* è determinato dalla quantità della produzione perduta;

b) per l'impianto, il valore in relazione alle spese necessarie per la sostituzione delle piante danneggiate con altre della stessa specie e coltivazione, idonee al trapianto per età e condizione, comprendendo nella stima le spese relative alla preparazione del terreno, l'acquisto delle piante, la messa a dimora, l'acquisto e la posa in opera delle strutture di sostegno.

L'entità del *Danno* si stabilisce calcolando il numero delle piante che abbiano subito la perdita totale definitiva ed irreversibile della capacità produttiva. L'ammontare dell'*Indennizzo* si determina al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età ed alla vita residua dell'impianto stesso, allo stato di salute ed ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore di eventuali residui.

Art. 93. - **Determinazione dell'ammontare del danno per cose di uso personale**

Si stabilisce:

1. il valore complessivo che avevano al momento del *Sinistro* in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale e/o degrado d'uso, compresi gli oneri fiscali;
2. il valore delle *Cose* illese, in base alla stima di cui al punto 1.;
3. il valore ricavabile dai residui del *Sinistro*.

L'*Indennizzo* è dato dal valore complessivo delle *Cose* stimato al punto 1., **dedotto il valore delle *Cose* illese ed il valore ricavabile dai residui (stime 2. e 3.)**.

Art. 94. - **Determinazione dell'ammontare del danno per "Strumenti e supporti specifici"**

L'*Indennizzo*, in caso di danneggiamento o distruzione di "*Cose* particolari", è dato dal solo costo del materiale e le spese per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

L'*Indennizzo* sarà, comunque, limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 1 anno successivo al verificarsi del *Sinistro*.

Art. 95. - **Assicurazione parziale per le garanzie Incendio del fabbricato e Rischio locativo**

Relativamente alle *Garanzie* **Incendio del fabbricato** e **Rischio locativo**, l'assicurazione è prestata per il capitale che il *Contraente* o l'*Assicurato* dichiara corrispondere al costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo il valore dell'area.

Qualora al momento del *Sinistro* il *Capitale assicurato* risulti inferiore al predetto costo necessario per la integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area), verrà applicata la riduzione proporzionale dell'*Indennizzo* prevista dall'art. 1907 c.c. Pertanto se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dalla Sezione, risulta che l'assicurazione copre solo una parte del valore che i *Beni assicurati* avevano al momento del *sinistro*, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 20%, l'*Assicurato* sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all'art.1907 del c.c., verrà applicata solo per l'eccedenza rispetto a detto 20%.

Resta tuttavia convenuto che non si applicherà alcuna riduzione se il valore di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) non ecceda il *Capitale assicurato* in misura superiore al 20%, fermo restando il limite invalicabile del capitale garantito in *Polizza*.

Art. 96. - **Assicurazione a Primo rischio assoluto**

L'assicurazione, **ad eccezione delle *Garanzie* Incendio del fabbricato** e **Rischio locativo**, è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto*, cioè sino alla concorrenza del *Capitale assicurato*, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Art. 97. - **Perizia contrattuale**

Mancando l'accordo fra le parti sulla liquidazione dei *Danni*, la *Controversia* è deferita a due Periti, nominati dalle parti, uno per ciascuna: tali Periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza e saranno vincolanti fra le parti nei termini di cui all'Art. 98. - "Mandato dei Periti". Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Art. 98. - **Mandato dei Periti**

I Periti devono:

1. **indagare su circostanze, natura, cause e modalità del *Sinistro*;**
2. **verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se l'*Assicurato* (o il *Contraente*) abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 88. - "Obblighi in caso di *sinistro*";**
3. **verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle *Cose* assicurate, determinandone il valore secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 89., 90., 91., 92., 93., 94. - "Determinazione dell'ammontare del danno";**
4. **procedere alla stima e alla liquidazione del *Danno* comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.**

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei *Danni*. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

SEZIONE XII - FURTO E RAPINA

Art. 99. - **Oggetto dell'assicurazione**

AXA indennizza i *Danni* materiali e diretti al *Contenuto* assicurato, provocati dagli eventi sotto riportati, **nei limiti del *Capitale assicurato* e nelle ubicazioni indicate in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi**.
L'assicurazione è operante **esclusivamente in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino**.

La seguente *Garanzia* è valida se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*, per:

A. Furto e rapina

Fermo quanto riportato dall'Art. 103. - **"Esclusioni"**, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. *Furto*
La copertura è operante:
a) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le *Cose* assicurate con *Scasso* cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:
   - porte e/o finestre e/o vetri antisfondamento;
   - inferriate;
   - serrature e lucchetti o altri congegni di chiusura;
   - tetti, pareti, pavimenti, soffitti;

   o con uso fraudolento di chiavi utilizzando grimaldelli o arnesi simili, **purché i mezzi di protezione e chiusura siano conformi e operanti a quanto disposto dall'Art. 106. - "Mezzi di protezione e chiusura"**;
b) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le *Cose* assicurate senza *Scasso*, con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;
c) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le *Cose* assicurate in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
d) anche senza introduzione nei locali assicurati, durante i periodi di esposizione diurna o serale:
   - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
   - con rottura dei vetri delle vetrine, **purché efficacemente chiuse**, durante l'orario di apertura al pubblico **(tra le ore 8.00 e le 24.00)**, in presenza di *Addetti* all'esercizio.

2. *Rapina*
La copertura è operante se avvenuta nei locali assicurati anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La *Garanzia* **Furto e rapina** è valida anche se il *Furto* e la *Rapina* sono commessi da dipendenti, in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro. Sono equiparati ai dipendenti:
- guardie giurate addette alla sorveglianza dei locali contenenti le *Cose* assicurate;
- dipendenti di imprese terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei *Fabbricati* contenenti le *Cose* assicurate e relativi impianti, anche quando prestino servizi per l'*Assicurato* in via temporanea

Art. 100. - **Condizioni particolari sempre valide ed operanti**

Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la *Garanzia* **Furto e rapina** indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *AXA*, le presenti condizioni particolari sono sempre valide ed operanti, previa applicazione degli *Scoperti* previsti all'Art. 105., salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici:

1. Infedeltà dei dipendenti
AXA indennizza la perdita relativa a *Denaro e valori* di proprietà dell'*Assicurato*, causata da infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale il *Furto*, la *Rapina*, l'appropriazione indebita, la truffa commessi dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti **a condizione che**:
- tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso **siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione**;
- il reato sia stato accertato dall'*Assicurato* **entro il termine di un anno dalla consumazione**.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, *AXA* risponderà **solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante il periodo di validità dell'assicurazione**.
Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, *AXA* risponderà **unicamente delle perdite derivate dalle azioni compiute anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.**
La copertura è prestata con un limite d'*Indennizzo* massimo del 10% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo e con limite di risarcimento di € 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

2. Portavalori
AXA assicura il risarcimento della perdita dei *Valori*, di proprietà dell'azienda, avvenuta durante il trasporto fuori dai locali indicati in *Polizza*, in conseguenza di:
- *Scippo*;
- *Rapina*;
- *Furto* in seguito ad *Infortunio* o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- *Furto* con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i *Valori***;

commessi sulla persona dell'*Assicurato*, di suoi *Familiari* o di suoi dipendenti iscritti a libro paga mentre svolgono servizio esterno di trasporto.
L'assicurazione è operante a condizione che le persone incaricate del trasporto non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 16 anni né superiore a 65.
La copertura è prestata con un limite d'*Indennizzo* massimo del 10% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo e con limite di risarcimento di € 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

3. Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri ai *Fabbricati*, *Fissi* ed *infissi* in occasione di *Furto*, tentato *Furto*, *Rapina*
AXA indennizza i guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri ai *Fabbricati*, *Fissi ed infissi* (esclusi macchinari e merci posti all'aperto) in occasione di:
- *Furto*,
- tentato *Furto*,
- *Rapina*

La copertura è prestata con un limite d'*Indennizzo* massimo del 10% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo e con limite di risarcimento di € 2.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

4. *Furto* e *rapina* di merci e macchinari presso terzi
AXA indennizza il *Furto* e *rapina* di merci e macchinari presso terzi quando si trovino presso:
- stabilimenti di terzi, in conto lavorazione o deposito;
- magazzini generali o doganali;
- esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda, **nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino**.

La copertura è prestata con un limite d'*Indennizzo* massimo del 10% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo.

5. Spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali)
AXA indennizza le spese relative ad eventuali *Infortuni* subiti dal titolare, *Familiari* o dipendenti nel corso di uno *Scippo* o *Rapina* indennizzabili a termine di *Polizza*.
La copertura è prestata con un limite d'*Indennizzo* di € 1.500,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo.

6. Selling price
Se a seguito di *Sinistro* indennizzabile, risultano sottratte merci vendute in attesa di consegna, **purché non siano assicurate dall'acquirente, l'*Indennizzo* sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna e le imposte dovute dall'acquirente.**
La presente pattuizione è operante a condizione che:
- **le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi brevi;**
- **l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa anteriore al *Sinistro* e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata.**

7. *Cose* all'aperto
Relativamente ai macchinari e alle merci la *Garanzia* ***Furto e rapina*** sono operanti anche se tali *Cose* si trovino all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata (muro **alto almeno 4 metri o inferriate e cancellate di pari altezza**) protetta da porte e/o cancelli regolarmente chiusi con adeguati congegni.
La copertura opera a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nell'area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, *Scasso*, effrazione, sfondamento ed è prestata con un limite d'*Indennizzo* massimo del 20% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo.
Non sono compresi i valori posti all'interno di "distributori automatici" posti all'aperto.

Art. 101. - **Estensioni di garanzia per specifici settori**
Fermo restando che il *Capitale assicurato* per la *Garanzia Furto e rapina* indicato in *Polizza* rappresenta la massima esposizione di *AXA,* le presenti estensioni sono sempre valide ed operanti per ciascun *Settore* di appartenenza, previa applicazione degli *Scoperti* previsti all'Art. 105., salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici:

a. Settore Agricoltura

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore* Agricoltura (compresa *Attività* di agriturismo), ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* **e nei limiti del *Capitale assicurato***, la *Garanzia* **Furto e rapina** comprende:

1. *Furto* del *Bestiame*
La *Garanzia* è estesa al *Furto* del *Bestiame* quando lo stesso è ricoverato nelle stalle o negli appositi *Fabbricati* nonché all'aperto in appositi recinti, **purché ubicati nell'ambito dell'azienda agricola o agrituristica, violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, *Scasso*, effrazione, sfondamento.**
La copertura è prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20%, il minimo di € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 30% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo e con limite di risarcimento di € 2.000,00 a capo.

2. *Cose* portate o consegnate dai clienti dell'agriturismo
Le *Garanzia* comprende:
- *Cose* di uso personale portate dai clienti, consegnate e non consegnate in custodia (vestiario, indumenti,telefoni cellulari, videocamere e simili, **esclusi *Denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere*)**.
  La copertura è prestata previa applicazione di uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 15% del *Capitale assicurato* e con il limite di € 1.500,00 per oggetto;
- *Denaro e valori* in genere, portati dai clienti **esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia purché questi siano custoditi in cassaforte.**
  La copertura è prestata previa applicazione di uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 15% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo:
- i veicoli a motore dei clienti **escluso tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli stessi e non portato nella camera dal cliente, purché detti veicoli siano chiusi a chiave e sempre che gli stessi siano posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'agriturismo.**
  La copertura è prestata previa applicazione di uno *Scoperto* del 10%, il minimo di € 500,00, un limite d'*Indennizzo* massimo del 30% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo.

b. Settore Commercio

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore* Commercio, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* **e nei limiti del *Capitale assicurato***, la *Garanzia* **Furto e rapina** comprende:

1. *Fustelle farmaceutiche* (farmacie)
AXA indennizza i *Danni* da *Furto* alle Fustelle, custodite nella farmacia assicurata.
La copertura è prestata con un limite d'*Indennizzo* di € 7.500,00 per *Sinistro*.

c. Settore Turismo e ristorazione

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una *Attività* appartenente al *Settore* Turismo e ristorazione, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce *Contenuto* **e nei limiti del *Capitale assicurato***, la *Garanzia* **Furto e rapina** comprende:

1. *Cose* portate o consegnate dai clienti dell'albergo, pensioni, B&B
Le *Garanzia* comprende:
- *Cose* di uso personale portate dai clienti, consegnate e non consegnate in custodia (vestiario, indumenti,telefoni cellulari, videocamere e simili, ***esclusi denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere*).**
  La copertura è prestata con il massimo del 15% del *Capitale assicurato* e con il limite di € 1.500,00 per oggetto;
- *Denaro e valori* in genere, portati dai clienti **esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia purché questi siano custoditi in cassaforte.**
  La copertura è prestata con il massimo del 15% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo;
- i veicoli a motore dei clienti **escluso tutto ciò che viene lasciato all'interno dei veicoli stessi e non portato nella camera dal cliente, purché detti veicoli siano chiusi a chiave e sempre che gli stessi siano posti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'agriturismo.**
  La copertura è prestata sino a concorrenza del 30% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.

Art. 102. - **Limiti di indennizzo**
La *Garanzia* assicurativa, nell'ambito del *Capitale assicurato*, è prestata con i seguenti limiti d'*Indennizzo*, previa applicazione degli *Scoperti* previsti all'Art. 105, salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici:

- ***Contenuto* delle *Dipendenze***
  Le *Cose* costituenti il *Contenuto* si intendono assicurate, anche in locali costituenti magazzini o depositi accessori all'*Attività* assicurata ubicati nell'ambito dell'esercizio assicurato, nonché in *Dipendenze* dove comunque non si effettui *Attività* di vendita.
  La copertura è prestata con il massimo del 10% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo.
- ***Denaro e valori* ovunque riposti**
  La copertura è prestata con il limite di *Indennizzo* di € 1.500,00 per *Sinistro* ed anno assicurativo.
- ***Denaro e valori* riposti in cassaforte murata ed ancorata o *Cassaforte a mobile* o *Armadio corazzato***
  La copertura è prestata con il limite di *Indennizzo* di € 2.500,00 per *Sinistro* ed anno assicurativo.
- ***Furto* e *Rapina* di *Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte***
  La copertura è prestata con il massimo del 10% del *Capitale assicurato*.
- ***Rapina* di oggetti personali (esclusi *Preziosi* e *Valori*) dell'*Assicurato*, dei suoi *Familiari* o dipendenti purché avvenuta all'interno dei locali.**
  Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con una *Franchigia* di € 250,^{00} e con il limite di *Indennizzo* pari ad € 1.000,^{00} per persona e di € 3.000,^{00} per anno assicurativo.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XII - Furto e rapina.

Art. 103. - **Esclusioni**

***AXA* non indennizza, oltre a quelli già esclusi alle singole *Garanzie*, i *Danni*:**

a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;

b. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;

c. agevolati con dolo o colpa grave:
- **dall'*Assicurato*, dal *Contraente* o, se l'*Assicurato* è persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai soci delle società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori; commessi o agevolati con dolo o colpa grave;**
- **da persone che abitano con l'*Assicurato* o con il *Contraente*, con il Legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, od occupano i locali contenenti le *Cose* assicurate o locali con questi comunicanti;**
- **da persone del fatto delle quali l'*Assicurato* od il *Contraente*, il Legale rappresentante, i soci delle società di persone o comunque i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori debbano rispondere, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 99. - "Oggetto dell'assicurazione" e dalla condizione particolare 1. "Infedeltà dei dipendenti";**
- **da incaricati della sorveglianza delle *Cose* stesse o dei locali che le contengono, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 99. - "Oggetto dell'assicurazione" e dalla condizione particolare 1. "Infedeltà dei dipendenti";**
- **da persone legate all'*Assicurato* od al *Contraente*, al Legale rappresentante, ai soci delle società di persone o comunque ai soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 c.p. (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;**

d. indiretti;

e. causati alle *Cose* assicurate da *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* provocati dall'autore del *Sinistro*;

f. avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le *Cose* assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi;

g. ai beni in leasing, *Gioielli e Preziosi*;

h. verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.

Art. 104. - **Operatività della garanzia - Caratteristiche fabbricato**

Limitatamente ai *Danni* di *Furto*, la *Garanzia* è operante **a condizione che le pareti ed i solai dei locali contenenti le *Cose* assicurate, confinanti con l'esterno o con altri locali o di uso comune o comunque posti ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o altro piano praticabile, siano costruiti in muratura, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia**.

Art. 105. - **Scoperti**

La *Garanzia* Furto e rapina, è prestata con l'applicazione dello *Scoperto* del 10% con il minimo di € 500,^{00} salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici.

In caso di *Furto* avvenuto secondo le modalità descritte all'Art. 99. - **"Oggetto dell'assicurazione"** ai punti a), b), c) e d), se i locali contenenti le *Cose* assicurate sono protetti da uno dei seguenti impianti di allarme:
- *Impianto di allarme antifurto* con sirena con collegamento ad istituto di vigilanza o forze dell'ordine installato da ditta registrata presso l'*I.M.Q.*;
- impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001 - 2000 installati da ditta qualificata, **la copertura Furto e rapina sarà prestata senza l'applicazione dello *Scoperto* a condizione che l'impianto sia attivato e pienamente funzionante ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone**.

In caso di mancato funzionamento e/o mancato inserimento dell'*Impianto di allarme I.M.Q.* e/o nebbiogeno, *AXA* corrisponderà l'importo liquidato a termini di *Polizza* sotto deduzione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 500,^{00}.

Art. 106. - **Mezzi di protezione e chiusura**

Limitatamente ai *Danni* di *Furto*, la *Garanzia* è operante **a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le *Cose* assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:**

- **robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *Vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno)oppure chiuso con serrature o lucchetti;**
- **inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti;**
- **sono ammessi anche *Mezzi di chiusura* diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.**

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano il passaggio di una persona.

Qualora gli autori del *Furto* si siano introdotti nei locali contenenti le *Cose* assicurate violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopra descritti, *AXA* corrisponderà all'*Assicurato* il 70% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*.

Non sono comunque indennizzabili i *Danni* di *Furto* quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i *Mezzi di chiusura* del fabbricato sopra descritti.

Art. 107. - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* (od il *Contraente*) deve:

a. darne avviso ad *AXA* **entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza**, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del *Danno*, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo **entro le 24 ore successive**;
b. fornire ad *AXA* **entro i 3 giorni successivi**, una distinta particolareggiata delle *Cose* rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'autorità;
c. denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
d. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle *Cose* rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento anche di uno solo di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.

La denuncia del *Sinistro* deve essere comunicata attraverso una delle seguenti modalità:

m) rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto;

n) rivolgendosi ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico di *AXA* in ragione della proporzione intercorrente tra il *Capitale assicurato* e quello che le *Cose* avevano al momento del *Sinistro*, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del *Danno*, dovesse superare il *Capitale assicurato* e anche se non si è raggiunto lo scopo, **salvo che *AXA* provi che le spese sono state fatte inconsideratamente**.

L'*Assicurato* o il *Contraente* deve altresì:

a. conservare fino ad avvenuta liquidazione del *Danno* tanto le *Cose* non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad *Indennizzo*;
b. dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle *Cose* preesistenti al momento del *Sinistro* oltre che della realtà e dell'entità del *Danno*; tenere a disposizione di *AXA* e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che *AXA* ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
c. presentare, a richiesta di *AXA*, tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente, in relazione al *Sinistro*.

Art. 108. - **Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato**

L'assicurazione è prestata nella formula a *Primo rischio assoluto*.

L'ammontare del *Danno* è dato dal valore che le *Cose* sottratte avevano al momento del *Sinistro* e dal costo di riparazione delle *Cose* danneggiate - **col limite del valore che le stesse avevano al momento del *Sinistro*** - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei *Danni* del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

L'ammontare del *Danno* è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno di *AXA* ed uno dal *Contraente*, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 109. - **Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo**

L'*Assicurato* che dolosamente esageri l'ammontare del *Danno*, occulti, sottragga o manometta *Cose* non rubate, alteri le tracce o gli indizi materiali del reato, **perde il diritto all'*Indennizzo***.

Art. 110. - **Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro*, il *Capitale assicurato* per la *Garanzia* **Furto e rapina** ed **i relativi limiti di *Indennizzo*** si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del *Danno* rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali *Franchigie o Scoperti* senza corrispondente restituzione di *Premio*. Qualora, a seguito del *Sinistro* stesso, *AXA* decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio* netto non goduto sulle somme assicurate rimaste eventualmente in essere.

Art. 111. - **Recupero delle cose rubate**

Se le *Cose* rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso ad *AXA* appena ne ha avuto notizia. Le *Cose* recuperate divengono di proprietà di *AXA*, se questa ha indennizzato integralmente il *Danno*, **salvo che l'*Assicurato* rimborsi ad *AXA* l'intero importo riscosso a titolo di *Indennizzo* per le *Cose* medesime**. Se invece *AXA* ha indennizzato il *Danno* solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà delle *Cose* recuperate **previa restituzione dell'importo dell'*Indennizzo* riscosso da *AXA* per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra *AXA* e l'*Assicurato***. Per le *Cose* rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'*Indennizzo* e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del *Sinistro*, ***AXA* è obbligata soltanto per i *Danni* eventualmente subiti dalle *Cose* stesse in conseguenza del *Sinistro***. L'*Assicurato* ha tuttavia facoltà di abbandonare ad *AXA* le *Cose* recuperate, **salvo il diritto di *AXA* di rifiutare l'abbandono pagando l'*Indennizzo* dovuto**.

Art. 112. - **Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

a. *AXA*, **salvo diversa pattuizione**, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b. l'*Assicurato* deve restituire ad *AXA* l'*Indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria**.

Art. 113. - **Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime *Cose* e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *Indennizzi*, escluso dal conteggio l'*Indennizzo* dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente, superi l'ammontare del *Danno*, *AXA* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

SEZIONE XIII - ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE ALL RISKS

Art. 114. - **Oggetto dell'assicurazione**

AXA indennizza, nei limiti del *Capitale assicurato*, i *Danni* materiali e diretti alle apparecchiature e ai macchinari - comprese le relative componenti elettroniche - collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, che possono subire secondo il principio "***All risks***", **salvo quanto espressamente indicato nell'Art. 115. - "Esclusioni"**.

La seguente *Garanzia* è valida se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*, per:

A. Elettronica e guasti macchine

A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 115. - **"Esclusioni"**, sono garantiti gli eventi di seguito elencati, che colpiscano i beni assicurati all'interno dei locali indicati in *Polizza*:

1. ***Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio*, fumo**
2. ***Furto***
   La copertura è operante:
   a) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le *Cose* assicurate con *Scasso* cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:
      - porte e/o finestre e/o vetri antisfondamento;
      - inferriate;
      - serrature e lucchetti o altri congegni di chiusura;
      - tetti, pareti, pavimenti, soffitti;

      o con uso fraudolento di chiavi utilizzando grimaldelli o arnesi simili **purché i mezzi di protezione e chiusura siano conformi e operanti a quanto richiesto dall'Art. 116. - "Mezzi di protezione e *chiusura*"**.
   b) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le *Cose* assicurate **senza *Scasso*** con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superficie acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;
   c) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le *Cose* assicurate in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
   d) anche senza introduzione nei locali assicurati, durante i periodi di esposizione diurna o serale:
      - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
      - con rottura dei vetri delle vetrine, **purché efficacemente chiuse**, durante l'orario di apertura al pubblico **(tra le ore 8.00 e le 24.00)** in presenza di *Addetti* all'esercizio;
3. ***Rapina***
   La copertura è operante se avvenuta nei locali contenenti le *Cose* assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
4. **Fenomeni atmosferici compresi trombe d'aria, tempeste, gelo, neve, grandine**
5. **Guasti a macchine dovute a rotture meccaniche, forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei**
   Per ogni *Sinistro* la copertura è prestata con lo ***Scoperto* 25% con il minimo € 500,00**;
6. **Rovesciamento liquidi**
   AXA risponde dei *Danni* di dispersione di liquidi, posti in adeguati contenitori, causati da rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi e relativi impianti tecnici ad essi collegati. **Sono comunque esclusi:**
   - **i *Danni* derivanti o conseguenti ad errata chiusura o apertura di valvole e/o rubinetti;**
   - **i *Danni* dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;**
   - **i *Danni* di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;**
   - **i *Danni* causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;**
7. **Fenomeno elettrico, compreso quello di origine esterna**
   La *Garanzia* comprende i *Danni* da fenomeni elettrici di origine esterna **a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati e che l'impianto elettrico, cui sono allacciate, sia in regola con i requisiti di legge**.
   Per ogni *Sinistro* la *Garanzia* è prestata con lo ***Scoperto* 15% con il minimo € 500,00**;
8. **Imperizia, imprudenza, negligenza errata manovra, nell'utilizzo/esercizio di impianti e macchinari poste in essere da dipendenti dell'*Assicurato* o da terzi**
   Per ogni *Sinistro* la *Garanzia* è prestata con il **limite di *Indennizzo* pari al 30% del *Capitale assicurato***;
9. **Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando o di controllo**
   Per ogni *Sinistro* la *Garanzia* è prestata con **il limite massimo del 30% del *Capitale assicurato***;

10. **Eventi sociopolitici e dolosi**
    Intendendosi i *Danni* materiali e diretti cagionati alle *Cose* assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio organizzato.
    Per ogni *Sinistro* la *Garanzia* è prestata con lo **Scoperto del 15% con il minimo € 1.500,00 e con il limite massimo del 60% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo;**
11. ***Danni* ai tubi e valvole elettroniche, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate**
    Tali *Danni* verranno indennizzati tenuto conto della percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.
    Per ogni *Sinistro* la *Garanzia* è prestata con **il limite massimo del 10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 3.500,00 per *Sinistro***;
12. ***Danni* a conduttori esterni alle *Cose* assicurate di esclusiva pertinenza delle stesse**
    Non sono indennizzabili i *Danni* alle parti accessorie non attraversate dalla corrente dei conduttori assicurati. In caso di *Danno* indennizzabile ai conduttori esterni sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, di rifacimento dell'intonaco e pavimentazione sostenuti dall'*Assicurato*.
    Per ogni *Sinistro* la *Garanzia* è prestata con la **Franchigia di € 250,00, con il limite massimo del 10% del valore dell'apparecchiatura danneggiata con il massimo di € 2.500,00 per *Sinistro***.

L'assicurazione è valida per le ubicazioni indicate in ***Polizza***, è prestata nella formula a ***Primo rischio assoluto*** ed è operante **esclusivamente per i rischi ubicati in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino**.
La *Garanzia* Elettronica e guasti macchine è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* di € 500,00 salvo i casi in cui sono previsti *Franchigie* e *Scoperti* specifici. Relativamente alle *Cose* assicurate, per le quali siano trascorsi più di 7 anni dall'anno di costruzione, le *Garanzie* di *Polizza* saranno prestate previa applicazione di uno ***Scoperto* pari al 25% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico esclusivo dell'*Assicurato* stesso**.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XIII - Elettronica e guasti macchine.

Art. 115. - **Esclusioni**

Sono esclusi i *Danni*:

a. **causati con dolo o colpa grave dell'*Assicurato* o del *Contraente* dei loro *Familiari* e conviventi degli amministratori o soci a responsabilità illimitata, del Legale rappresentante;**
b. **di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;**
c. **causati da terremoti, inondazioni, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, allagamenti;**
d. **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle *Cose* assicurate;**
e. **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i *Danni* verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le *Cose* mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le *Cose* fisse;**
f. **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione indicate dal costruttore o fornitore delle *Cose* assicurate;**
g. **in seguito al sostenimento dei costi per:**
   - **effettuare la manutenzione preventiva;**
   - **effettuare i controlli di funzionalità;**
   - **eliminare i disturbi e i difetti a seguito di usura;**
h. **di natura estetica che non siano connessi con i *Danni* indennizzabili;**
i. **attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipula della *Polizza*;**
j. **causati da smarrimenti ed ammanchi;**
k. **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;**
l. **verificatisi in occasione di *Esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;**
m. **indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancato reddito, o qualsiasi *Danno* che non riguardi la materialità delle *Cose* assicurate;**
n. **ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forma, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori;**
o. **relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature e agli impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica;**

p. di perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
q. di indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware o software;
r. ai veicoli a motore;
s. d'interruzione del funzionamento dell'impianto o macchinario conseguente a:
- **uso di internet o intranet (uso di indirizzi internet, siti web o intranet e qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet);**
- **trasmissione elettronica dei dati od altre informazioni;**
- **computer virus o software simili (es. trojan, worm ecc.);**
- **violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto);**
- **violazione della legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni;**

t. alle seguenti apparecchiature:
- **apparecchiature adibite ad uso domestico;**
- **apparecchiature elettromedicali;**
- **agli impianti fotovoltaici;**

u. sono inoltre esclusi i *Danni*, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i *Danni* a moduli e componenti elettronici degli impianti ed apparecchiature assicurate (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di *Garanzia* della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
- **controlli di funzionalità;**
- **manutenzione preventiva;**
- **eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;**
- **eliminazione dei *Danni* e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera);**

verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

Art. 116. - **Mezzi di protezione e chiusura**

Limitatamente ai *Danni* di *Furto*, la *Garanzia* è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le *Cose* assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
- **robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *Vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;**
- **inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti;**
- **sono ammessi anche *Mezzi di chiusura* diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.**

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano il passaggio di una persona.
Qualora gli autori del *Furto* si siano introdotti nei locali contenenti le *Cose* assicurate violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopra descritti, *AXA* corrisponderà all'*Assicurato* il 70% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*.
Non sono comunque indennizzabili i *Danni* di *Furto* quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i *Mezzi di chiusura* del fabbricato sopra descritti.

Art. 117. - **Cose di proprietà di terzi**

Sono comprese in *Garanzia* anche le *Cose* di proprietà di terzi la cui esistenza sia adeguatamente documentabile, **sempre che siano in locazione, noleggio o comodato. In caso di *Sinistro* però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti (da eleggersi a cura di *AXA* e del *Contraente*) né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, le ragioni ed i diritti sorgenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da *AXA*. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non può essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.**

Art. 118. - **Conservazione delle cose assicurate**

Le *Cose* assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali adeguate in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, né sottoposte a sollecitazioni anomale o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non rispondenti alle specifiche richieste del costruttore.

Art. 119. - **Ispezione delle cose assicurate**

AXA ha sempre il diritto di visitare le *Cose* assicurate e l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 120. - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* deve:

a. fare quanto gli è possibile per diminuire o circoscrivere il *Danno*, ottemperando alle disposizioni di *AXA* prima della riparazione; le relative spese sono a carico di *AXA* ai sensi e nei limiti dell'art. 1914 c.c;
b. darne avviso ad *AXA* **entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza** ai sensi dell'art. 1913 c.c.

L'inadempimento anche di uno solo di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 c.c.

La denuncia del *Sinistro* deve essere comunicata attraverso una delle seguenti modalità:

o) rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto;
p) rivolgendosi ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it.

Il *Contraente* deve altresì:

c. in caso di *Incendio*, *Furto*, *Rapina* o *Sinistro* presumibilmente doloso, rendere, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia indicando il momento di accadimento e la causa presunta del *Sinistro* e l'entità approssimativa del *Danno*. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad *AXA*;
d. conservare le tracce ed i residui del *Sinistro* fino alla liquidazione del *Danno* senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; *AXA* si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta di *AXA*, l'*Assicurato* decade dal diritto all'*Indennizzo*;
e. fornire dimostrazione del valore delle *Cose* danneggiate, dei materiali e delle spese occorse per la riparazione del *Danno* e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a..

La riparazione del *Danno* può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b.; tuttavia, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di *AXA*, lo stato delle *Cose* non può essere modificato che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*Attività*; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b., questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il *Sinistro*, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai *Danni* di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 121. - **Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato**

La determinazione del *Danno* viene eseguita secondo le norme che seguono:

a. Nel caso di *Danno* suscettibile di riparazione:
   1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *Sinistro*, valutate secondo i costi al momento del *Sinistro*;
   2. si stima il valore ricavabile, al momento del *Sinistro*, dei residui delle parti sostituite.

L'*Indennizzo* massimo sarà pari all'importo stimato come ad a1. defalcato dell'importo come a2. a meno che *AXA* non si avvalga della facoltà di cui al punto d. dell'Art. 120. - "Obblighi in caso di sinistro", nel qual caso l'*Indennizzo* sarà pari all'importo stimato come ad a1..

b. Nel caso di *Danno* non suscettibile di riparazione:
   1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *Sinistro* dell'impianto o apparecchio colpito dal *Sinistro* stesso;
   2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'*Indennizzo* massimo sarà pari all'importo stimato come a b1., defalcato dell'importo stimato come b2..

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

i. i *Danni* si siano verificati entro i 2 anni successivi a quello di costruzione;
ii. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
iii. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti "i." e "ii." ed almeno una delle condizioni previste dal punto "iii.", si applicano le norme che seguono:

   3. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del *Sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
   4. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'*Indennizzo* massimo sarà pari all'importo stimato come a b3., defalcato dell'importo stimato come b4.

Un *Danno* si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad a., eguaglino o superino il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come b. (stima b1. - b2. oppure b3. - b4. a seconda del caso). *AXA* ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

L'ammontare del *Danno* è dato dal valore che le *Cose* sottratte avevano al momento del *Sinistro* e dal costo di riparazione delle *Cose* danneggiate, **col limite del valore che le stesse avevano al momento del *Sinistro***, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei *Danni* del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

L'ammontare del *Danno* è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da *AXA* ed uno dal *Contraente*, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere

e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 122. - **Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo**

Il *Contraente* (o l'*Assicurato*) che esageri dolosamente l'ammontare del *Danno*, dichiari distrutte o sottratte *Cose* che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulti, sottragga o manometta *Cose* salvate, adoperi a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o faciliti il progresso di questo, **perde il diritto all'*Indennizzo***.

Art. 123. - **Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime *Cose* e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *Indennizzi* - escluso dal conteggio l'*Indennizzo* dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente - superi l'ammontare del *Danno*, *AXA* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 124. - **Rinuncia al diritto di rivalsa**

Eccettuato il caso di dolo, *AXA* rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del c.c., verso i dipendenti e i familiari dell'*Assicurato*, nonché verso le Società che rispetto all'*Assicurato* medesimo risultino controllate, consociate o collegate.

AXA rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti dell'*Assicurato*, a patto che contemporaneamente anche l'*Assicurato* rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti.

SEZIONE XIII - ENERGIE RINNOVABILI

Art. 125. - **Oggetto dell'assicurazione**

AXA indennizza, nei limiti del *Capitale assicurato*, i *Danni* materiali diretti (compreso *Furto*, *Rapina*, guasti e fenomeno elettrico) e i *Danni* indiretti che un *Impianto fotovoltaico* e/o *solare termico* può subire secondo il principio **"*All risks*", salvo quanto espressamente indicato nell'Art. 127. - "Esclusioni".**

Gli impianti devono essere stati installati e collaudati in conformità con le disposizioni normative in vigore, così come comprovato dal certificato di collaudo o dalla dichiarazione di conformità dell'impianto di cui il *Contraente* dichiara di essere in possesso, all'atto della sottoscrizione della *Polizza*.

La *Garanzia* è operante **purché gli impianti si trovino nelle ubicazioni indicate in *Polizza* (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 metri in linea d'aria - per gli impianti a terra.**

La seguente *Garanzia* è valida se è richiamato in *Polizza* il relativo *Capitale assicurato* e se è stato pagato il relativo *Premio*, per:

A. Energie rinnovabili

1. Danni diretti

AXA si obbliga a indennizzare i *Danni* materiali e diretti causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso che colpisca gli impianti individuati in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi.

AXA indennizza inoltre i costi sostenuti per demolire, sgomberare e trasportare fino al più vicino punto di raccolta o di scarico, i residui delle *Cose* assicurate e danneggiate a seguito di Sinistro *indennizzabile* a termini della presente *Garanzia* e **fino alla concorrenza massima del 5% dello stesso, con il limite di *Indennizzo* di € 10.000,00 per *Sinistro*.**

Si intendono compresi anche i:

1. Guasti, intendendosi per tali tutti i danni subiti dagli impianti da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi quelli derivanti da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
2. Fenomeni elettrici, intendendosi per tali tutti i danni derivanti dalla variazione di corrente, cioè lo scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il funzionamento degli impianti, la sovratensione, l'improvviso innalzamento dei valori della tensione, il fulmine o la scarica elettrica accidentale.

Estensione ai *Danni* indiretti

AXA indennizza le perdite per i *Danni* indiretti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica per effetto di un *Danno* materiale e diretto, solo se indennizzabile a termini della presente *Garanzia* **Danni Diretti**, che abbia colpito gli impianti assicurati.

Art. 126. - **Limiti di indennizzo - Franchigie e scoperti**

Relativamente ai *Danni* diretti *All risks*, per ciascun *Sinistro* **il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato previa detrazione di uno *Scoperto*, a carico dell'*Assicurato*, pari al 5% con il minimo di € 1.500,00, salvo quanto previsto nei successivi punti:**

1. ***Furto*, *Rapina* ed atti di terzi**
   Relativamente ai *Danni* di *Furto*, *Rapina* ed atti di terzi (compresi gli atti vandalici), il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di uno ***Scoperto* del 20% con il minimo di € 1.500,00,** che rimarrà a carico esclusivo dell'*Assicurato* stesso.
   Fermo quanto disposto nel capoverso precedente, sono operanti i seguenti **limiti massimi di *Indennizzo* per *Sinistro* e per anno assicurativo:**
   - **50% del *Capitale assicurato* per i pannelli totalmente integrati;**
   - **40% del *Capitale assicurato* per i pannelli parzialmente integrati;**
   - **30% del *Capitale assicurato* per i impianti a terra e quelli non integrati;**
2. **fenomeni atmosferici**
   Relativamente ai *Danni* da fenomeni atmosferici, il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di uno ***Scoperto* del 15% con il minimo di € 1.500,00**, che rimarrà a carico esclusivo dell'*Assicurato* stesso.
   Fermo quanto disposto nel capoverso precedente, sono operanti i seguenti **limiti massimi di *Indennizzo* per *Sinistro* e per anno assicurativo**:
   - **40% del *Capitale assicurato* per vento e sovraccarico neve;**
   - **70% del *Capitale assicurato* per altri eventi atmosferici;**
3. **franamento, smottamento del terreno**
   Relativamente ai *Danni* causati da franamento, smottamento del terreno, il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di uno ***Scoperto* del 20% con il minimo di € 1.500,00**, che rimarrà a carico esclusivo

dell'*Assicurato* stesso con un **limite massimo di *Indennizzo* del 40% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo**.

4. **guasti e/o fenomeno elettrico**
   Relativamente ai *Danni* causati da guasti e/o fenomeno elettrico, il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato:
   - per gli impianti per i quali non siano trascorsi **più di 7 anni dalla data del certificato di collaudo, con uno *Scoperto*, a carico dell'*Assicurato*, del 10% con il minimo di € 2.500,00, con il limite del 30% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo;**
   - per gli impianti per i quali siano trascorsi **più di 7 anni dalla data del certificato di collaudo, con uno *Scoperto*, a carico dell'*Assicurato*, del 30% con il minimo di € 5.000,00 con il limite del 20% del *Capitale assicurato* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo.**

Relativamente ai *Danni* indiretti:

- **per impianti dotati di *Telecontrollo*:**
  il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato, per singolo *Sinistro*, **previa detrazione di 3 giorni di *Franchigia* e per un periodo massimo di *Indennizzo* di 60 giorni al netto della stessa; la decorrenza di tale periodo si intende a partire dal momento del *Sinistro*;**
- **per impianti non dotati di *Telecontrollo*:**
  verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per perdite di profitto una **somma forfettaria pari al 10% dell'*Indennizzo* liquidato a termini per i *Danni* diretti *All risks* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per *Sinistro*.**

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XIV - Energie rinnovabili.

Art. 127. - **Esclusioni**

Sono esclusi i *Danni*:

1. **causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;**
2. **causati da *Esplosione* o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
3. **causati da atti di terrorismo o di sabotaggio;**
4. **causati con dolo o colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti Legali o dei soci;**
5. **causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti;**
6. **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle *Cose* assicurate;**
7. **di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;**
8. **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle *Cose* assicurate;**
9. **causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;**
10. **subiti durante il trasporto;**
11. **di natura estetica che non siano connessi con *Danni* indennizzabili;**
12. **causati da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;**
13. **dovuti a difetti di rendimento;**
14. **causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del *Contraente* o dell'*Assicurato*;**
15. **dovuti a inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale che sinergico;**
16. **causati da mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;**
17. **causati da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e *Danni* correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);**
18. **alle linee di distribuzione o trasmissione di energia;**
19. **connessi o dovuti ad umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, infiltrazioni e roditori;**
20. **connessi o dovuti da sospensione e/o interruzione di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le *Cose* assicurate;**
21. **causati o dovuti a frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, *Scippo* e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;**
22. **a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) verificatisi in costanza di garanzia della ditta produttrice e/o fornitrice degli stessi e/o la cui eliminazione è contemplata nell'ambito delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:**
    - **controlli di funzionalità;**
    - **manutenzione preventiva;**
    - **eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;**
    - **eliminazione dei *Danni* e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera;**

    verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna;

23. *AXA,* inoltre, non è obbligata ad indennizzare:
- **conduttori esterni alle *Cose* assicurate;**
- **costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.**

Con riferimento ai *Danni* indiretti, sono inoltre esclusi:

24. le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un *Sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della presente *Polizza*, causato da:
- **serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;**
- **mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'*Attività*;**
- **difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle *Cose* distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità;**

25. sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

26. penali o indennità o multe dovute a terzi;

27. giornate di sospensione dell'*Attività* assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il *Sinistro* non si fosse verificato;

28. perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:
- **disastri naturali o eventi di forza maggiore;**
- **scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;**
- **revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle apparecchiature o degli impianti danneggiati o distrutti.**

Art. 128. - **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di *Sinistro* il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono:

a. fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il *Danno*, ottemperando alle disposizioni di *AXA* prima della riparazione; le relative spese sono a carico di *AXA* secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 c.c.);
b. avvisare *AXA* **entro 3 giorni da quando si è verificato ed è venuto a conoscenza del *Sinistro***, così come indicato dall'art. 1913 c.c.;
c. in caso di *Furto* o *Rapina*, o *Incendio* o di *Sinistro* presumibilmente doloso o dovuto ad atto vandalico, fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del *Sinistro* e l'ammontare approssimativo del *Danno*; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad *AXA*;
d. conservare le tracce e i residui del *Sinistro* nonché le parti sostituite fino a liquidazione del *Danno*, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
e. fornire dimostrazione del valore delle *Cose* danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del *Danno* e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a..

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a. e b. può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del c.c.)

La denuncia del *Sinistro* deve essere comunicata attraverso una delle seguenti modalità:
- **rivolgendosi alla Filiale presso la quale si è concluso il contratto;**
- **rivolgendosi ad AXA – Corso Como, 17 - 20154 Milano; e-mail sinistri.banca@axa.it.**

La riparazione del *Danno* può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b.; lo stato delle *Cose* non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di *AXA*, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'*Attività*; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato*, non avvenisse **entro 10 giorni dall'avviso** di cui al punto b., il *Contraente* e l'*Assicurato* potranno prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il *Sinistro*, l'Assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 129. - **Perizia contrattuale**

L'ammontare del *Danno* è concordato dalle parti direttamente oppure, di comune accordo, mediante Periti nominati uno da *AXA* e l'altro dal *Contraente*, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 130. - **Mandato dei Periti**

I Periti devono:

a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
b. verificare l'esattezza delle descrizioni e "Dichiarazioni del *Contraente*" ed accertare se, al momento del *Sinistro*, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;

c. verificare se il *Contraente* e l'*Assicurato* abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 128. - **"Obblighi in caso di sinistro"**;
d. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle *Cose* assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 131. e 132. - **"Determinazione dell'ammontare del danno"**;
e. stimare e liquidare il *Danno* in conformità alle disposizioni di *Polizza*.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Tali risultati sono obbligatori per le parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 131. - **Determinazione dell'ammontare del danno per i danni diretti All risks**

La determinazione del *Danno* viene eseguita **separatamente per ogni singola cosa assicurata** secondo le norme che seguono:
a. in caso di ***Danno* suscettibile di riparazione** (che non comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto);
   1. si stimano le spese di riparazione necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle *Cose* danneggiate;
   2. si stima il valore ricavabile dei residui al momento del *Sinistro*.

   L'ammontare del *Danno* sarà uguale all'importo stimato come in 1., diminuito dell'importo come in 2.
b. in caso di ***Danno* non suscettibile di riparazione** (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto):
   1. nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
      i. il *Danno* si sia verificato **entro 5 anni dalla data dell'ultimo collaudo dell'impianto**;
      ii. il rimpiazzo sia eseguito **entro 6 mesi dalla data del *Sinistro***;
      iii. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'intero impianto/dell'elemento costitutivo dell'impianto/dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

      L'ammontare del *Danno* sarà pari al costo di rimpiazzo a nuovo.
   2. nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni di cui al punto "i", del punto "1" e non venga soddisfatta alcuna delle condizioni di cui al punto "iii". si applicano le norme che seguono:
      1) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio al momento del *Sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
      2) si stima il valore ricavabile dai residui.

      L'*Indennizzo* massimo sarà pari all'importo stimato come 1), diminuito dell'importo stimato come 2).

Un *Danno* si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'*Assicurato* - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.
***AXA*, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all'utilizzo fatto dall'*Assicurato* - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il *Danno*, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'*Assicurato*.**
Le spese per demolizione e sgombero devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 133. - "Assicurazione parziale" in caso di *Danno* non suscettibile di riparazione (che comporti la sostituzione del singolo elemento costitutivo dell'impianto).

Art. 132. - **Determinazione dell'ammontare del danno per i danni indiretti**

1. Per gli impianti **dotati di sistema di *Telecontrollo***, si procede alla determinazione dell'*Indennizzo* secondo le norme seguenti:
   a. si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle 2 settimane antecedenti il *Sinistro*, con l'impianto regolarmente funzionante;
   b. si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 giorni successivi al *Sinistro*, prima della riparazione;
   c. la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
      i. il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il gestore della rete;
      ii. il valore dell'incentivo erogato dal GSE (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28.07.05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
   d. l'*Indennizzo* complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti "i" e "ii", moltiplicato per i giorni strettamente necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati in *Polizza* quali *Franchigia*.

   Se, nei 6 mesi immediatamente successivi al termine del periodo di *Indennizzo*, l'*Assicurato* ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'*Attività* dichiarata, tali benefici dovranno essere

detratti dall'*Indennizzo* come sopra determinato.
Qualora il pagamento dell'*Indennizzo* da parte di *AXA* fosse intervenuto prima dei 6 mesi suddetti, l'*Assicurato* è tenuto alla restituzione ad *AXA* dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

2. Per gli impianti **non dotati di sistema di *Telecontrollo***, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini dei *Danni* diretti *All Risks* verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per perdite di profitto, una **somma forfettaria pari al 10% dell'*Indennizzo* liquidato a termini delle predette *Garanzie* per uno o più *Sinistri* nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00**.

Art. 133. - **Assicurazione parziale**

L'assicurazione è prestata per il capitale che il *Contraente* o l'*Assicurato* dichiara corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo delle *Cose*, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale. Qualora al momento del *Sinistro* il *Capitale assicurato* risulti inferiore al predetto costo di rimpiazzo a nuovo delle *Cose*, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una *Cosa* nuova uguale verrà applicata la riduzione proporzionale dell'*Indennizzo* prevista dall'art. 1907 c.c.
Resta tuttavia convenuto che **non si applicherà alcuna riduzione se il *Valore a nuovo* non ecceda il *Capitale assicurato* in misura superiore al 20%**.
Pertanto se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dalla Sezione, risulta che l'assicurazione copre solo una parte del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro*, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 20%, l'*Assicurato* sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all'art.1907 del c.c., verrà applicata solo per l'eccedenza rispetto a detto 20%.
Se il *Valore a nuovo* eccede il *Capitale assicurato* in misura superiore al 20% il capitale di riferimento resta quello convenuto al momento della stipula.

SEZIONE XV - ASSISTENZA AI LOCALI

Premessa

La gestione del servizio di *Assistenza* di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da *AXA* a:

Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata *AXA Assistance*)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

che si avvale della propria *Struttura Organizzativa* che opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, **per la richiesta di *Prestazioni di assistenza***.

Per chiamate dall'Italia	Numero Verde 800 104 805
Per chiamate dall'estero	Numero non gratuito +39 06 42 11 54 60

Le prestazioni garantite da *AXA* saranno gestite in termini operativi per il tramite di *AXA Assistance*.
AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle *Prestazioni di assistenza*, ha la facoltà di affidare il servizio di *Assistenza* ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al *Contraente* la nuova società di *Assistenza* senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Le *Prestazioni di assistenza* seguono le sorti della presente *Polizza* della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della *Polizza* stessa.
Le *Prestazioni di assistenza* possono essere richieste direttamente dall'*Assicurato/Contraente*.

Le *Prestazioni di assistenza* valgono se richiamate in *Polizza* e se è stato pagato il relativo *Premio*.

Art. 134. - **Oggetto dell'assicurazione**

AXA garantisce, nei locali del *Contraente* indicati in *Polizza*, le seguenti prestazioni:

A. Assistenza ai locali

1. Pronto intervento nei locali

In caso di *Sinistro* nei locali del *Contraente* indicati in *Polizza*, che comporti l'intervento urgente di un artigiano (ad esempio elettricista, idraulico, fabbro, falegname, vetraio) *AXA Assistance*, a seguito di esplicita richiesta dell'*Assicurato*, provvede ad inviare tempestivamente un fornitore del proprio *Network* che effettuerà gli interventi necessari a gestire l'emergenza.
Le spese dell'intervento di *Assistenza* verranno sostenute direttamente da *AXA* per quanto previsto in *Polizza* e sulla base delle limitazioni previste dalle singole *Garanzie*. Le spese non indennizzabili sono a carico del *Contraente*.

a) Invio di un elettricista

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutto il *Locale aziendale* per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'*Assicurato*, *AXA Assistance* invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, la tariffa oraria.
AXA prenderà a carico la spesa **fino a concorrenza di € 500,00 per evento**, restando a carico del *Contraente* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione *AXA Assistance*.
Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- **sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali del *Contraente*;**
- **richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;**
- **a timers, impianti di allarme, impianti di condizionamento o apparecchiature similari;**
- **per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'*Assicurato*.**

b) Invio di un idraulico

In caso di:

- allagamento oppure infiltrazione nei *Locali aziendali* in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua nei *Locali aziendali* non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico.

AXA Assistance invierà un idraulico convenzionato, comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

AXA prende a carico la spesa **fino a concorrenza di € 500,00 per evento**, restando a carico del *Contraente* l'eccedenza e tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- **su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;**
- **sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali del *Contraente*;**
- **richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;**
- **per *Danni* causati dal gelo.**

c) Invio di un fabbro/falegname

Nei casi in cui a seguito di:

- *Furto*, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, **purché non elettronica** non sia possibile entrare nei *Locali aziendali*;
- *Furto* tentato o consumato, *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* la funzionalità della porta di accesso ai *Locali aziendali* è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita.
  AXA Assistance invierà presso i *Locali aziendali* un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

In caso di *Furto*, tentato furto o smarrimento delle chiavi, l'*Assicurato* dovrà presentare ad *AXA Assistance* copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti.

AXA prenderà a carico la spesa **fino a concorrenza di € 500,00 per evento**, restando a carico dell'*Assicurato* l'eccedenza tutti i costi relativi a materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

d) Invio di un vetraio

In caso di rottura di un vetro della porta d'ingresso o delle finestre dei *Locali aziendali* a seguito di *Furto* o tentato furto, *AXA Assistance* invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, la tariffa oraria.

AXA terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera **entro il limite di € 500,00 per *Sinistro***, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'*Assicurato*.

e) Ripristino dell'abitabilità

Qualora, in seguito a un evento riconducibile alla *Garanzia* principale oggetto della copertura assicurativa di *Polizza*, il locale necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, *AXA Assistance* provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

AXA terrà a proprio carico il costo della prestazione **entro il limite di € 1.000,00 per *Sinistro***.

In caso di *Furto* o tentato *Furto*, l'*Assicurato* dovrà presentare ad *AXA Assistance* copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, *AXA* rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'*Assicurato* **entro il limite di € 600,00 per *Sinistro***.

f) Invio di una guardia giurata

Qualora a seguito di evento riconducibile alla garanzia principale oggetto della copertura assicurativa di *Polizza* si renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all'interno dei *Locali aziendali la Struttura organizzativa* organizzerà la vigilanza dei locali aziendali mediante istituti di vigilanza, comunicando preventivamente la tariffa oraria.

Tale servizio verrà prestato per un periodo massimo di 10 ore entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento. Decorse le 10 ore, il costo resta a carico dell'*Assicurato*.

Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, *AXA* rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'*Assicurato* entro il limite di € 500,00.

2. Assistenza sanitaria nei locali

AXA garantisce l'*Assicurato*, i dipendenti dell'azienda, i *Collaboratori* e gli stagisti, i *Visitatori/Consulenti*, in caso di *Infortunio* o *Malattia* **presso i locali del *Contraente***, durante lo svolgimento della propria *Attività* lavorativa, le seguenti *Prestazioni di assistenza*, **purché richiamate in *Polizza***:

a) Emergenza ed orientamento

Il servizio medico di *AXA Assistance*, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, è a disposizione dell'*Assicurato* per organizzare un consulto medico telefonico in caso d'*Infortunio* o *Malattia* e per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- mezzi di soccorso d'urgenza;
- consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie e relativa disponibilità ricettiva;
- centri per cure termali;
- laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'*Assicurato* in

condizione di ottenere quanto da lui richiesto.

b) Invio di un medico in caso di urgenza

AXA Assistance provvede gratuitamente ad inviare un suo medico convenzionato presso i *Locali aziendali* (del *Contraente*) qualora, in seguito al primo contatto telefonico, il servizio medico di *AXA Assistance* giudicasse indispensabile una visita medica sul posto.

c) Invio di un'ambulanza in caso di urgenza

AXA Assistance provvede gratuitamente al trasporto dell'*Assicurato* presso i *Locali aziendali* presso il più vicino centro di pronto soccorso qualora, in seguito al primo contatto telefonico e/o visita medica domiciliare, il servizio medico di *AXA Assistance* lo giudicasse indispensabile.

Resta inteso che in caso di emergenza *AXA Assistance* non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

Sono escluse dalla prestazione:

- **le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico di *AXA Assistance* possono essere curate sul posto;**
- **le *Malattie* infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;**
- **tutti i casi in cui l'*Assicurato* o i *Familiari* dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;**
- **tutte le spese diverse da quelle indicate;**
- **tutte le spese sostenute per *Malattie preesistenti*.**

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione XV - Assistenza ai locali.

Art. 135. - **Esclusioni**

Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

a. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
b. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
c. dolo o colpa grave dell'*Assicurato*, compreso il suicidio o tentato suicidio;
d. atti di pura temerarietà dell'*Assicurato*;
e. stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
f. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

Relativamente al punto 2. "Assistenza sanitaria nei Locali", le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

a. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'*Assicurato* risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
c. ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'*Assicurato*;
d. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
e. viaggi intrapresi dall'*Assicurato* nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.

***AXA* non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali *Danni* da questi provocati.**
***AXA* non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente da *AXA Assistance*, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di *AXA Assistance*.**

Art. 136. - **Operatività della garanzia**

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la *Garanzia* opera:

a. mediante contatto telefonico con *AXA Assistance* 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
b. con costi a carico di *AXA* entro il limite di 3 *Sinistri* per *Assicurato*, durante ciascun anno di validità della copertura;
c. senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo *Sinistro*;
d. entro il limite del *Massimale* previsto per ciascun tipo di *Prestazione di assistenza*.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'*Assicurato* sarà richiamato entro le successive 48 ore.
Per i servizi con carattere d'urgenza, il fornitore inviato da *AXA Assistance* si impegna ad essere sul luogo dell'intervento con massima tempestività. Negli altri casi ordinari, privi di carattere d'urgenza il fornitore concorda con l'*Assicurato* i tempi per l'espletamento del servizio.

Art. 137. - **Limitazione del servizio - Estensione territoriale**

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, **l'assicurazione è valida per i *Sinistri* avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano**.
Per le *Prestazioni di assistenza* ai locali, nei casi in cui non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempre che autorizzate da *AXA Assistance* che è stata anche in questo caso preventivamente contattata. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con *AXA Assistance*.

Art. 138. - **Come attivare le prestazioni Assistenza**

1. Come attivare le prestazioni Assistenza

Le *Prestazioni di assistenza* devono essere richieste telefonicamente direttamente ad *AXA Assistance*:

Per chiamate dall'Italia	Numero Verde 800 104 805
Per chiamate dall'estero	Numero non gratuito +39 06 42 11 54 60

***AXA Assistance* opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di *Prestazioni di assistenza*.**

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare *AXA Assistance*, si invita a prendere nota dei seguenti dati:
- prestazione richiesta e indirizzo dei locali assicurati dal *Contraente*;
- numero di *Polizza*;
- cognome e nome dell'*Assicurato*, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuale fax);
- nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare *Assistenza* immediatamente, il *Contraente* sarà richiamato **entro le successive 8 ore lavorative**.
Qualora l'*Assicurato* non usufruisca di una o più *Prestazioni di assistenza* o in caso di mancato contatto preventivo con *AXA Assistance*, quest'ultima non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti di *AXA Assistance*, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

2. Comunicazioni e variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o gli aventi diritto sono tenuti, salvo le richieste telefoniche ad *AXA Assistance*, devono essere effettuate in forma scritta.

NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

Art. 139. - **Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.

Art. 140. - **Effetto, durata e disdetta del contratto**

Fermi i termini di *Carenza* di cui agli Artt. 17. e 28. - **"Termini di carenza"**, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza*, se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
Se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c., in senso più favorevole al Contraente, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 21° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
In caso di contratto stipulato con la formula del tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti e, pervenuta all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto se di durata non inferiore all'anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Art. 141. - **Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza**

Fermo il disposto dell'Art. 140. - **"Effetto, durata e disdetta del contratto"**, qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24.00 del giorno stesso in cui *AXA* ha raccolto la volontà del *Contraente* di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l'obbligo del *Contraente* al pagamento del *Premio*, *AXA* garantisce all'*Assicurato* le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al *Contraente* dalla legge. Il *Contraente* ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei **14 giorni** successivi al ricevimento delle presenti Condizioni di Assicurazione, comunicando ad *AXA* la propria volontà a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata;
- rivolgendosi telefonicamente allo Smart Center di *AXA*, attraverso il Numero Verde 800 085 554 e autorizzando l'operatore a registrare la richiesta

AXA rimborsa al *Contraente* l'eventuale *Premio* addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei *Premi*.

Art. 142. - **Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 143. - **Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o i *Beneficiari* sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono ad *AXA*, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.

Art. 144. - **Aggravamento del rischio**

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare comunicazione scritta ad *AXA* di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da *AXA* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del c.c.

Art. 145. - **Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio *AXA* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successivi alla comunicazione del *Contraente*, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 146. - **Esagerazione dolosa del danno**

In relazione alle *Garanzie* **Incendio del Fabbricato, Incendio del Contenuto, Furto e rapina, Elettronica e guasti macchine ed Energie rinnovabili,** l'*Assicurato* che aumenta volutamente l'ammontare del *Danno*, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del *Sinistro* o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del reato in caso di *Furto*, *Rapina*, estorsione o *Scippo*, perde il diritto all'*Indennizzo*.

Art. 147. - **Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, le parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di recesso esercitato da *AXA*, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 148. - **Riduzione dei capitali assicurati**

In caso di *Sinistro*, i *Capitali assicurati* con le singole *Garanzie* di *Polizza* ed i relativi limiti di *Indennizzo*, ad eccezione delle *Garanzie* **Incendio del Fabbricato** ed **Energie rinnovabili**, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del *Danno* rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del *Premio*.
Qualora a seguito del *Sinistro* stesso *AXA* decida, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio*, non goduto - al netto dell'imposta - sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 149. - **Clausola di vincolo**

La presente clausola è operante se è stata indicata in *Polizza* la banca vincolataria. La *Garanzia* **Incendio del fabbricato** della Sezione XI - Incendio si intende vincolata a favore del soggetto creditore per il mutuo ipotecario, per cui in caso di *Sinistro*, non sarà fatto luogo al pagamento dell'*Indennizzo* all'*Assicurato* senza il preventivo consenso ed il concorso dell'Istituto Mutuante il quale, quando lo chiederà, avrà senz'altro diritto, per patto espresso, a riscuotere l'*Indennizzo* stesso imputandolo a totale o parziale estinzione del suo credito. Nel caso di mancato pagamento del *Premio* da parte dell'*Assicurato*, *AXA* ne darà comunicazione inviando l'avviso del *Premio* scaduto al suddetto Istituto Mutuante il quale potrà provvedere al relativo versamento. Similmente non potranno aver luogo diminuzione di somme assicurate, storno o disdetta del contratto, senza il consenso del suddetto Istituto Mutuante.

Art. 150. - **Cambiamento dell'ubicazione del rischio**

In caso di variazione dell'ubicazione del rischio assicurato, il *Contraente* deve comunicarlo per iscritto ad *AXA*, **entro le ore 24.00 del 30° giorno** dalla data del suddetto cambiamento; decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le *Garanzie* rimangono sospese fino a quando il *Contraente* ne abbia dato notizia per iscritto ad *AXA*, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.

Art. 151. - **Validità territoriale**

Ferme le eventuali estensioni territoriali previste per le singole coperture, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 152. - **Colpa grave**

L'assicurazione è efficace, salvo che per le Sezioni XII - Furto e rapina ed Energie rinnovabili, anche per i *Danni* determinati da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*; per tutte le Sezioni, l'assicurazione è efficace per i *Sinistri* cagionati per colpa grave delle persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere a norma di legge.

Art. 153. - **Buona fede**

L'omissione della comunicazione da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio - successiva alla stipulazione della presente *Polizza* - così come le inesatte od incomplete dichiarazioni relative allo stesso, rese all'atto di stipula della *Polizza*, non comporteranno decadenza del diritto all'*Indennizzo* né la riduzione di questo, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. *AXA* ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di *Premio* proporzionale al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 154. - **Cose di proprietà di terzi**

Sono comprese in *Garanzia* anche le *Cose* di proprietà di terzi la cui esistenza sia adeguatamente documentata. In caso di *Sinistro*, tuttavia, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti (questa resta, infatti, a cura di *AXA* e del *Contraente*), né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione, non possono essere esercitati che dal *Contraente*. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Art. 155. - **Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza**

Gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 156. - **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

Art. 157. - **Altre assicurazioni**

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
Limitatamente ad altre Polizze infortuni, il *Contraente* è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali assicurazioni infortuni stipulate da altri a suo favore.
In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.
Per tutte le altre coperture, *AXA,* **entro 60 giorni dalla comunicazione**, ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 158. - **Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo quanto espressamente previsto alle singole *Garanzie*, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo *AXA* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole *Garanzie*.

Art. 159. - **Rischio coperto da più garanzie del medesimo contratto**

Nel caso uno stesso evento, sia coperto contestualmente da più Sezioni, prevarranno le *Garanzie* di *Polizza* più vantaggiose per l'*Assicurato* in termini di *Franchigie*, *Scoperti* e *Limiti di indennizzo*.
Fermo quanto disposto dall'art. 1905 c.c, qualora la copertura, operante secondo il capoverso precedente, non indennizzi interamente il *Danno* subito, i capitali indicati in *Polizza* relative alle altre *Garanzie* eventualmente acquistate, concorreranno all'*Indennizzo* secondo le norme previste dalle rispettive Sezioni.

Art. 160. - **Foro competente**

Il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

Art. 161. - **Legge applicabile**

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 162. - **Rinvio alle norme di legge - Glossario**

Il glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione ed inserito nella Nota Informativa. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 163. - **Indicizzazione**

Qualora espressamente indicato in *Polizza*, i *Premi*, le somme e/o i *Capitali assicurati*, **i limiti di *Indennizzo* e le *Franchigie*, espressi in cifra assoluta**, relativi alla *Garanzie* **Incendio del fabbricato/Rischio locativo, Incendio del contenuto, Furto e rapina**, saranno soggetti ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le seguenti norme.
Le somme e/o i *Capitali assicurati*, **i limiti di *Indennizzo* e le *Franchigie*, espressi in cifra assoluta** sono collegati al numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, come segue:

- alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di agosto dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di *Premio* si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di agosto dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate ed il *Premio* vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al *Contraente* di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

In caso di ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, *AXA* proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Art. 164. - **Gestione delle vertenze**

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, Legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.
L'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L'*Assicurato* deve trasmettere ad *AXA* l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione **entro il termine di 10 giorni dal ricevimento**, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della *Controversia* e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
In caso d'inadempimento la compagnia si riserva di considerare ogni pregiudizio che ne è conseguito.
Nel caso in cui l'*Assicurato* non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, *AXA* si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'*Assicurato*, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.
Sono a carico di ***AXA*** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* cui si riferisce la domanda risarcitoria**.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese verranno ripartite fra *AXA* e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse. ***AXA* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per i Legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.**

Art. 165. - **Ispezione**

***AXA* ha sempre il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'*Assicurato* e delle *Cose* assicurate, ispezioni per le quali l'*Assicurato* stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.**

Art. 166. - **Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto**

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

ALLEGATO 1.
TABELLA DEGLI INDENNIZZI INABILITÀ TEMPORANEA

(Valida per la Garanzia Inabilità temporanea da infortunio)

Descrizione	Numero giorni
Fratture	
1. Arti superiori	
a) Scapola	
Multipla esposta o chiusa	40
Scomposta esposta o chiusa	30
Senza spostamento	20
b) Clavicola	
Multipla esposta o chiusa	40
Scomposta esposta o chiusa	30
Non consolidata	60
Con atto operatorio	60
c) Braccio, Avambraccio	
Multipla, esposta o chiusa trattata con intervento di osteosintesi metallica	100
Multipla esposta o chiusa	50
Scomposta esposta o chiusa	60
Senza spostamento	20
d) Gomito	
Senza spostamento	20
Scomposta o asportazione del capitello	50
e) Polso	
Scomposta esposta o chiusa	40
Senza spostamento	20
f) Mano (ossa della mano escluso lo scafoide)	
Multipla esposta	50
Multipla chiusa	40
Scomposta esposta o chiusa	30
Senza spostamento	20
g) Scafoide	40
2. Arti inferiori	
a) Femore e articolazione dell'anca	
Multipla esposta trattata con intervento di osteosintesi metallica	200
Multipla esposta	150
Multipla chiusa trattata con l'intervento di osteosintesi metallica	150
Multipla chiusa	100
Scomposta esposta o chiusa	80
Senza spostamento	40
Parziale	20
b) Bacino esclusa Anca	
Scomposta esposta o chiusa	40
Senza spostamento	20
Multipla	60
c) Rotula	
Multipla esposta o chiusa	80
Scomposta esposta o chiusa	40
Senza spostamento	20
d) Gamba e Caviglia	
Tibia o Tibia e Fibula	
Multipla esposta trattata con intervento di osteosintesi metallica	165
Multipla esposta	120
Multipla chiusa trattata con intervento di osteosintesi metallica	165
Multipla chiusa	120
Scomposta esposta	100
Scomposta chiusa	80
Senza spostamento	30
Fibula escluso malleolo peronale	15
Malleolo peronale	
Scomposta esposta	80
Scomposta chiusa	60
Senza spostamento	30
e) Piede	
Ossa del piede escluso calcagno	
Multipla esposta	60
Multipla chiusa	40
Scomposta esposta	40
Scomposta chiusa	30
Senza spostamento	20
Calcagno	
Multipla esposta	80
Multipla chiusa	60
Scomposta esposta	100
Scomposta chiusa	80
Senza spostamento	25
3. Cranio, faccia, colonna vertebrale, torace	
a) Cranio	
Con coma della durata di più di 48 ore	80
Senza coma o con passeggera perdita di coscienza	40
b) Faccia	
Scomposta esposta o chiusa	30
Senza spostamento	15
c) Mascella inferiore	
Multipla esposta o chiusa	60
Scomposta esposta o chiusa	40
Senza spostamento	30
d) Colonna vertebrale	
Vertebra ad eccezione dei processi traversi o spinosi	
Con paraplegia o tetraplegia	260
Scomposta senza paraplegia o tetraplegia	60
Senza spostamento	30
Processi traversi o spinosi, coccige	
Scomposta o senza spostamento	30
e) Torace	
Sfondamento con eventuale pneumotorace	50
Frattura multipla con spostamento senza sfondamento	30
Sterno o una costola con spostamento e consolidamento	20
Sterno o una costola con spostamento senza consolidamento	60
Sterno o una o più costole senza spostamento	20
Lussazioni	
Colonna vertebrale con paraplegia o tetraplegia	260
Colonna vertebrale senza paraplegia o tetraplegia	80
Anca	40
Spalla, clavicola, gomito, dita, rotula, alluce	20

Descrizione	Numero giorni
Seria distorsione del ginocchio che richiede intervento chirurgico	60
Distorsione immobilizzata con ginocchiera gessata	20
Distorsione di spalla con immobilizzazione gessata	20
Distorsione di caviglia con immobilizzazione gessata	20
Ustioni	
Di terzo grado delle mani almeno il 50% della superficie di una mano	125
Di terzo grado del viso almeno il 50% della superficie	150
Di terzo grado della parte rimanente del corpo almeno il 16% della superficie	125
Di terzo grado della parte rimanente del corpo Inferiore al 16% ma superiore al 4% della superficie	80
Di secondo grado almeno il 9% della superficie del corpo	40
Varie	
a) Lesioni che richiedono	
Intervento chirurgico al torace o addome	40
Sistemazione di grosso vaso sanguineo o di un nervo	40
Sistemazione di una completa sezione di uno o più tendini	40
b) Interventi chirurgici per	
Lesioni Muscolari	15
Ernia della parete addominale	20
c) Lesioni che non richiedono gli interventi di cui sopra	
Lesioni che portino ad un ricovero ospedaliero o comportino una diagnosi iniziale di pronto soccorso o di prima medicazione, solo eseguiti in struttura pubblica, superiore a 7 giorni	5

ALLEGATO 2.
TABELLA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

(Valida per le Garanzie Morte da infortunio, Invalidità permanente da infortunio, Inabilità temporanea da infortunio, Rimborso spese di cura da infortunio)

Descrizione	Classe di rischio
Accalappiacani	2
Addetti imprese pulizia	2
Agente custodia	2
Agente di Assicurazioni	1
Agente di borsa	1
Agente di cambio	1
Agente di commercio	1
Agente di pubblicità	1
Agente immobiliare	1
Agente imposte	1
Agente teatrale	1
Agente viaggio	1
Agricoltore con mansioni amministrative	1
Agricoltore con prestazioni manuali con guida di macchine agricole	3
Agricoltore con prestazioni manuali senza guida di macchine agricole	2
Agronomo	1
Albergatore con prestazioni manuali	2
Albergatore senza prestazioni manuali	1
Allenatore sportivo	2
Allevatore di animali diversi da bovini, equini, suini	2
Allevatore di bovini, equini, suini	3
Allevatore ittico	2
Amministratore d'azienda (mansioni amministrative)	1
Amministratore di beni propri o altrui	1
Amministratore di stabili	1
Analista di laboratorio	1
Animatore Turistico	2
Antennista	3
Antiquario con restauro	2
Antiquario senza restauro	1
Appaltatore edile	3
Apprendista artigiano	3
Arbitro	2
Archeologo	2
Architetto con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	2
Architetto senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature	1
Arredatore	1
Arrotino	3
Artigiano della plastica	2
Artigiano tessile	2
Assistente di poltrona dentista	1
Assistente edile	2
Assistente sanitario	1
Assistente sociale	1
Assistente universitario	1
Attore (escluse controfigure e comparse)	1
Autista di autovetture	2
Autisti di autocarri, autobus, macchine operatrici	3
Autotrasportatore con guida di veicoli	3
Avvocato con funzione di sindaco e/o revisore	1
Avvocato senza funzione di sindaco e/o revisore	1
Baby sitter	1

Descrizione	Classe di rischio
Bagnino	2
Ballerino	1
Bambino (età prescolare)	1
Barbiere	1
Barcaiolo	3
Barman	2
Benestante	1
Benzinaio senza manutenzione e lavaggio	2
Bidello - Operatore scolastico	1
Bigliettaio	1
Biologo	1
Boscaiolo, abbattitore e potatore di alberi di alto fusto senza uso di esplosivi	3
Caldaista, compresa manutenzione	2
Callista, pedicure	1
Calzolaio	2
Cameriere	1
Camiciaio	1
Cantante	1
Cantoniere	3
Capo cantiere con lavori manuali	2
Capo officina	2
Capostazione	1
Capotreno	1
Carpentiere (anche su ponteggi, impalcature)	3
Carpentiere solo a terra	2
Carrozziere	3
Casalinga	1
Casaro	2
Casellante	1
Cassiere	1
Cavaioli senza uso di mine	3
Centralinista	1
Ceramista	2
Clero (appartenenti al)	1
Colf (collaboratrice familiare), Badante	1
Coltivatore diretto	2
Commercialista con funzione di sindaco e/o revisore	1
Commercialista senza funzione di sindaco e/o revisore	1
Commesso di negozio	2
Concertista	1
Conciatore	2
Conducente autobus	2
Conducente di macchine operatrici	3
Conducente Mototaxi	2
Consigliere comunale	1
Consulente del lavoro e/o della sicurezza sul lavoro con funzione di sindaco e/o revisore	1
Consulente del lavoro e/o della sicurezza sul lavoro senza funzione di sindaco e/o revisore	1
Controllore FFSS o Azienda Auto-Filo-Tranviaria	1
Coreografo	1
Corniciao	2
Cromatore	2
Cuoco	2

Descrizione	Classe di rischio
Custode, portiere	2
Diplomatico	1
Direttore artistico	1
Direttore d'orchestra	1
Dirigente - Socio con masioni esclusivamente amministrative	1
Disegnatore	1
Disk Jokey	1
Disoccupato	1
Doganiere	1
Editore	1
Elettrauto	3
Elettricista anche con uso di impalcature e ponteggi (escluso contatto alta tensione)	3
Elettricista senza uso di impalcature e ponteggi (escluso contatto alta tensione)	2
Elettrotecnico senza contatto con correnti ad alta tensione (escluso contatto alta tensione)	3
Enologo ed Enotecnico	1
Esattore	1
Estetista	1
Fabbricante di apparecchi ortopedici	2
Fabbro anche su ponteggi ed impalcature	3
Fabbro solo a terra	2
Facchino	3
Falegname, ebanista	3
Farmacista	1
Farmacista dirigente s.s.n. nelle farmacie ospedaliere o negli uffici e servizi farmaceutici delle asl"	1
Fattorino	2
Ferroviere, personale viaggiante (diverso da Capotreno)	2
Fisioterapista	1
Floricultore, Vivaista	2
Fornaio	2
Fotografo anche all'esterno	2
Fotografo solo in studio	1
Fuochista	3
Garagista	2
Gelataio (senza produzione)	1
Gelataio con produzione	2
Geologo	1
Geometra con accesso a cantieri	2
Geometra senza accesso a cantieri	1
Geriatra che effettua interventi chirurgici ed esclusa medicina d'urgenza e pronto soccorso	1
Geriatra che non effettua interventi chirurgici ed esclusa medicina d'urgenza e pronto soccorso	1
Gestore e addetti di distibutore di carburante con manutenzione, lavaggio	3
Gestore e addetti di distibutore di carburante senza manutenzione, lavaggio	2
Giardiniere con potatura di alberi ad alto fusto	3
Giardiniere senza potatura di alberi ad alto fusto	2
Gioielliere	1
Giornalaio	1
Giornalista in redazione	1
Giornalista, Cronista o Corrispondente (escluso zone di guerra)	2
Gommista	2
Grafico	1
Gruista	3

Descrizione	Classe di rischio
Guardia campestre	2
Guardia forestale	2
Guardia giurata	2
Guardia notturna	2
Guardiacaccia	2
Guardiapesca	2
Guida Turistica	2
Idraulico	3
Imbianchino con uso di ponteggi e impalcature	3
Imbianchino senza uso di ponteggi e impalcature	2
Impiegato e Quadro (con mansioni amministrative)	1
Impiegato tecnico	2
Imprenditore Edile che non presta opera manuale	2
Imprenditore Edile che presta opera manuale	3
Imprenditore senza lavori manuali	1
Incisore	2
Indossatore	1
Infermiere con qualifica di capo sala anche con servizio di pronto soccorso	1
Infermiere professionale ferrista anche con servizio di pronto soccorso	1
Infermiere professionale anche con servizio di pronto soccorso	1
Ingegnere con accesso a cantieri	2
Ingegnere senza accesso a cantieri	1
Insegnante di Ballo	2
Insegnante di discipline sportive comprese arti marziali e lotte nelle varie forme	3
Insegnante di educazione fisica (esclusi equitazione, arti marziali e lotta nelle diverse forme)	2
Insegnante di equitazione	3
Insegnante di materie non sperimentali o di pratica professionale	1
Insegnante di materie sperimentali o di pratica professionale	2
Insegnante di musica	1
Installatore di Impianti fotovoltaici e solari	3
Installatore di tende, veneziane, serramenti con uso di ponteggi, impalcature	3
Installatore di tende, veneziane, serramenti senza uso di ponteggi, impalcature	2
Interprete	1
Intonacatore	3
Investigatore	1
Ispettore di assicurazione	1
Istruttore di scuola guida	2
Lattoniere	3
Legatori di libri	2
Litografo	2
Macchinista	2
Macellaio al banco	2
Macellaio con mattazione	3
Magazziniere	2
Magistrato	1
Maglierista	2
Maitre	1
Manicure	1
Marmista	2
Massaggiatore	1
Materassaio	2
Meccanico	3
Meccanico biciclette	2

Descrizione	Classe di rischio
Mediatore	1
Medico (tutte le specializzazioni) anche con interventi chirurgici	1
Medico di base senza attività specialistica, senza interventi chirurgici ed esclusa medicina d'urgenza e pronto soccorso	1
Medico specializzato psicologo e/o medico psicoterapeuta (laurea in medicina)	1
Medico, tutte specializzazioni (escluso radiologo)	1
Mitilicoltore	3
Mobiliere	2
Modella/Modello	1
Modellista	1
Modista	1
Mosaicista	2
Mugnaio	3
Muratore	3
Musicista	1
Notaio	1
Odontotecnico	1
Operaio con uso di macchinario e accesso a officine e cantieri(escluso settore edile)	3
Operaio Edile	3
Operaio senza uso di macchinario ma con accesso a officine e cantieri (escluso settore edile)	2
Operatore centro elettronico	1
Operatore ecologico	2
Ortopedico (fabbricante di apparecchi)	2
Ostetrica	1
Ottico	1
Panettiere (senza produzione)	1
Panettiere con produzione	2
Paramedici (esclusi infermieri)	2
Parlamentare	1
Parrucchiere	1
Pasticcere (senza produzione)	1
Pasticcere con produzione	2
Pavimentatore	3
Pediatra che effettua interventi chirurgici ed esclusa medicina d'urgenza e pronto soccorso	1
Pediatra che non effettua interventi chirurgici ed esclusa medicina d'urgenza e pronto soccorso	1
Pellettiere	2
Pensionato	1
Perito	2
Pescicoltore	2
Pescivendolo	2
Piastrellista	3
Pilota di porto	3
Pittore artista	1
Pizzaiolo	2
Portiere d'albergo	1
Postino	2
Presentatore	1
Preside	1
Procuratore legale	1
Progettista	1
Promotore finanziario	1
Psicanalista	1
Psicologo	1
Psicologo (laurea in psicologia)	1
Psicologo specializzato e/o psicoterapeuta (laurea in psicologia)	1

Descrizione	Classe di rischio
Pubblicista	1
Puericultrice	1
Radiotecnico (compresa posa di antenne)	2
Radiotecnico (esclusa posa di antenne)	1
Rappresentante di commercio	1
Receptionista	1
Regista	1
Restauratore con accesso a ponteggi ed impalcature	3
Restauratore solo a terra	2
Rigattiere	2
Riparatore radio, TV (compresa posa di antenne)	3
Riparatore radio, TV (esclusa posa di antenne), elettrodomestici in genere, computers	2
Sacrestano	2
Sarto	1
Scenografo	1
Scolaro	1
Scrittore	1
Scultore	2
Serigrafo	2
Sindacalista	1
Socio d'azienda con mansioni esclusivamente amministrative	1
Sociologo	1
Spazzacamino	3
Stilista	1
Stiratrice	1
Stuccatore	2
Studente	1
Tappezziere	2
Tassista	2
Tessitore	2
Tintore	2
Tipografo	2
Titolare di armeria senza confezionamento di cartucce e munizioni	1
Titolare di azienda senza lavori manuali	1
Titolare di ristorante, trattoria, pizzeria, tavola calda, Birreria	2
Titolare e addetto negozio prodotti per animali, animali (compresa toilettatura)	2
Titolare negozio articoli da regalo, Bazar, Souvenir	1
Titolare negozio articoli ed apparecchi fotografici e ottica	1
Titolare negozio articoli igienico - sanitari	2
Titolare negozio articoli in pelle, calzature	1
Titolare negozio articoli sportivi	1
Titolare negozio bar, caffè	1
Titolare negozio cartoleria, libreria	1
Titolare negozio casalinghi	1
Titolare negozio colori e vernici	2
Titolare negozio di abiti, confezioni	1
Titolare negozio di vendita veicoli a motore e relativi accessori	2
Titolare negozio dischi, musica, strumenti musicali ed apparecchiature elettroniche	1
Titolare negozio drogheria, vini e liquori	2
Titolare negozio elettrodomestici, radio, TV (esclusa posa antenne)	2
Titolare negozio ferramenta	2
Titolare negozio fiori e piante	2
Titolare negozio frutta e verdura	1
Titolare negozio generi alimentari	1

Descrizione	Classe di rischio
Titolare negozio giocattoli	1
Titolare negozio macelleria (esclusa macellazione)	2
Titolare negozio merceria, tessuti	1
Titolare negozio mobili in genere	2
Titolare negozio oreficeria, orologeria, gioielleria	2
Titolare negozio profumeria	1
Titolare negozio salumeria, rosticceria	2
Titolare negozio surgelati	2
Titolare negozio tabaccheria	1
Titolare negozio tintoria, lavanderia	2
Titolare pompe funebri	2
Tornitore	2
Tranviere	2
Ufficiale giudiziario	1
Usciere	1
Verniciatore	2
Veterinario	2
Vetraio anche su ponteggi ed impalcature	3
Vetraio solo a terra	2
Vetrinista	1
Vigile del fuoco	3
Vigile urbano	2
Artigiano che si occupa della produzione, riparazione e manutenzione di serramenti ed infissi con posa in opera	3
Artigiano che si occupa della produzione, riparazione e manutenzione di serramenti ed infissi senza posa in opera	2
Benzinaio con manutenzione e lavaggio	3
Cablatore di cavi elettrici escluso il contatto con alta tensione	3
Carabiniere, agente di polizia, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo)	2
Chimico	3
Commerciante ambulante	2
Dirigente con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi	2
Docente universitario	1
Fonditore	2
Fresatore	3
Imprenditore con lavori manuali che accede a laboratori, sale macchine, magazzini depositi	3
Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera manualità e/o che accede a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi	2
Installatore di stand per fiere, arredamento negozi	2
Installatore e manutenzione di impianti antincendio	3
Marinai con uso di macchine	3
Marinai senza uso di macchine	2
Ministro del culto/clero (appartenenti al)	1
Necroforo	2
Operatore forestale	2
Pescatore (pesca marittima costiera)	2
Politico	2

ALLEGATO 3.
ELENCO DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI

(Valida per la Garanzia Interventi chirurgici)

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
CARDIOCHIRURGIA	
Angioplastica coronarica singola	IV
Bypass aorto coronarico singolo o multiplo	VI
Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, compresi aneurismi e sostituzioni valvolari multiple (C.E.C), salvo gli interventi descritti	VI
Cardiochirurgia a cuore chiuso (senza C.E.C.) interventi di, salvo gli interventi descritti	V
Cisti del cuore o del pericardio	V
Commisurotomia per stenosi mitralica	V
Contropulsazione aortica mediante incanalamento arterioso	V
Drenaggio pericardico o riapertura per sanguinamento	II
Embolectomia con Fogarty	III
Ferite o corpi estranei o tumori del cuore o per tamponamento, interventi per	V
Fistole arterovenose del polmone, interventi per	VI
Pericardiectomia parziale	IV
Pericardiectomia totale	V
Pericardiocentesi	I
Sostituzione valvola singola (C.E.C.)	VI
Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.)	VII
Trapianto cardiaco	VII
Valvuloplastica chirurgica	VI
CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA	
Ablazione transcatetere	IV
Angioplastica coronarica singola/multipla con o senza applicazione di Stent	IV
Biopsia endomiocardica	II
Cateterismo destro e sinistro, e calcolo portate e gradienti con coronarografia + ventricolografia destra e sinistra	III
Coronografia circolo nativo + ev. studio selettivo di by-pass venosi ed arteriosi + ventricolografia sinistra + cateterismo sinistro. Pace maker, impianto definitivo comprensivo dell'eventuale impianto/espianto di pace maker temporaneo + eventuali riposizionamenti	III
degli elettrocateteri e programmazione elettronica del pace maker (incluso costo del pace maker)	IV
Pace maker, impianto temporaneo e relativo espianto (come unico intervento)	II
Sostituzione generatore pace maker definitivo	II
Studio elettrofisiologico endocavitario	II
Valvuloplastica cardiaca	IV
CHIRURGIA DELLA MAMMELLA	
Ascesso mammario, incisione del	I
Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfoadenectomie associate	V
Mastectomia semplice con eventuale linfoadenectomia	IV
Mastectomia sottocutanea	IV
Noduli e/o cisti benigne, asportazione di	II
Posizionamento punto di repere per noduli non palpabili	I
Quadrantectomia con linfoadenectomie associate	V
Quadrantectomia senza linfoadenectomie associate	IV
CHIRURGIA DELLA MANO	
Amputazioni carpali	II
Amputazioni falangee	II
Amputazioni metacarpali	II
Aponeurectomia, morbo di Dupuytren	III
Artrodesi carpale	III
Artrodesi metacarpo falangea e/o interfalangea	IV
Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi, trattamento cruento	III
Fratture e lussazioni dei metacarpi e falangi, trattamento incruento	I
Fratture e lussazioni del polso, trattamento incruento	I
Lesioni tendinee, intervento per	II
Manico spastica - paralisi flaccide, trattamento chirurgico per	III
Morbo di Notta (dito a scatto), morbo di Quervain, tenosinoviti	III
Osteotomie (come unico intervento)	III
Pseudoartrosi delle ossa lunghe	III
Pseudoartrosi dello scafoide carpale	III
Retrazioni ischemiche	V
Ricostruzione secondaria del pollice o delle altre dita in microchirurgia	VI
Rigidità delle dita	III
Sindromi canicolari (tunnel carpale, sindrome di Guyon, compressione del nervo ulnare alla doccia epitrocleo-oleocranica, etc.)	III
Sinovialectomia (come unico intervento)	III
Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachiale	VI
CHIRURGIA DEL COLLO	
Ascessi, favi, flemmoni e drenaggio di	I
Biopsia prescalenica	I
Fistola esofageo-tracheale, intervento per	V
Ghiandola sottomascellare, asportazione per infiammazioni croniche o neoplastiche benigne	III
Ghiandola sottomascellare, asportazioni per tumori maligni	IV
Linfoadenectomia latero cervicale bilaterale (come unico intervento)	IV
Linfoadenectomia latero cervicale monolaterale (come unico intervento)	IV
Linfoadenectomia sopraclaveare	III
Linfonodi, asportazione chirurgica a scopo diagnostico	I
Paratiroidi - trattamento completo, intervento sul	V
Tiroide, enucleazione di tumori cistici o adenomi solitari	III
Tiroide, lobectomie	IV
Tiroidectomia per gozzo intratoracico sia per via cervicale che per via sternotomica o toracotomia	V
Tiroidectomia subtotale	IV
Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale mono/bilaterale	VI
Tiroidectomia totale senza svuotamento laterocervicale	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Tracheotomia, chiusura e plastica	II
Tracheotomia con tracheotomia sia d'urgenza che di elezione	III
Tubo laringo-tracheale, intervento per ferite del	IV
Tumore maligno del collo, asportazione di	IV
CHIRURGIA DELL'ESOFAGO	
Diverticoli dell'esofago cervicale (compresa miotomia), intervento per	IV
Diverticoli dell'esofago toracico, intervento per	V
Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfoadenectomia	VI
Esofago, resezione parziale dell'	VI
Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale linfoadenectomia	VI
Esofagogastroduodenoscopia operativa	II
Esofagogastroplastica-esofagodigiunoplastica-esogagocoloplastica (sostitutiva o palliativa)	V
Esofagostomia	III
Lesioni traumatiche o spontanee, corpi estranei, tumori benigni, biopsia e cauterizzazione non endoscopica	IV
Protesi endo-esofagee, collocazione di	II
Stenosi benigna dell'esofago, interventi per	V
Stenosi esofagee, trattamento endoscopico con laser (per seduta)	I
Varici esofagee: emostasi con sonda tamponante o sclero terapia endoscopica	II
Varici esofagee: intervento trans toracico o addominale	V
CHIRURGIA DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI	
Agobiopsia/agoaspirato	I
Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava	VI
Biopsia epatica (come unico intervento)	II
Calcolosi intraepatica, intervento per	V
Cisti o ascessi epatici da echinococco, pericistectomia	V
Colecistectomia	IV
Colecistogastrostomia o colecistoenterostomia	IV
Colecistectomia per neoplasia non resecabili	IV
Coledoco-epatico-digiuno/duodenostomia con o senza colecistectomia	V
Coledocotomia e coledocolitotomia (come unico intervento)	V
Dearterializzazione epatica con o senza chemioterapia	IV
Deconnessione azygos-portale per via addominale	V
Drenaggio bilio-digestivo intraepatico	IV
Incanulazione dell'arteria epatica per perfusione antiblastica	II
Litotripsia per calcoli delle vie biliari principale ed accessoria (trattamento completo)	V
Papilla di Vater, exeresi	IV
Papollostomia, per via transduodenale (come unico intervento)	IV
Papillotomia, per via endoscopica	III
Resezioni epatiche maggori	VI
Resezioni epatiche minori	V
Trapianto di fegato	VII
Vie biliari, interventi palliativi	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
CHIRURGIA DELL'INTESTINO	
Ano preternaturale, chiusura ricostruzione continuità	IV
Appendicectomia con peritonite diffusa	IV
Appendicectomia semplice	III
Ascesso o fistola del cavo ischio-rettale, intervento per	III
Ascesso perianale, inervento per	III
By-pass gastro-intestinali o intestinali per patologie maligne	VI
By-pass intestinali per il trattamento obesità patologica	V
Cisti dermoide, fistola sacro coccigea (anche recidive), intervento per	III
Colectomia segmentaria	V
Colectomia segmentaria, con linfoadenectomia ed eventuale colostomia	V
Colectomia totale	V
Colectomia totale con linfoadenectomia	VI
Colectomia con colorrafia (come unico intervento)	IV
Confezionamento di ano artificiale (come unico intervento)	III
Confezionamento di ileostomia continente (come unico intervento)	IV
Corpi estranei dal retto, estrazione per via naturale semplice di	I
Corpi estranei dal retto, estrazione per via addominale di	IV
Corpi estranei, estrazione con sfinterotomia di	II
Digiunostomia (come unico intervento)	III
Diverticoli di Meckel, resezione di	III
Duodeno digiunostomia (come unico intervento)	III
Emicolectomia destra con linfoadenectomia	V
Emicolectomia sinistra con linfoadenectomia ed eventuale colostomia	VI
Emorroidi e/o ragadi, criochirurgia (trattamento completo)	II
Emorroidi e ragadi, intervento chirurgico radicale per	III
Emorroidi e/o ragadi, laserchirurgia per (trattamento completo)	II
Emorroidi, intervento chirurgico radicale	III
Emorroidi, legatura elastica delle (trattamento completo)	II
Enterostomia (come unico intervento)	IV
Fistola anale extrasfinterica	III
Fistola anale intrasfinterica	II
Fistole anali, laserchirurgia per (trattamento completo)	II
Hartmann, intervento di	VI
Ileostomia (come unico intervento)	IV
Incontinenza anale, intervento per	IV
Intestino, resezione per dell'	V
Invaginazione, volvolo, ernie interne, intervento per	IV
Megacolon: colostomia	III
Mikulicz, estrinsecazione sec.	III
Pan-colonscopia operativa	II
Polipectomia per via laparoscopica	III
Polipo rettale, asportazione di	II
Procto-colectomia totale con pouch ileale	VI

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Prolasso rettale, intervento transanale per	III
Prolasso rettale, per via addominale, intervento per	IV
Ragade anale, trattamento chirurgico con sfinterotomia	III
Resezione anteriore retto-colica compresa linfoadenectomia ed eventuale colostomia	VI
Retto, amputazione del, per neoplasia dell'ano con linfoadenectomia inguinale bilaterale	VI
Retto, amputazione per via addomino-perineale, con eventuale linfoadenectomia, del	VI
Rettosigmoidoscopia operativa	I
Sfinterotomia (come unico intervento)	I
Sigma, miotomia del	V
Tumore del retto, asportazione per via sacrale di	V
Viscerolisi estesa (enteroplicatio), intervento per	V
CHIRURGIA DEL PANCREAS	
Agobiopsia/agoaspirato pancreas	I
Ascessi pancreatici, drenaggio di	III
Biopsia (come unico intervento)	II
Denervazioni pancreatiche, (come unico intervento)	V
Derivazione pancreatico-Wirsung digestive	V
Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenectomia	VI
Fistola pancreatica, intervento per	VI
Milza, interventi chirurgici conservativi (splenoraffie, resezioni sleniche)	V
Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per	VI
Pancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfoadenectomia	VI
Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia)	VI
Pancreatite acuta, interventi conservativi	V
Pancreatite acuta, interventi demolitivi	VI
Pseudocisti con digiunostomia o altra derivazione, intervento per	V
Splenectomia	V
Trapianto del pancreas	VII
CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE	
Cisti, ematomi, ascessi, flemmoni parete addominale	I
Diastasi dei retti (come unico intervento), intervento per	III
Ernia crurale semplice o recidiva	II
Ernia crurale strozzata	III
Ernia diaframmatica	V
Ernia epigastrica semplice, strozzata o recidiva	III
Ernia inguinale con ectopia testicolare	III
Ernia inguinale semplice, strozzata o recidiva	III
Ernia ombelicale semplice o recidiva	III
Ernie rare (ischiatica, otturatoria, lombare, perianale)	IV
Laparocele, intervento per	IV
Linfoadenectomia inguinale o crurale bilaterale (come unico intervento)	IV
Linfoadenectomia inguinale o crurale monolaterale (come unico intervento)	III
Puntura esplorativa addominale	I
Tumore maligno della parete addominale, asportazione di	III
CHIRURGIA DEL PERITONEO	
Ascesso del Douglas, drenaggio	III
Ascesso sub-frenico, drenaggio	IV
Laparoscopia esplorativa/diagnostica/operativa	II
Laparotomia con lesione di organi interni parenchimali che richiedono emostasi	V
Laparotomia con resezione intestinale	V
Laparotomia esplorativa quale intervento principale per neoplasie non resecabili	IV
Laparotomia per contusioni e ferite all'addome senza lesioni di organi interni	IV
Laparotomia per lesioni di organi interni parenchimali che richiedono exeresi	V
Laparotomia per lesioni gastro-intestinali che richiedono sutura	V
Laparotomia per peritonite diffusa	IV
Laparotomia per peritonite saccata	IV
Laparotomia semplice (esplorativa e/o lisi aderenze)	IV
Lavaggio peritoneale diagnostico	I
Occlusione intestinale con resezione	V
Occlusione intestinale senza resezione	IV
Paracentesi	I
Tumore retroperitoneale, exeresi di	V
CHIRURGIA PICCOLI INTERVENTI	
Ascesso periferico per posizionamento di catetere venoso	I
Ago aspirati/agobiopsie, di qualsiasi parte anatomica, salvo casi descritti	I
Ascesso o flemmone diffuso, sottoaponeurotico, superficiale o circoscritto incisione di	I
Biopsia come unico atto chirurgico, qualsiasi parte anatomica, salvo i casi descritti	I
Cisti sinoviale, asportazione radicale di	I
Cisti tronco/arti, asportazione di	I
Corpo estraneo superficiale o profondo extracavitario, estrazione di	I
Cuoio capelluto, vasta ferita e scollamento del	I
Ematoma superficiale, profondi extracavitari svuotamento di	I
Espianto di catetere peritoneale	I
Ferita superficiale o profonda della faccia, sutura di	I
Ferita superficiale o profonda, sutura di	I
Fistola artero-venosa periferica, preparazione di	I
Impianto chirurgico di catetere peritoneale	I
Patereccio superficiale, profondo o osseo, intervento per	II
Posizionamento percutaneo di catetere venoso centrale (come unica prestazione)	I
Tumore profondo extracavitario, asportazione di	II
Tumore superficiale maligno tronco/arti, asportazione di	II
Tumore superficiale o sottocutaneo benigno, asportazione di	I
Unghia incarnita, asportazione o cura radicale di	I
CHIRURGIA DELLO STOMACO	
Dumping syndrome, interventi di riconversione per	V
Ernia iatale, interventi per (compresa plastica antireflusso)	IV
Fistola gastro-digiuno colica, intervento per	VI
Gastrectomia totale con linfoadenectomia	VI
Gastrectomia totale per patologia benigna	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Gastro-enterostomia per neoplasie non resecabili	IV
Gastrostomia (PEG)	III
Piloroplastica (come unico intervento)	IV
Resezione gastro-duodenale	V
Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica anastomotica	V
Vagotomia selettiva, tronculare con piloroplastica	V
Vagotomia superselettiva	V
CHIRURGIA ORO-MAXILLO-FACCIALE	
Calcolo salivare, asportazione di	II
Cisti del mascellare, operazione per	II
Cisti, mucose, piccole neoplasie benigne: della lingua o delle guance o del labbro o del pavimento orale (asportazione di)	I
Condilectomia (come unico intervento)	III
Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-mandibilare, bilaterale	V
Condilectomia con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-mandibilare, monolaterale	IV
Corpi estranei profondi dei tessuti molli, cavità orale e/o faccia, asportazione di	II
Corpi estranei superficiali dei tessuti molli, cavità orale e/o faccia, asportazione di	I
Epulidi, asportazione di (con resezione del bordo alveolare)	II
Fissazione con ferule di elementi dentali lussati (per arcata)	I
Fistola del dotto di Stenone, intervento per	II
Fistole trans-alveolari, plastiche cutanee delle	III
Formazioni cistiche endoparotidee, enucleoresezione di	IV
Fornice gengivale superiore o inferiore, plastica del	II
Fossa pterigo-mascellare, chirurgia della	VI
Fratture dei mascellari, terapia chirurgica di	IV
Fratture della mandibola e del condilo, terapia chirurgica delle	IV
Fratture mandibolari, riduzione con ferule	II
Frenulotomia con frenuloplastica superiore ed inferiore	I
Linfoangioma cistico del collo, intervento per	IV
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento della loggia sottomascellare	V
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzionale o radicale	VI
Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni senza svuotamento della loggia sottomascellare	IV
Lingua, amputazione parziale per tumori benigni, angiomi, macroglossia	II
Lussazione mandibolare, terapia chirurgica per	III
Mandibola, resezione parziale per neoplasia della	V
Mascellare superiore per neoplasie, resezione del	V
Massiccio facciale, operazione demolitrice per tumori con svuotamento orbitario	VI
Meniscectomia dell'articolazione temporo-mandibolare (come unico intervento)	III
Neoformazone endossea di grandi dimensioni, exeresi di	III
Neoformazione endossee di piccole dimensioni (osteomi, cementomi, odontomi, torus palatino e mandibolare) exeresi di	II
Neoplasie maligne del labbro/guancia con svuotamento della loggia sottomascellare, asportazione di	V
Neoplasie maligne del labbro/guancia senza svuotamento della loggia sottomascellare, asportazione di	III
Neoplasie maligne limitate del labbro o dei tessuti molli della cavità orale, asportazione di	II
Osteiti circoscritte dei mascellari, trattamento di	I
Paralisi dinamica del nervo facciale, plastica per	V
Paralisi statica del nervo facciale, plastica per	IV
Parotidectomia parziale o totale	V
Plastica di fistola palatina	III
Plastiche mucose per comunicazioni oro-antrali	II
Ranula, asportazione di	II
Ricostruzione con innesti ossei, con materiali alloplastici o con protesi dei mascellari	V
Scappucciamento osteo-mucoso dente semincluso	I
Seno mascellare, apertura per processo alveolare	II
Tumori benigni o misti della parotide, enucleazione di	IV
CHIRURGIA PEDIATRICA	
Asportazione tumore di Wilms	VI
Cefaloematoma, aspirazione di	I
Cisti dell'intestino anteriore (enterogene e broncogene) intervento per	VI
Fistola e cisti dell'ombelico: dal canale onfalomesenterico con resezione intestinale	V
Granuloma ombelicale, cauterizzazione	I
Neuroblastoma addominale, endotoracico o pelvico	VI
Occlusione intestinale del neonato, atresie (necessità di anastomosi)	VI
Occlusione intestinale del neonato, con o senza resezione intestinale	V
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: ileostomia semplice	III
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: resezione con anastomosi primitiva	VI
Occlusione intestinale del neonato-ileomeconiale: resezione secondo Mickulicz	VI
Plesso brachiale, neurolisi per paralisi ostetrica del	V
Preparazione di vena per fleboclisi e trasfusione	I
Retto, prolasso con cerchiaggio anale del	II
Retto, prolasso con operazione addominale del	V
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA	
Allestimento di lembo peduncolato	II
Angiomi del viso di grandi dimensioni (oltre cm 4), intervento per	III
Angiomi del viso di piccole dimensioni (meno di cm 4), intervento per	II
Angiomi di tronco e arti di grandi dimensioni (oltre cm 7), intervento per	II
Angiomi di tronco e arti di piccole/medie dimensioni (meno di cm 7), intervento per	I
Cheloidi di grandi dimensioni, asportazione di	II
Cheloidi di piccole dimensioni, asportazione di	I
Cicatrici del viso, del tronco o degli arti, qualsiasi dimensione, correzione di	II
Innesti composti	II
Innesto dermo epidermico o dermo adiposo o cutaneo libero o di mucosa	II

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Innesto di fascia lata	II
Innesto di nervo, di tendine, osseo o cartilagineo	III
Intervento di push-back e faringoplastica	IV
Labbra (trattamento completo), plastica ricostruttiva delle	III
Modellamento di lembo in situ	II
Padiglione auricolare, plastica ricostruttiva del	III
Plastica a Z del volto o altra sede	II
Plastica V/Y, YV	II
Retrazione cicatriziale delle dita con innesto	IV
Retrazione cicatriziale delle dita senza innesto	III
Ricostruzione mammaria post mastectomia radicale	V
Ricostruzione mammaria post mastectomia semplice totale	IV
Ricostruzione mammaria post mastectomia sottocutanea	III
Riparazione di P.S.C. con lembo cutaneo di rotazione o di scorrimento di grandi dimensioni	III
Riparazione di P.S.C. con lembo cutaneo di rotazione o di scorrimento di piccole dimensioni	II
Riparazione di P.S.C. con lembo fascio cutaneo	III
Riparazione di P.S.C. con lembo miofasciocutaneo	IV
Riparazione di P.S.C. o di esiti cicatriziali mediante espansione tissutale	III
Toilette di ustioni di grandi dimensioni (prestazione ambulatoriale)	I
Toilette di ustioni di piccole dimensioni (prestazione ambulatoriale)	I
Trasferimento di lembo libero micro vascolare	V
Trasferimento di lembo peduncolato	II
Tumori maligni profondi del viso, asportazione di	III
Tumori maligni superficiali del viso, intervento per	II
Tumori superficiali o cisti benigne del viso, intervento per	I
CHIRURGIA TORACO-POLMONARE	
Agobiopsia pleurica/apleurica puntura esplorativa	I
Ascessi, interventi per	IV
Bilobectomie, intervento di	VI
Biopsia laterocervicale	I
Biopsia sopraclaverare	I
Broncoinstillazione endoscopica	II
Cisti (echinococco od altre), asportazione di	V
Decorticazione pleuro-polmonare, intervento di	V
Drenaggi di mediastinici acute o croniche o di ascessi	II
Drenaggio cavità empi ematiche	II
Drenaggio pleurico per emo e/o pneumotorace traumatico	II
Drenaggio pleurico per pneumotorace spontaneo	I
Enfisema bolloso, trattamento chirurgico	IV
Ernie diaframmatiche traumatiche	V
Ferita toraco-addominale con lesioni viscerali	V
Ferita toraco-addominale senza lesioni viscerali	III
Ferite con lesioni viscerali del torace	V
Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili, intervento per	VI
Fistole esofago bronchiali, interventi di	VI
Fratture costali o sternali, trattamento chirurgico	III
Fratture costali o sternali, trattamento conservativo	I
Instillazione medicamentosa endopleurica isolata	I
Lavaggio bronco-alveolare endoscopico	I
Lavaggio pleurico	I
Lembo mobile del torace, trattamento chirurgico del (flyin chest)	V
Lembo mobile toracico (flyin chest), trattamento conservativo del	III
Linfoadenectomia mediastinica (come unico intervento)	IV
Mediastinoscopia diagnostica o operativa	II
Mediastinoscopia soprasternale per enfisema mediastinico	II
Neoformazioni costali localizzate	II
Neoformazioni del diaframma	IV
Neoformazioni della trachea	III
Neoplasie maligne coste e/o sterno	IV
Neoplasie maligne e/o cisti del mediastino	VI
Pleurectomie	V
Pleuropneumonectomia	VI
Pleurotomia e drenaggio (con resezione di una o più coste), intervento di	III
Pneumonectomia, intervento di	VI
Pneumotorace terapeutico	I
Puntato sternale o midollare	I
Puntura esplorativa del polmone	I
Relaxatio diaframmatica	V
Resezione bronchiale con reimpianto	VI
Resezione di costa soprannumeraria	V
Resezione segmentaria o lobectomia	V
Resezioni segmentarie tipiche o atipiche	V
Sindromi stretto toracico superiore	V
Timectomia	V
Toracentesi	I
Toracoplastica, primo tempo	V
Toracoplastica, secondo tempo	III
Toracoscopia	II
Toracotomia esplorativa (come unico intervento)	IV
Tracheo-broncoscopia esplorativa	II
Tracheo-broncoscopia operativa	III
Trapianto di polmone	VII
CHIRURGIA VASCOLARE	
Aneurismi aorta addominale + dissecazione: resezione e trapianto	VI
Aneurismi arterie distali degli arti	IV
Aneurismi, resezione e trapianto: arterie viscerali e tronco sovraortici	V
Angioplastica di arterie viscerali (come unico intervento)	V
By-pass aortico-iliaco o aorto-femorale	V
By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo, carotido-succlativa	V
By-pass arterie periferiche: femoro-tibiali, axillo-femorale, femoro-popliteo	V
Embolectomia e/o trombectomia arteriosa o vene frofonde o cava	V
Fasciotomia decompressiva	IV
Legatura di vene comunicanti (come unico intervento)	I
Legatura e/o sutura di grossi vasi: aorta-cava-iliaca	II
Legatura e/o sutura di medi vasi: femorale-poplitea-omerale-mammaria interna-brachiale-ascellare-glutea-carotide-verrebrale-succlavia-anonima	IV
Legatura e/o di piccoli vasi: tibiali-linguale-tiroidea-mascellare-temporale-facciale-radiale-cubitali-arcate palmari/pedidie	II
Safenectomia della grande e/o della piccola safena, totale o parziale e varicectomia e trombectomia	

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
ed eventuale legatura delle vene comunicanti o correzioni emodinamiche (CHIVA)	III
Trombectomia venosa superficiale (come unico intervento)	III
Tromboendoartectomia aorto-iliaca ed eventuale pastica vasale	VI
Tromboendoarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici	VI
Tromboendoarteriectomia e patch e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici	VI
Tromboendoarteriectomia e plastica arteria femorale	V
Tromboendoarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici	VI
Varicectomia con o senza legatura di vene comunicanti (come unico intervento)	II
CHIRURGIA DERMATOLOGICA, CRIOTERAPIA, LASER	
Asportazione con LASER di tumori benigni cutanei o delle mucose esclusi quelli del viso (unica seduta)	I
Asportazione con LASER di tumori benigni del viso (unica seduta)	I
Diatermocoagulazione o crioterapia per una o più lesioni, alterazioni, neoformazioni (per seduta)	I
Trattamento mediante LASER di alterazioni cutanee virali (condilomi, etc.) (per seduta)	I
Trattamente mediante LASER di tumori maligni cutanei (trattamento completo)	I
GASTROENTEROLOGIA	
Biopsia digiunale sotto scopia con capsula a suzione	I
GINECOLOGIA	
Adesiolisi	IV
Agobiopsie/agoaspirati parti anatomiche profonde	I
Annessiectomia bilaterale, interventi conservativi di	V
Annessiectomia bilaterale, interventi demolitivi di	V
Annessiectomia monolaterale, interventi conservativi di	IV
Annessiectomia monolaterale, interventi demolitivi di	IV
Ascessi delle ghiandole vulvari o cisti ghiandola Bartolini, incisione e drenaggio di	I
Ascessi o diverticoli o cisti parauretrali, trattamento chirurgico di	III
Ascesso pelvico, trattamento chirurgico	II
Biopsia della portio, vulva, vagina, endometrio	I
Cisti della ghiandola del Bartolini, asportazione di	III
Cisti ovarica intralegamentosa, asportazione di	IV
Cisti vaginale, asportazione di	I
Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali	I
Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali interessanti il retto	III
Colpotomia e svuotamento di raccolte ematiche e purulente	II
Conizzazione e tracheloplastica	III
Denervazione vulvare	II
Diatermocoagulazione della portio uterina o vulva	I
Dilatazione del collo e applicazione di tubetto di Petit-Leufour endouterino	I
Eviscerazione pelvica	VI
Fistole uterali, vescico-vaginale, retto-vaginale, intervento per	V
Incontinenza uterina, intervento per via vaginale o addominale	V

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Isterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con o senza linfoadenectomia	V
Isterectomia totale semplice con annessiectomia mono/bilaterale per via laparoscopica o per via vaginale, intervento di	IV
Isteropessi	IV
Isteroscopia diagnostica ed eventuali biopsia (come unico esame)	I
Isteroscopia operativa: ablazione endometriale, intervento per	III
Isteroscopia operativa: corpi estranei, rimozione di	I
Isteroscopia operativa: sinechie-setti-fibromi-polipi, intervento per	II
Laparoscopia diagnostica e/o salpingocromoscopia comprese eventuali biopsie	II
Laparotomia esplorativa (come unico intervento)	II
Laparatomia esplorativa con linfoadenectomia lombo pelvica selettiva e bioptica	V
Laparomia per ferite e rotture dell'utero	V
Laserterapia vaginale o vulvare o della portio (per seduta)	I
Linfoadenectomia laparoscopica (come unico intervento)	IV
Metroplastica (come unico intervento)	IV
Miomectomie per via laparoscopica e ricostruzione plastica dell'utero	IV
Miomectomie per via vaginale	III
Neoformazioni della vulva, asportazione	I
Neurectomia semplice	IV
Plastica con allargamento dell'introito (compreso intervento per vaginismo)	III
Plastica vaginale anteriore, e posteriore, intervento di	IV
Plastica vaginale anteriore o posteriore, intervento di	III
Polipi cervicali, asportazione di	I
Polipi orifizio uretrale esterno	I
Prolasso cupola vaginale o colpopessia, interventi per via addominale o vaginale	IV
Prolasso mucoso orifizio uretrale esterno, trattamento chirurgico di	II
Puntura esplorativa del cavo del Douglas	I
Raschiamento endouterino diagnostico e terapeutico	II
Resezione ovarica bilaterale per patologia disfunzionale	IV
Resezione ovarica monolaterale per patologia disfunzionale	III
Salpingectomia bilaterale	IV
Salpingectomia monolaterale	IV
Salpingoplastica	V
Setto vaginale, asportazione chirurgica	II
Tracheloplastica (come unico intervento)	II
Trattamento chirurgico conservativo bilaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	V
Trattamento chirurgico conservativo laparotomico per gravidanza extrauterina	IV
Trattamento chirurgico conservativo monolaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	IV
Trattamento chirurgico demolitivo bilaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche	

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
addomino-pelviche-annessiali	IV
Trattamento chirurgico demolitivo laparotomico per gravidanza extrauterina	IV
Trattamento chirurgico demolitivo monolaterale per via laparotomica localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali	IV
Tumori maligni vaginali con linfoadenectomia, intervento radicale per	V
Tumori maligni vaginali senza linfoadenectomia, intervento radicale per	IV
V.A.B.R.A. a scopo diagnostico	I
Vulvectomia parziale	III
Vulvectomia parziale con linfoadenectomia bilaterale diagnostica dei linfonodi inguinali superficiali, intervento di	IV
Vulvectomia radicale allargata con lindoadenectomia inguinale e pelvica, intervento di	VI
Vulvectomia semplice (locale o cutanea), intervento di	IV
Vulvectomia totale	IV
OSTETRICIA	
Aborto terapeutico	II
Amniocentesi	II
Amnioscopia	I
Assistenza al parto con taglio cesareo (e/o distocico con o senza episiotomia) conservativo o demolitivo (comprensiva della normale assistenza alla puerpera durante il ricovero)	IV
Biopsia villi coriali	II
Cerchiaggio cervicale	II
Colpoperineorrafia per deiscenza sutura, intervento di	I
Cordocentesi	II
Fetoscopia	II
Lacerazione cervicale, sutura di	I
Laparotomia esplorativa	II
Laparotomia esplorativa, con intervento demolitore	V
Mastite puerperale, trattamento chirurgico	I
Revisione delle vie del parto, intervento per	II
Revisione di cavità uterina per aborto in atto-postabortivo-in puerperio, intervento	II
Riduzione manuale per inversione di utero per via laparotomica, intervento di	IV
Riduzione manuale per inversione di utero per via vaginale, intervento di	II
Secondamento artificiale	I
NEUROCHIRURGIA	
Anastomosi vasi intra-extra cranici	VI
Ascesso o ematoma intracranico, intervento per	VI
Carotide endocranica, legatura della	V
Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioni	VI
Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, interventi di	VI
Corpo estraneo intracranico, asportazione di	VI
Cranioplastica	VI
Craniotomia a scopo decompressivo/esplorativo	V
Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali o ematoma extradurale	VI
Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali	VII
Deviazione liquorale diretta ed indiretta, intervento per	VI
Epilessia focale, intervento per	VI
Ernia del disco dorsale o lombare	IV
Ernia del disco dorsale per via trans-toracica	V
Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie	IV
Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica	V
Fistola liquorale	VI
Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente extra cranico	V
Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente intra cranico	VI
Fistole artero venose, terapia chirurgica per aggressione diretta	VI
Gangliectomia lombare o splancnicectomia	V
Ipofisi, intervento per via transfenoidale	VI
Laminectomia esplorativa, decompressiva e per interventi extradurali	V
Laminectomia per tumori intra-durali extra midollari	VI
Laminectomia per tumori intramidollari	VI
Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di	VII
Neoplasie endorachidee, asportazione di	V
Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideo	VI
Neurolisi (come unico intervento)	III
Neuroraffia primaria (come unico intervento)	III
Neurotomia retrogasseriana, sezione entracranica di altri nervi (come unico intervento)	VI
Neurotomia semplice (come unico intervento)	III
Plastica volta cranica	VI
Plesso brachiale, intervento sul	V
Puntura epidurale	I
Puntura sottoccipitale per prelievo liquore o per introduzione di farmaci o mezzo di contrasto	I
Rachicentesi per qualsiasi indicazione	I
Registrazione continua della pressione intracranica	I
Rizotomie e micro decompressioni radici endocraniche	VI
Scheggectomia e craniectomia per frattura volta cranica (compresa eventuale plastica)	VI
Simpatico cervicale: denervazione del seno catotideo, intervento sul	IV
Simpatico cervicale: gangliectomia, intervento sul	IV
Simpatico cervicale: stellectomia, intervento sul	IV
Simpatico dorsale: gangliectomia toracica, intervento sul	IV
Simpatico dorsale: intervento associato sul simpatico toracico e sui nervi slancnici	V
Simpatico lombare: gangliectomia lombare, intervento sul	IV
Simpatico lombare: resezione del nervo presacrale, intervento sul	IV
Simpatico lombare: simpaticectomia periarteriosa, intervento sul	III
Simparico lombare: simpaticectomia post gangliare, intervento sul	IV
Simpatico lombare: simpatico pelvico, intervento sul	IV
Simpatico lombare: splancnicetomia, intervento sul	IV
Stenosi vertebrale lombare	V
Stereotassi, intervento di	V
Trappamenti e blocchi di tronchi periferici del trigemino e di altri nervi cranici	III

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari	VII
Termorizotomia del trigemino o di altri nervi cranici	IV
Trapanazione cranica per puntura e drenaggio ventricolare	III
Trapianti, innesti ed altre operazioni plastiche (come unico intervento)	IV
Traumi vertebro-midollari via anteriore o posteriore, intervento per	VI
Tumori orbitali, asportazione per via endocranica	VII
Tumori dei nervi periferici, asportazione di	V
Tumori della base cranica, intervento per via trans orale	VII
Tumori orbitali, intervento per	VI
OCULISTICA	
BULBO OCULARE	
Corpo estraneo endobulbare calamitabile, estrazione di	III
Corpo estraneo endobulbare non calamitabile, estrazione di	V
Enucleazione con innesto protesi mobile	IV
Enucleazione o exenteratio	III
EvisceraZione con impianto intraoculare	IV
CONGIUNTIVA	
Corpi estranei, asportazione di	I
Iniezioni sottocongiuntivali	I
Neoplasie congiuntivali, asportazione con innesto	II
Neoplasie congiuntivali, asportazione con plastica per scorrimento	II
Piccole cisti, sutura con innesto placentare	I
Plastica congiuntivale per innesto o scorrimento	II
Pterigio o pinguecola	I
Sutura di ferita congiuntivale	I
CORNEA	
Cheratomileusi	III
Cheratoplastica a tutto spessore	IV
Cheratoplastica lamellare	III
Cheratoplastica refrattiva (escluse finalità estetiche)	II
Corpi estranei dalla cornea (estrazione di)	I
Corpi estranei, estrazione in camera anteriore di	III
Crioapplicazioni corneali	I
Epicheratoplastica	IV
Lenticolo biologico, apposizione a scopo terapeutico	I
Odontocheraprotesi (trattamento completo)	IV
Paracentesi della camera anteriore	I
Sutura corneale (come unico intervento)	I
Trapianto corneale a tutto spessore	VI
Trapianto corneale lamellare	V
CRISTALLINO	
Aspirazione di masse cataratTose (come unico intervento)	III
Cataratta (senile, traumatica, patologica, complicata), estrazione di	III
Cataratta congenita o traumatica, discissione di	II
Cataratta molle, intervento per	III
Cataratta secondaria, discissione di	I
Cataratta, asportazione ed impianto di cristallino artificiale in camera anteriore o posteriore	III
Cristallino artificiale, impianto secondario in camera anteriore	II
Cristallino artificiale, impianto secondario in camera posteriore	III
Cristallino artificiale, rimozione dalla camera anteriore (come unico intervento)	II
Cristallino artificiale, rimozione dalla camera posteriore (come unico intervento)	III
Cristallino lussato-cataratta complicata, estrazione di	III
Cristallino, estrazione nella miopia elevata (Fukala)	III
Intervento di Fukala e impianto di cristallino artificiale in camera anteriore o posteriore	III
IRIDE	
Cisti iridee, asportazione e plastica di	II
Iridectomia	II
Irido-dialisi, intervento per	II
Iridoplastica	II
Iridotomia	II
Prolasso irideo, riduzione	II
Sinechiotomia	II
Sutura dell'iride	II
MUSCOLI	
Muscoli retti esterni o retti interni, avanzamento di	II
Muscoli superiori o inferiori o obliqui, avanzamento di	III
Ptosi palpebrale, intervento per (escluse finalità estetiche)	III
Strabismo paralitico, intervento per	III
INTERVENTI PER GLAUCOMA	
Alcolizzazione nervo cigliare, intervento per	I
Ciclodialisi	III
Ciclodiatermia perforante	II
Crioapplicazione antiglaucomatosa	I
Goniotomia	III
Idrocicloretrazione	IV
Microchirurgia dell'angolo camerulare	IV
Operazione fistolizzante	IV
Trabeculectomia	IV
Trabeculectomia + asportazione cataratta- intervento combinato	IV
Trabeculectomia + asportazione cataratta + impianto cristallino artificiale-intervento combinato	V
Trabeculotomia	III
ORBITA	
Biopsia orbitaria	II
Cavità orbitaria, plastica per	III
Cisti profonde o neoplasie contorno orbita, asportazione di	III
Corpi estranei endoorbitali, asportazione di	II
Exenteratio orbitale	IV
Iniezione endoorbitale	I
Operazione di Kronlein od orbitotomia	VI
Orbita, intervento di decompressione per via inferiore	III
PALPEBRE	
Ascesso palpebrale, incisione di	I
Blefarocalasi o traumi o ferite, intervento di blefaroplastica: una palpebra	II
Calazio	II
Cantoplastica	II
Entropion-ectropion	II
Epicanto-coloboma	II
Ernia palpebrale, correzione con riduzione di sovrabbondanza cutanea: una palpebra (escluse finalità estetiche)	I
Ernie palpebrali,correzione di (escluse finalità estetiche)	I
Piccoli tumori o cisti, asportazione di	I
Riapertura di anchiloblefaron	I
Sutura cute palpebrale (come unico intervento)	I

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Sutura per ferite a tutto spessore (come unico intervento)	I
Tarsorrafia (come unico intervento)	I
Tumori, asportazione con plastica per innesto	III
Tumori, asportazione con plastica per scorrimento	II
RETINA	
Asportazione, cerchiaggio, rimozione materiale usati durante l'intervento di distacco	II
Criotrattamento (come unico intervento)	III
Diatermocoagulazione retinica per distacco	III
Retina, intervento per distacco, comprensivo di tutte le fasi	IV
Vitrectomia anteriore e posteriore	V
SCLERA	
Sclerectomia (come unico intervento)	IV
Sutura sclerale	II
SOPRACCIGLIO	
Cisti o corpi estranei, asportazione di	I
Elevazione del sopracciglio, intervento per	II
Plastica per innesto o per scorrimento	II
Sutura ferite	I
TRATTAMENTI LASER	
Laserchirurgia della cornea a scopo terapeutico o ottico (escluse finalità estetiche)	II
Laserterapia degli annessi, della congiuntiva, dei neovasicorneali	I
Laserterapia del glaucoma e delle sue complicanze	I
Laserterapia delle vasculopatie e/o malformazioni retiniche (a seduta)	I
Laserterapia iridea	I
Laserterapia lesioni retiniche	I
Laserterapia nella retinopatia diabetica (per seduta)	I
Trattamenti laser per cataratta secondaria	I
VIE LACRIMALI	
Chiusura del puntino lacrimale (compresa eventuale protesi)	I
Dicriocistorinostomia o intubazione	III
Fistola, asportazione	I
Flemmone, incisione di (come unico intervento)	I
Impianto tubi di silicone nelle stenosi delle vie lacrimali	I
Sacco lacrimale o della ghiandola lacrimale, asportazione del	II
Sacco lacrimale, incisione di (come unico intervento)	I
Sondaggio o lavaggio vie lacrimali (per seduta)	I
Stricturotomia (come unico intervento)	I
Vie lacrimali, ricostruzione	III
ORTOPEDIA - INTERVENTI CRUENTI	
Acromioplastica anteriore	IV
Agoaspirato osseo	I
Alluce valgo, correzione di	III
Allungamento arti superiori e/o inferiori (per segmento, trattamento completo)	V
Amputazione grandi segmenti (trattamento completo)	IV
Amputazione medi segmenti (trattamento completo)	III
Amputazione piccoli segmenti (trattamento completo)	II
Artrodesi vertebrale per via anteriore e/o posteriore	VI
Artrodesi: grandi articolazioni	IV
Artrodesi: medie articolazioni	II
Artrodesi: piccole articolazioni	II
Artrolisi: grandi	III
Artrolisi: medie	II

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Artrolisi: piccole	II
Artroplastiche con materiale biologico: grandi	V
Artroplastiche con materiale biologico: medie	III
Artroplastiche con materiale biologico: piccole	II
Artroprotesi polso	V
Artroprotesi spalla, parziale	VI
Artroprotesi spalla, totale	VI
Artroprotesi: anca parziale (trattamento completo)	VI
Artroprotesi: anca totale (trattamento completo)	VI
Artroprotesi: ginocchio	VI
Artroprotesi: gomito, tibiotarsica	VI
Artroscopia diagnostica (come unico intervento)	II
Ascesso freddo: drenaggio di	I
Biopsia articolare o ossea	I
Biopsia trans-peduncolare somi vertebrali	III
Biopsia vertebrale a cielo aperto	II
Borsectomia	II
Calcaneo stop	III
Chemonucleosi per ernia discale	IV
Cisti meniscale, asportazione di	III
Condrectomia	I
Corpi estranei e mobili endoarticolari (come unico intervento), asportazione di	III
Costola cervicale e "outlet syndrome", intervento per	V
Costruzione di monconi cinematici	IV
Disarticolazione interscapolo toracica	VI
Disarticolazioni, grandi	VI
Disarticolazioni, medie	V
Disarticolazioni, piccole	III
Elsmie-Trillat, intervento di	III
Emipelvectomia	VI
Emipelvectomie "interne" con salvataggio dell'arto	VI
Epifisiodesi	IV
Ernia del disco dorsale o lombare	IV
Ernia del disco dorsale per via transtoracica	V
Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie	IV
Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica	V
Esostosi semplice, asportazione di	II
Frattura esposta, pulizia chirurgica di	II
Lateral release	I
Legamenti articolari collo-piede (qualsiasi tecnica), ricostruzione di	IV
Legamenti articolari del ginocchio (anche in artroscopia), ricostruzione di	IV
Legamenti articolari del ginocchio con meniscectomia (anche in artroscopia)	IV
Lussazioni recidivanti (spalla, ginocchio), plastica per	IV
Meniscectomia (in artroscopia) (trattamento completo)	III
Meniscectomia (in artroscopia) + rimozioni di corpi mobili (trattamento completo)	IV
Meniscectomia (in artroscopia) + rimozione di corpi mobili + condroabrasione (trattamento completo)	IV
Meniscectomia (tecnica tradizionale) (trattamento completo)	III
Midollo osseo, espianto di	II
Neurinomi, trattamento chirurgico di	III
Nucleoaspirazione e/o nucleolisi lombare	IV
Osteiti e osteomieliti (trattamento completo),	

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
intervento per	IV
Osteosintesi vertebrale	VI
Osteosintesi: grandi segmenti	V
Osteosintesi: medi segmenti	IV
Osteosintesi: piccoli segmenti	III
Osteotomia semplice o complessa (bacino, vertebrale, etc.)	III
Perforazione alla Boeck	I
Prelievo di trapianto osseo con innesto	III
Pseudoartrosi grandi segmenti o congenita di tibia (trattamento completo)	V
Pseudoartrosi medi segmenti (trattamento completo)	IV
Pseudoartrosi piccoli segmenti (trattamento completo)	III
Puntato tibiale o iliaco	I
Radio distale, resezione con trapianto articolare perone, pro-radio	V
Riempianti di arto o suo segmento	VII
Resezione articolare	IV
Resezione delta sacro	V
Riallineamento metetarsale	IV
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di colonna vertebrale	VI
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di grandi articolazioni	IV
Riduzione cruenta e contenzione di lussazione traumatica di medie e piccole articolazioni	II
Rimozione mezzi di sintesi	III
Rottura cuffia rotatori della spalla, riparazione	IV
Scapulopessi	IV
Scoliosi, intervento per	VI
Sinoviectomia grandi e medie articolazioni (come unico intervento)	VI
Sinoviectomia piccole articolazioni (come unico intervento)	II
Spalla, resezioni complete sec. Tickhor-Limberg	VI
Stenosi vertebrale lombare	V
Svuotamento di focolai metastatici ed armatura con sintesi + cemento	V
Tetto cotiloideo, ricostruzione di	V
Toilette chirurgica e piccole suture	I
Traslazione muscoli cuffia rotatori della spalla	IV
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, grandi segmenti o articolazioni, asportazione di	V
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, medi segmenti o articolazioni, asportazione di	IV
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, piccoli segmenti o articolazioni, asportazione di	II
Tumori ossei e forme pseudo tumorali, vertebrali, asportazione di	VI
Uncoforaminotomia o vertebrotomia (trattamento completo)	VI
Vokmann, intervento per retrazioni ischemiche di	V
ORTOPEDIA - TENDINI, MUSCOLI, FASCE	
Biopsia muscolare	I
Deformità ad asola	IV
Dito a martello	II
Ganegli tendinei (cisti) e/o iatrogeni, asportazione di	II
Tenolisi (come unico intervento)	II
Tenoplastica, mioplastica, miorrafia	III
Tenorrafia complessa	III
Tenorrafia semplice	II
Tenotomia, miotomia, aponeurotomia (come unico intervento)	III
Trapianti tendinei e muscolari o nervosi (trattamento completo)	IV
OTORINOLARINGOIATRIA	
FARINGE-CAVO ORALE-OROFARINGE E GHIANDOLE SALIVARI	
Ascesso peritonsillare, retrofaringeo o laterofaringeo, incisione di	I
Corpi estranei endofaringei, asportazione di	I
Fibroma rinofaringeo	IV
Leucoplachia, asportazione	I
Neoplasie parafaringee	V
Tonsillectomia	III
Tumore benigno faringotonsillare, asportazione di	II
Tumore maligno faringotonsillare, asportazione di	IV
Ugolotomia	I
Velofaringoplastica	IV
NASO E SENI PARANASALI	
Adenoidectomia	II
Adenotonsillectomia	III
Cateterismo seno frontale	I
Cisti o piccoli tumori benigni delle fosse nasali, asportazione di	I
Corpi estranei, asportazione di	I
Diaframma coanale osseo, asportazione per via transpalatina	III
Ematoma, ascesso del setto, drenaggio di	I
Etmoide, svuotamento radicale bilaterale	IV
Etmoide, svuotamento radicale monolaterale	III
Fistole oro-antrali	I
Frattura delle ossa nasali, riduzione di	I
Ozena, cura chirurgica dell'	II
Polipi nasali o coanali, asportazione semplice di	I
Rinofima, intervento	II
Rinosettoplastica con innesti liberi di osso	V
Rino-settoplastica ricostruttive o funzionali (escluse finalità estetiche) compresa turbinotomia	III
Rino-settoplastica, revisione di	II
Seni paranasali, intervento per mucocele	IV
Seni paranasali, intervento radicale mono o bilaterale	V
Seno frontale, svuotamento per via nasale o esterna	II
Seno mascellare, svuotamento radicale bilaterale	III
Seno mascellare, svuotamento radicale monolaterale	II
Seno sfenoidale, apertura per via transnasale	V
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare conservativa con turbinotomie funzionali	V
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare radicale di primo o secondo grado monolaterale allargata	V
Setto-etmoidosfenotomia decompressiva neurovascolare radicale di terzo grado monolaterale allargata	V
Sinechie nasali, recisione di	I
Speroni o creste del setto, asportazione di	I
Tamponamento nasale anteriore e/o posteriore (come unico intervento)	I
Tumori benigni dei seni paranasali, asportazione di	III
Tumori maligni del naso e dei seni paranasali, asportazione di	VI
Turbinati inferiori, svuotamento funzionale (come unico intervento)	I

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Turbinati, cauterizzazione dei (come unico intervento)	I
Turbinotomia (come unico intervento)	II
Varici del setto, trattamento di	I
ORECCHIO	
Antro-atticotomia con labirintectomia	VI
Ascesso cerebrale, apertura per via transmastoidea	VI
Ascesso del condotto, incisione di	I
Ascesso extra durale, apertura per via transmastoidea	IV
Corpi estranei del condotto, asportazione per via naturale o strumentale con lavaggio	I
Corpi estranei, asportazione per via chirurgica retroauricolare	I
Drenaggio transtimpanico	I
Ematoma del padiglione, incisione di	I
Fistole congenite, asportazione di	II
Mastoidectomia	IV
Mastoidectomia radicale	V
Miringoplastica per via endoaurale	III
Miringoplastica per via retroauricolare	IV
Miringotomia (come unico intervento)	I
Neoplasia del padiglione, exeresi di	II
Neoplasie del condotto, exeresi di	II
Nervo vestibolare, sezione del	VI
Neurinoma dell'ottavo paio, asportazione di	VI
Osteomi del condotto, asportazione di	II
Petrosectomia	VI
Petrositi suppurate, trattamento delle	V
Polipi o cisti del padiglione o retro auricolari, asportazione di	I
Revisione di mastoidectomia radicale, intervento di	V
Sacco endolinfatico, chirurgia del	V
Stapedectomia	V
Stapedotomia	V
Timpanoplastica con o senza mastoidectomia	V
Timpanoplastica secondo tempo di	III
Timpanoplastica esplorativa	II
Tumori dell'orecchio medio, asportazione di	V
LARINGE E IPOFARINGE	
Adduttori, intervento per paralisi degli	V
Ascesso dell'epiglottide, incisione	I
Biopsia in laringoscopia	I
Biopsia in microlaringoscopia	I
Cauterizzazione endolaringea	I
Corde vocali, decorticazione in microlaringoscopia	III
Cordectomia (anche laser)	V
Corpi estranei, asportazione in laringoscopia	I
Diaframma laringeo, e scissione con ricostruzione plastica	IV
Laringectomia parziale	V
Laringectomia parziale con svuotamento laterocervicale monolaterale	VI
Laringectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale	VI
Laringectomia totale senza svuotamento laterocervicale	V
Laringocele	IV
Laringofaringectomia totale	VI
Neoformazioni benigne, asportazione in laringoscopia	II
Neoformazioni benigne asportate in microlaringoscopia	II
Neoformazioni benigne, stenosi organiche e funzionali in microchirurgia laringea con laser CO2	II
Nervo laringeo superiore, alcolizzazione del	II
Papilloma laringeo	II
Pericondrite ed ascesso perifaringeo	II
UROLOGIA	
ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA	
Brushing citologico in cistoscopia (come unico intervento)	II
Cistoscopia ed eventuale biopsia	II
Cromocitoscopia e cateterismo uretrale mono o bilaterale	I
Cromoscitoscopia e valutazione funzionale	I
Ureteroscopia (omnicomprensiva)	I
Uretrocistoscopia semplice (come unico atto diagnostico)	I
ENDOSCOPIA OPERATIVA	
Calcoli ureterali, estrazione con sonde apposite	III
Collo vescicale o prostata, resezione endoscopica del	IV
Collo vescicale, resezione per sclerosi, recidiva	II
Corpi estranei vescicali, estrazione citoscopica di	II
Elettrocoagulazione di piccoli tumori vescicali - per seduta	I
Incontinenza urinaria, intervento (Teflon)	IV
Litotripsia ureterale con ultrasuoni, laser, ect.	IV
Litotripsia, litolapassi vescicale endoscopica	III
Meatotomia ureterale (come unico intervento)	I
Meatotomia ureterale (come unico intervento)	I
Nefrostomia percutanea bilaterale	III
Nefrotomia percutanea monolaterale	II
Neoformazioni ureterali, resezione endoscopica di	III
Neoplasia vescicale, resezione endoscopica di	IV
Prostata, resezione endoscopica della + vaporizzazione (TURP, TUVP)	IV
Reflusso vescico-ureterale, intervento endoscopico (Teflon)	III
Stenting ureterale bilaterale (come unico intervento)	II
Stenting ureterale monolaterale (come unico intervento)	I
Ureterocele, intervento endoscopico per	III
Uretrotomia endoscopica	II
Valvola uretrale, resezione endoscopica (come unico intervento)	II
Wall Stent per stenosi ureterali compresa nefrotomia	V
Wall Stent per stenosi uretrali per via endoscopica (urolume)	II
PICCOLI INTERVENTI E DIAGNOSTICA UROLOGICA	
Cambio tubo cistostomico	I
Cambio tubo pielostomico	I
PROSTATA	
Agoaspirato/agobiopsia prostata	I
Prostatectomia radicale per carcinoma con linfoadenectomia (qualsiasi accesso e tecnica)	VI
Prostatectomia sottocapsulare per adenoma	IV
RENE	
Agobiopsia renale percutanea	I
Biopsia chirurgica del rene (come unico intervento)	III
Cisti renale per via percutanea, puntura di	I
Cisti renale, puntura evacuativa percutanea con iniezione di sostanze sclerosanti	I
Cisti renale, resezione	III
Eminefrectomia	V
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale bilaterale (trattamento completo)	V
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale monolaterale (trattamento completo)	IV

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale e ureterale bilaterale (trattamento completo)	V
Lititripsia extracorporea per calcolosi renale e ureterale monolaterale (trattamento completo)	IV
Lobotomia per ascessi pararenali	IV
Nefrectomia allargata per tumore (compresa surrenectomia)	VI
Nefrectomia polare	V
Nefrectomia semplice	V
Nefropessi	IV
Nefrostomia o pielostomia (come unico intervento)	IV
Nefroureteroctomia radicale con linfoadenectomia più eventuale surrenectomia, intervento di	VI
Nefroureteroctomia radicale più trattamento per trombo cavale (compresa surrenectomia)	VI
Pielocalicolitotomia (come unico intervento)	IV
Pielocentesi (come unico intervento)	I
Pielonefrolitotomia complessa (nefrotomia e/o bivalve), intervento di	V
Pieloureteroplastica per stenosi del giunto	V
Surrenectomia (trattamento completo)	VI
Trapianto del rene	VII
URETERE	
Litotripsia extracorporea per calcolosi ureterale bilaterale (trattamento completo)	V
Litotripsia extracorporea per calcolosi ureterale monolaterale (trattamento completo)	IV
Transuretero-uretero-anastomosi	IV
Uretero-ileo-anastomosi mono o bilaterale	V
Ureterocistoneostomia bilaterale	V
Ureterocistoneostomia monolaterale	III
Ureterocutaneostomia bilaterale	V
Ureterocutaneostomia monolaterale	IV
Ureteroenteroplastiche con tasche continenti (mono o bilaterali), intervento di cutaneostomia	VI
Ureteroileocutaneostomia non continente	V
Uterolisi più omento plastica	III
Ureterolitotomia lombo-iliaca	IV
Ureterolititomia pelvica	V
Ureterosigmoidostomia mono o bilaterale	V
Calcoli o corpi estranei uretrali, rimozione di	I
Caruncola uretrale	I
Cisti o diverticoli o ascessi parauretrali, intervento per	II
Diatermocoagulazione di condilomi uretrali con messa a piatto dell'uretra	III
Fistole uretrali	V
Incontinenza urinaria, applicazione di sfinteri artificiali	IV
Meatotomia e meato plastica	II
Polipi del meato, coagulazione di	I
Prolasso muscolo uretrale	II
Resezione uretrale e uretrorrafia anteriore peniena	IV
Resezione uretrale e uretrorrafia posteriore membranosa	V
Rottura traumatica dell'uretra	IV
Uretrectomia totale	IV
Uretroplastiche (in un tempo), intervento di	IV
Uretroplastiche (lembi liberi o peduncolati), trattamento completo	V
Uretrostomia perineale	III
VESCICA	
Ascesso dello spazio prevescicale del Retzius	III
Cistectomia parziale con ureterocistoneostomia	V
Cistectomia parziale semplice	IV
Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladder	VI
Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con neovescica rettale compresa	VI
Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o utero annessiectomia con ureterosigmoidostomia bilaterale o ureterocutaneostomia	VI
Cistolitotomia (come unico intervento)	II
Cistopessi	III
Cistorrafia per rottura traumatica	III
Cistomania sovra pubica	II
Collo vescicale, plastica Y/V (come unico intervento)	V
Diverticulectomia	IV
Estrofia vescicale (trattamento completo)	VI
Fistola e/o cisti dell'uraco, intervento per	IV
Fistola sovra pubica, intervento per (come unico intervento)	III
Fistola vescico-intestinale con resezione intestinale e/o cistoplastica, intervento per	VI
Fistola vescico-vaginale o vescico-rettale, intervento per	V
Vescica, plastiche di ampliamento (colon/ileo)	V
Vescicoplastica antireflusso	V
APPARATO GENITALE MASCHILE	
Applicazione di protesi testicolare (come unico intervento)	I
Biopsia testicolare mono o bilaterale	I
Cisti del testicolo o dell'epididimo, exeresi	II
Deferenti, legatura dei (per patologie croniche)	II
Deferenti, ricanalizzazione dei	IV
Emasculatio totale ed eventuale linfoadenectomia	V
Epididimectomia	III
Fimosi con frenulo plastica, circoncisone per	II
Fistole scrotali o inguinali	III
Frenulotomia e frenulo plastica	I
Funicolo, detorsione del	III
Idrocele, intervento per	II
Idrocele, puntura di	I
Indutario penis plastica, interventi per	IV
Corpi cavernosi (corporoplastiche, ect.) interventi sui	IV
Orchidopessi mono o bilaterale	III
Orchiectomia allargata con linfoadenectomia addominale	V
Orchiectomia sotto capsulare bilaterale	III
Orchiepididimectomia bilaterale con eventuali protesi	IV
Orchiepididimectomia monolaterale con eventuali protesi	III
Parafimosi, intervento per	II
Pene, amputazione parziale del	III
Pene, amputazione totale con linfoadenectomia	V
Pene amputazione totale del	IV
Posizionamento di protesi peniena	V
Priapismo (percutanea), intervento per	II
Priapismo (shunt), intervento per	III
Scroto, resezione dello	II
Traumi del testicolo, intervento di riparazione per	II

Descrizione intervento chirurgico	Classe di intervento
Tumori del testicolo con eventuale linfoadenectomia, interventi per	V
Varicocele, intervento per (anche con tecnica microchirurgica)	III

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. i.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative[1]

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili2 e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti4, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati5.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"6, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità. Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati. Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.
Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Modalità d' uso dei suoi dati personali
I Suoi dati personali sono trattati8 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione;

- società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea

- che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso **il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

NOTE

1) La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2) I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.
5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
6) La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti

(persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla

c. d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

7) Cfr. nota 2
8) Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. i.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Mod. QUAD0006 - 01/2019

Il presente documento è aggiornato alla data del 27 dicembre 2018

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)